

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 dicembre 2006 al 24 gennaio 2007)

INDICE

AMATO: su episodi di violenza registrati in occasione di manifestazioni sportive (4-00455) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 383	CAPRILI: sull'organico del Corpo forestale dello Stato in Versilia (4-00927) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	Pag. 398
sul degrado del complesso laurenziano di Firenze (4-00737) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	385	CARRARA: sulla tutela dei cani di razza (4-00835) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	400
BENVENUTO: sull'interpretazione di un articolo di legge sul limite temporale della giurisdizione amministrativa (4-00336) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	388	CICCANTI: sulla gestione di una strada provinciale (4-00004) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	403
BERSELLI: su accuse di razzismo da parte della stampa locale rivolte ad una Questura del Nord Italia (4-00624) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	390	COSSIGA: sulla collaborazione tra giornalisti e le forze di polizia (4-00970) (risp. AMATO, <i>ministro dell'interno</i>)	404
BIANCONI: sul potenziamento dei controlli di pubblica sicurezza negli <i>Internet point</i> e <i>phone center</i> (4-00355) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	391	COSSIGA: sulla tecnologia <i>Wi-Fi</i> (4-00051) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	406
BORNACIN: sulla procedura per la quantificazione del credito spettante ai piccoli pescatori (4-00130) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	393	CURSI: sulla conservazione dei cordoni ombelicali (4-00474) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	408
BRISCA MENAPACE: su una sentenza relativa all'eccidio di Cefalonia (4-00778) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	394	CURTO: sull'attività svolta da alcuni istituti di vigilanza di Brindisi (4-00908) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	410
BUCCICO: sui lavori di ammodernamento di una strada statale in Puglia (4-00762) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	397	DE PETRIS: sulla mancata commercializzazione di un film sul G8 di Genova (4-00280) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	412
		su alcuni casi di anemia infettiva equina (4-00488) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	416
		DIVINA: sui ritardi nella concessione di visti di soggiorno a lavoratori stagionali (4-00504) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	418

DONATI: sulla prevenzione degli incidenti ai cavalli durante i palii cittadini (4-00528) (risp. PATA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 419	sul rispetto dei diritti umani in Turchia (4-00691) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 454
EUFEMI, PONTONE: sulla realizzazione del francobollo in onore del nonno (4-00547) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	422	MORSELLI: su una vicenda di abusivismo edilizio (4-00022) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	458
GENTILE: sulla pubblicità delle tariffe dei voli <i>low cost</i> (4-00057) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	423	POSSA: sulla diffusione dei dati elettorali (4-00115) (risp. BONATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	463
sulla ridefinizione dello sviluppo economico ed urbanistico del territorio cosentino (4-00103) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	424	RIPAMONTI: sulla richiesta di posti di ricercatore avanzata da parte di un'università (4-00498) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	464
GHIGO: sulla collaborazione tra le industrie aeronautiche italiane e straniere (4-00127) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	426	RUSSO SPENA ed altri: sulla presenza di amianto in vagoni ferroviari in una ditta di Napoli (4-00122) (risp. MONTAGNINO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	466
sulla vendita dei farmaci nei centri commerciali (4-00473) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	427	sulla vendita degli immobili di un ente pubblico (4-00511) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	467
GIAMBRONE, LIOTTA: sulla sede del CNR di Palermo (4-00288) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	429	sul ritardo nell'emanazione del decreto attuativo della legge 130/2001 (4-00700) (risp. PATA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	470
GRAMAZIO: sul rinnovo del Senato accademico di un'università (4-00290) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	432	SODANO: sulla gestione del personale condotta dall'amministrazione di un Comune campano (4-00037) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	472
LIOTTA: su alcune concessioni edilizie nel comune di Catania (4-00261) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	434	sulla tutela del patrimonio architettonico nel comune di Marigliano (Napoli) (4-00404) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	475
MALABARBA: sull'assunzione di personale a tempo determinato da parte di Poste Italiane (4-00070) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	436	SODANO, BRISCA MENAPACE: sulle indagini relative ad un incendio divampato in un ospedale da campo italiano a Nassiriya (4-00459) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	477
sulle indagini relative alla pericolosità dei vaccini somministrati a militari (4-00082) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	439	STORACE: sull'istituzione del controllo satellitare del servizio taxi a Roma (4-00567) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	478
MALABARBA ed altri: sulla mancata commercializzazione di un film sul G8 di Genova (4-00232) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	414	THALER AUSSERHOFER: sulla regolamentazione dei limiti alle fumonisine del mais in Italia (4-00518) (risp. PATA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	480
MARTINAT: sulla revoca degli incarichi ad alcuni dirigenti pubblici (4-01029) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	444	sull'adozione di provvedimenti riguardanti la salute delle modelle (4-00639) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	482
MARTONE: sull'attività di sostegno in favore dei Paesi a basso reddito (4-00437) (risp. TONONI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	448		

AMATO. – *Ai Ministri dell'interno e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

in data 16 agosto 2006, presso lo stadio «Picchi» di Livorno, durante lo svolgimento della partita di calcio amichevole tra la Nazionale italiana e quella croata, dagli spalti della curva nord dei tifosi del Livorno un gruppo di *ultras* amaranto ha intonato vergognosi cori inneggianti alle foibe, per poi fischiare all'indirizzo dell'inno nazionale di Mameli;

tale vergognoso comportamento ha avuto altri precedenti, tra cui si ricorda quello in occasione della partita di campionato fra Livorno e Triestina del 3 marzo 2002, in cui gli stessi tifosi amaranto' esposero uno striscione apologetico del genocidio delle foibe recante il seguente motto: «Tito ce l'ha insegnato: la foiba non è un reato»;

considerato che:

se è giusto e doveroso condannare e vietare i cori razzisti che troppo spesso accompagnano le partite di calcio è altrettanto necessario, a parere dell'interrogante, impedire che alcuni violenti incitino all'odio ideologico ed esaltino un genocidio dolorosamente presente nella memoria e nelle storie di tanti italiani;

il ripetersi delle situazioni descritte arreca un grave danno di immagine alla Nazionale di calcio italiana, al calcio italiano e, più in generale, al nostro Paese a livello europeo ed internazionale,

si chiede di sapere:

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano adottare per impedire che si verificino nuovamente episodi come quelli citati, da parte della tifoseria livornese;

quali provvedimenti intendano assumere, di concerto con le società di calcio, in vista della prossima ripresa delle partite di campionato, al fine di isolare all'interno delle diverse tifoserie quei violenti che con i loro comportamenti offendono i sentimenti di civiltà e umiliano il gioco del calcio.

(4-00455)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – In occasione dell'incontro di calcio tra le rappresentative nazionali dell'Italia e della Croazia, svoltosi a Livorno il 16 agosto 2006, la Questura aveva predisposto un accurato dispositivo di prevenzione, tenuto conto anche dei noti, opposti orientamenti politici delle tifoserie livornese e croata.

Prima dell'incontro, i predisposti servizi di ordine pubblico hanno consentito di intercettare un consistente gruppo di tifosi croati, valutabile

in un centinaio di persone, che sono stati scortati dagli operatori di polizia fino all'apposito settore, loro riservato all'interno dello stadio. È stato così impedito qualsiasi contatto con la tifoseria locale, anche all'interno dell'impianto sportivo.

Dopo pochi minuti dall'inizio della partita, i tifosi croati, che fino a quel momento si erano sistemati in gruppi sparsi, hanno cominciato a raggrupparsi in modo organizzato fino a formare una croce uncinata, visibile da tutti i settori dell'impianto; quest'ultima è stata prontamente scomposta grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Il comportamento dei tifosi croati ha suscitato vibrante proteste da parte di tutto il restante pubblico e, in particolare, i gruppi di *ultras* della curva nord hanno reagito scandendo, effettivamente, *slogan* inneggianti alle foibe.

Dopo l'intervento delle forze di polizia la situazione è tornata alla normalità e l'incontro di calcio si è concluso senza ulteriori tensioni. La DIGOS della Questura di Livorno ha informato dei fatti l'autorità giudiziaria.

In ordine alla richiesta dell'interrogante circa l'adozione di idonee misure per garantire la sicurezza negli stadi, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero ha elaborato un progetto pluriennale comprendente varie aree di intervento: strutturale, sociale, di polizia e normativo.

Di particolare rilievo sono i tre decreti ministeriali emanati il 6 giugno 2005, che hanno introdotto misure organizzative in materia di gestione della vendita dei biglietti, della video-sorveglianza degli impianti sportivi, della sicurezza strutturale degli impianti sportivi aventi capienza superiore a 10.000 spettatori.

Tra le misure organizzative citate è stata data immediata attuazione ai biglietti nominativi e alla video-sorveglianza; più difficoltosa è risultata l'attuazione degli interventi strutturali per la messa a norma degli impianti a causa dei rilevanti oneri economici richiesti per la loro realizzazione.

Per questo motivo, con decreto del 1° settembre 2006 il Ministro dell'interno ha previsto la possibilità, per i Prefetti, di autorizzare proroghe, per un periodo non superiore a sei mesi, della data di entrata in vigore delle disposizioni in tema di sicurezza strutturale degli impianti.

Gli stessi decreti del giugno 2005 prevedono in particolare, all'articolo 14, che le società sportive provvedano al reclutamento, addestramento e coordinamento operativo dei cosiddetti *steward*, quali soggetti incaricati sia dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori, che dell'attivazione delle procedure inerenti la pubblica incolumità, da svolgersi in stretto raccordo con il personale di pubblica sicurezza.

Le stesse disposizioni prevedono, altresì, il numero minimo di tali addetti, che non potrà essere comunque inferiore ad uno ogni 250 spettatori, e dei coordinatori, che non potrà essere inferiore ad uno ogni 20 addetti.

Il coinvolgimento delle società sportive nell'attività di prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi è in linea con le tendenze europee

in materia, miranti a collocare all'esterno degli stadi l'intervento delle forze dell'ordine.

In ogni caso, la comparazione dei dati concernenti il fenomeno della violenza negli stadi della stagione 2005/2006 con quella precedente (2004/2005) registra una significativa diminuzione generalizzata di incidenti e feriti sia tra i tifosi che tra le forze di polizia ed una conseguente riduzione dei costi per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica da parte delle forze dell'ordine.

Il *trend* è particolarmente significativo per gli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, soggetti alle nuove misure organizzative.

Infatti, se si raffrontano i dati del campionato di serie A che si svolge in stadi la cui ricettività è superiore a 10.000 spettatori, ad eccezione di quello di Treviso, risulta che gli incontri con feriti sono diminuiti del 42%, quelli con l'uso dei lacrimogeni del 63%, i feriti delle forze di polizia sono diminuiti del 61%, i feriti tra tifosi del 33%, le persone arrestate sono diminuite del 29% e quelle denunciate in stato di libertà del 65%.

Il miglioramento delle strutture, seppure ancora parziale, e gli *standard* organizzativi superiori hanno già determinato la notevole riduzione dei costi diretti ed indiretti di impiego degli operatori di polizia per i servizi di ordine e sicurezza pubblica negli stadi.

Infatti, nel periodo relativo al campionato concluso, per i soli incontri di calcio di serie A sono state impegnate 21.187 unità delle forze dell'ordine in meno, con una economia realizzata di 5.296.750 euro.

Anche nelle prime giornate di campionato in corso si è confermato il *trend* discendente degli episodi in cui è stato necessario l'uso dei lacrimogeni e del numero degli operatori di polizia rimasti feriti nel corso degli incidenti, mentre è aumentato il numero delle persone arrestate e dei feriti tra i tifosi.

Per il campionato in corso, ovviamente, non si è ancora in grado di fornire dati sulla riduzione dei costi per il minore impiego delle forze di polizia.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(14 dicembre 2006)

AMATO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.*
– Premesso che:

in data 16 ottobre 2006, all'interno della basilica di San Lorenzo, una delle più importanti e antiche chiese fiorentine la cui prima costruzione risale al 393 d.C., ignoti, in pieno giorno, durante l'orario di apertura al pubblico, hanno intenzionalmente dato fuoco ad un confessionale;

le fiamme del rogo, solo grazie al tempestivo intervento di un turista e di un custode della basilica, non hanno distrutto «l'Assunzione

della Vergine», olio su tela del XIV secolo, di Michele di Ridolfo della Scuola del Ghirlandaio, posto a ridosso del confessionale incendiato;

la basilica di San Lorenzo e gli annessi monumentali attorno ai due chiostri (di proprietà della parrocchia), la Biblioteca Medicea Laurenziana e il Museo delle Cappelle Medicee (entrambi di proprietà demaniale), costituiscono il Complesso laurenziano e sono soggetti alla tutela ed alla responsabilità dell'Opera Medicea Laurenziana (OML), costituita con decreto regio nel 1907 con il compito di curarne la manutenzione e la sempre maggiore fruibilità per i visitatori delle straordinarie opere di Filippo Brunelleschi, Michelangelo, Donatello, Verrocchio, Bronzino, Filippo Lippi, Rosso Fiorentino ivi racchiuse;

l'Opera Medicea Laurenziana è governata da un Presidente coadiuvato da un Consiglio di amministrazione, composto di sette membri, nominati per un triennio dal Ministro dell'interno, i quali possono essere riconfermati a ciascuna scadenza triennale;

considerato che:

l'episodio citato ha suscitato la viva preoccupazione da parte della diocesi cittadina, la quale, assieme al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha stigmatizzato, al di là delle motivazioni del gesto criminale, la desolante facilità con cui i malintenzionati siano riusciti ad aggirare le misure di sicurezza, mettendo a repentaglio l'integrità di una delle più celebri e sacre basiliche di Firenze, nonché la sicurezza delle centinaia di turisti in quel momento presenti all'interno della chiesa;

nonostante la Basilica di san Lorenzo disponga di un servizio di sorveglianza sovvenzionato grazie alla recente introduzione di un biglietto di ingresso che presidia la chiesa durante l'orario di apertura, essa non dispone di un sistema di videosorveglianza che avrebbe permesso l'individuazione dei responsabili;

già quindici anni fa, si era verificato un tentativo di incendio ai danni della medesima chiesa;

l'area circostante il Complesso laurenziano è da anni al centro delle richieste di interventi da parte del parroco di San Lorenzo presso le Istituzioni, a causa del drammatico stato di degrado in cui versa, situazione peraltro comune ad altre piazze prospicienti celebri basiliche di Firenze come quelle di Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spirito e la chiesa della Santissima Annunziata, che soffrono di un evidente stato di abbandono;

l'episodio descritto trova almeno due recenti precedenti occorsi all'interno di strutture museali espositive durante l'orario di apertura, quali: in data 13 luglio 2006, al Museo nazionale del Bargello, l'asportazione di alcuni gioielli di arte moresca del XII e XV secolo di un valore stimato attorno ai 400.000 euro, in presenza di un sistema di allarme tarato in maniera imperfetta e di un circuito di videosorveglianza obsoleto che hanno consentito ai ladri di dileguarsi facendo perdere le proprie tracce; ed in data 22 luglio 2006, il trafugamento, occorso il 23 giugno 2006, di un'antica formella di marmo del XIV secolo proveniente da una lastra tombale, raffigurante l'arme della famiglia Cennamelli del valore di circa 6.000

euro, esposta nel Museo statale di San Marco presso un piccolo chiostro interno sprovvisto di sorveglianza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno richiedere all'Opera Medicea Laurenziana un incontro al fine di predisporre un piano di interventi volto al contenimento del fenomeno del degrado, in special modo nelle aree che comprendono luoghi di culto di rilevante interesse storico e artistico, ed alla messa in sicurezza delle opere d'arte esposte al pubblico;

se non intendano valutare la validità della proposta avanzata da monsignor Verdon, responsabile diocesano dell'Ufficio per la catechesi attraverso l'arte, di dar vita ad una collaborazione tra Stato e comunità religiose e parrocchiali per creare una rete' di chiese storiche fiorentine – modello esportabile in altre realtà italiane – agevolata dallo Stato e dotata di un fondo con cui pagare un *pool* di tecnici e professionisti capaci di garantire controllo e sorveglianza adeguate.

(4-00737)

(19 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Nella mattinata del 16 ottobre 2006 un principio di incendio ha danneggiato il sedile di un confessionale della Basilica di San Lorenzo, all'interno del quale erano custoditi resti di candele votive raccolte dagli altari della Basilica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno potuto constatare come le fiamme si fossero già spente.

I danni hanno riguardato soltanto l'interno del confessionale, il cui restauro, promosso dall'Opera Laurenziana, organismo di gestione della Basilica, è stato subito autorizzato dalla competente Soprintendenza.

Non vi è stato alcun rischio né per l'incolumità delle persone né per l'integrità di quanto collocato all'esterno del confessionale. Nessun danno ha pertanto subito il dipinto cinquecentesco.

Contemporaneamente, sono giunti sul luogo militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti volti ad individuare cause, responsabilità e natura dell'evento.

Sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria e, al momento, non sembrano esistere elementi per ritenere che la natura dell'incendio sia di carattere doloso.

Per quanto riguarda la vigilanza, si fa presente che l'area nella quale è situata la Basilica di San Lorenzo è continuamente controllata dalle forze dell'ordine e dalla Polizia municipale, essendo stata in passato interessata da episodi criminali che hanno determinato un diffuso allarme sociale.

In tutta la zona circostante la Basilica e sull'intero territorio del quartiere di San Lorenzo si svolgono quotidianamente servizi straordinari di vigilanza e prevenzione generale, che prevedono anche presidi fissi dinanzi al luogo di culto.

Nella stessa area, inoltre, nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2006, è stata intensificata l'attività di coordinamento del territorio anche attraverso il potenziamento dei dispositivi di tutela ai monumenti ed alle opere d'arte.

Con l'impiego di personale aggiuntivo è stato assicurato il rispetto dell'ordinanza del Prefetto di Firenze del 19 giugno 2006, che vietava la vendita per asporto di bevande alcoliche nelle ore notturne, a seguito di risse tra persone in stato di ubriachezza.

Le misure adottate hanno restituito sicurezza alla comunità residente nella zona e sono state apprezzate dall'opinione pubblica.

All'indomani del rientro nelle sedi di provenienza del personale impiegato nel periodo estivo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è favorevolmente espresso sulla proposta di costituire un gruppo di lavoro – coordinato dalla Prefettura – con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e del Comune di Firenze, al fine di condurre un'analisi volta ad individuare ulteriori misure da adottare nei settori dell'arredo urbano, della videosorveglianza e delle stesse modalità di vigilanza, con lo scopo di perfezionare l'attività di prevenzione.

Nelle successive sedute del comitato è stato predisposto un piano straordinario di sorveglianza sulla base delle proposte elaborate dal gruppo di lavoro.

In particolare è stata prevista l'intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle forze dell'ordine e della Polizia municipale, nonché una serie di interventi mirati nei settori dell'arredo urbano e della videosorveglianza.

È il caso di osservare che già in passato il parroco della Basilica di San Lorenzo si era detto contrario alla proposta – avanzata dall'Opera Mediceo-Laurenziana – di attivare telecamere per la videosorveglianza del luogo di culto per motivi di *privacy* dei fedeli.

Il Prefetto di Firenze ha diramato una direttiva ai responsabili delle forze dell'ordine, con la quale sono state ripartite tra i corpi di Polizia le zone da presidiare e date indicazioni di carattere generale al Questore per l'impiego di pattuglie appiedate in modo da garantire una copertura capillare dell'area ed una tempestiva capacità di intervento.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni
e le attività culturali*

MAZZONIS

(10 gennaio 2007)

BENVENUTO. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

l'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», recita testualmente: «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di

cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena decadenza, entro il 15 settembre 2000»;

la norma contenuta nel secondo periodo del comma ha dato luogo nel tempo a due indirizzi giurisprudenziali divergenti, secondo i quali la data del 15 settembre 2000 rappresenterebbe – rispettivamente – una decadenza dal diritto di azione ovvero un semplice confine temporale fra la giurisdizione amministrativa cessante e quella ordinaria nascente in merito alle controversie originate anteriormente al 30 giugno 1998;

la norma di delega, legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 11, comma 4, lettera g), poneva fra gli obiettivi «misure organizzative e processuali (...) atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso», con ciò avallando abbastanza chiaramente la seconda delle sopra richiamate interpretazioni (vale a dire, di semplice confine temporale fra giurisdizioni); al contrario, ove la prima delle suddette interpretazioni (vale a dire, di decadenza dall'azione), fosse accolta, denegherebbe *tout-court* l'accesso a qualsiasi forma di tutela giurisdizionale nei casi descritti, sul principio della irretroattività delle leggi e sul rispetto dei diritti quesiti;

la questione è stata ancora recentemente sollevata, sulla base delle esperienze vissute e in corso di tutela sindacale, dal SALFI (sindacato autonomo lavoratori finanziari),

si chiede di conoscere se, per le richiamate argomentazioni, il Ministro in indirizzo non intenda assumere sollecite iniziative, anche normative, per chiarire in via interpretativa che la data del 15 settembre 2000, richiamata dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce mero limite temporale della giurisdizione del giudice amministrativo, oltre il quale le controversie, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato anteriore al 30 giugno 1998, sono devolute al giudice ordinario.

(4-00336)

(13 luglio 2006)

RISPOSTA. – Come noto, con orientamento consolidato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno condiviso la tesi in base alla quale, una volta scaduto il termine, di natura squisitamente processuale, stabilito per la prosecuzione delle cause in questione dinanzi alla giurisdizione amministrativa, anche le controversie riferite al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1988 sarebbero devolute alla giurisdizione ordinaria.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, al contrario, ritenuto che, ai fini della declaratoria della giurisdizione, non rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine

non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, precisando che la distinzione, sotto il profilo temporale, tra le controversie rientranti nell'alveo della giurisdizione ordinaria e quelle afferenti l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo va intesa con riferimento non già ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata.

Al riguardo si confrontino in particolare le sentenze n. 12137/2004 e n. 8213/2004 della Corte di Cassazione e da ultimo l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 2883 del 10 febbraio 2006.

Tanto rilevato, sarà cura di questa amministrazione proseguire nell'azione di monitoraggio dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, al fine di valutare, in presenza di nuovi e diversi orientamenti giurisprudenziali, la necessità di un intervento normativo volto a ricostituire la certezza del diritto sul profilo in questione.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(22 dicembre 2006)

BERSELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Coordinamento Migranti bolognese ha nei giorni scorsi pretezosamente e strumentalmente accusato di razzismo l'Ufficio stranieri della locale Questura;

tali accuse, riportate dalla stampa locale, hanno messo in difficoltà il personale dell'Ufficio stranieri, il cui comportamento è sempre stato esemplare;

le infondate accuse rivolte dal Coordinamento di cui sopra sono finalizzate a screditare la Questura di Bologna,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni al riguardo;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per tutelare il prestigio della Questura di Bologna.

(4-00624)

(3 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Effettivamente alla fine di settembre 2006, come rappresentato dall'interrogante, il Coordinamento migranti di Bologna, composto come noto da cittadini stranieri e da cittadini italiani appartenenti a gruppi gravitanti nell'area politica della sinistra antagonista, ha trasmesso agli organi di stampa locali una nota con la quale si lamentavano presunti epi-

sodi di razzismo che si sarebbero verificati presso l'ufficio immigrazione della locale Questura.

Al fine di chiarire in modo puntuale e tempestivo la vicenda, i rappresentanti del suddetto comitato sono stati convocati negli uffici della Questura, ma, nel corso dell'incontro, non hanno ritenuto di circostanziare le accuse rivolte, lamentando soltanto una generica mancanza di collaborazione e di sensibilità sulle problematiche dell'immigrazione.

È evidente che il prestigio della Questura di Bologna non possa ritenersi scalfito da dichiarazioni generiche e non comprovate.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(9 gennaio 2007)

BIANCONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che ci sono stati quattro arresti in seguito ad operazioni antiterrorismo, condotte dai Carabinieri del Ros, in Veneto, in Lombardia ed in Emilia-Romagna. L'obiettivo del *blitz*, denominato Numidia, è quello di smantellare una cellula costituita da cittadini algerini, tutti accusati di appartenere ad un'organizzazione terroristica;

numerose perquisizioni sono state effettuate nel vicentino e in altre zone d'Italia e la procura di Napoli ha disposto il fermo di un quinto algerino a Reggio Emilia. L'organizzazione denominata «Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento» (Gspc) avrebbe base logistica a Venezia, con collegamenti operativi a Brescia, Napoli, Salerno;

la cellula sosterebbe lo «jihadismo globale» e sarebbe dedicata al finanziamento e al proselitismo di nuovi militanti, fornendo falsi documenti d'identità e permessi di soggiorno; a carico del gruppo anche l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

nei piani degli algerini ci sarebbero la preparazione e l'esecuzione di azioni terroristiche o comunque violente da attuarsi in Italia. – forse a Vicenza. – o all'estero contro governi, forze militari, istituzioni e civili nel contesto del progetto di «jihad» per l'affermazione universale dei principi dell'Islam;

gli arrestati usavano un *phone center* di Vicenza per consultare siti islamici e scaricare da *Internet* materiale propagandistico (soprattutto filmati) contro l'Occidente e i regimi islamici ritenuti corrotti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda prendere urgentemente iniziative volte a potenziare i controlli di pubblica sicurezza presso gli *Internet point* ed i *phone center*, frequentati per la maggior parte da immigrati clandestini, irregolari o dediti al terrorismo, come già evidenziato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, come convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, cosiddetto pacchetto antiterrorismo;

se non ritenga utile ed opportuno un intervento non solo in riferimento alle questioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, richia-

mate dalla suddetta legge 155/2005, ma anche per la soluzione di problemi attinenti al degrado e al disturbo alla quiete pubblica, connessi al forte e continuo assembramento, soprattutto nelle ore notturne, di immigrati extracomunitari nei pressi di questi *phone center*.

(4-00355)

(24 luglio 2006)

RISPOSTA. – Il 21 luglio 2006, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'autorità giudiziaria di Venezia nei confronti di quattro cittadini algerini per il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Nello stesso contesto, sono state eseguite diciotto perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti collegati ai quattro arrestati, tutti già noti per essere attestati su posizioni radicali.

L'ipotesi accusatoria verte sulla circostanza che gli stranieri arrestati avrebbero costituito una cellula di supporto – operante in Veneto e collegata ad altre strutture attive tra Napoli, Brescia e Salerno – a favore di gruppi integralisti armati impegnati nella *jihad* in Algeria ed Iraq.

Secondo gli inquirenti, i soggetti coinvolti nell'operazione, da tempo immigrati in Italia ed in regola con la normativa sul soggiorno, avrebbero utilizzato un *phone center* di Vicenza quale base logistica per effettuare attività di reclutamento e propaganda radicale, acquisire falsi documenti d'identità e consultare siti *web* ispirati al fondamentalismo islamico.

I medesimi si sarebbero dichiarati disponibili a raggiungere i teatri operativi e ad eseguire attentati autodistruttivi.

Nella stessa giornata, il R.O.S. ha altresì dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di un cittadino algerino per il reato di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato adottato nello stesso contesto investigativo che, nel novembre 2005, aveva consentito il fermo di tre algerini ritenuti organici al Gruppo salafita per la predicazione ed il combattimento.

Quanto rappresentato evidenzia come le forze di polizia mantengano costantemente elevato il livello di attenzione in merito al pericolo costituito dalla presenza, sul territorio nazionale, di fiancheggiatori del terrorismo di matrice islamica.

Al fine dell'ottimizzazione dell'attività di prevenzione, sono già stati ulteriormente incrementati, come peraltro auspicato dall'interrogante, i controlli preventivi di pubblica sicurezza presso i *phone center* e gli *Internet point*.

Ciò in quanto dette verifiche costituiscono uno strumento ormai essenziale della più ampia strategia di monitoraggio dei luoghi di aggregazione delle comunità islamiche, che è stata appositamente definita, sin dal 2004, dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo del Ministero.

L'ampiezza dei servizi svolti nel corrente anno è efficacemente comprovata dai seguenti dati: 6.169 obiettivi controllati; 20.100 persone iden-

tificate; 239 persone arrestate; 635 procedure di espulsione avviate; 527 persone denunciate per vari reati.

Durante detti accertamenti sono state elevate 446 contravvenzioni per irregolarità amministrative nei confronti di gestori di *call-center*, *Internet point* e *money transfer*.

Sono state, altresì, espletate quelle ordinarie attività di ordine pubblico che, connesse al mantenimento della pacifica coesistenza tra i cittadini, rientrano tra i compiti istituzionali delle forze dell'ordine operanti sul territorio, anche attraverso la cooperazione, secondo il principio della «sicurezza partecipata», dei Corpi di polizia municipali.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(14 dicembre 2006)

BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

il dott. Galloni, responsabile INPS per la provincia di La Spezia dell'Ufficio piccoli pescatori autonomi, ha invitato la categoria (pescatori non riuniti in cooperativa) nella primavera del 2004 ad astenersi, per l'anno 2004, al pagamento dei contributi secondo i moduli inviati dall'INPS (modelli F24);

questo eccesso di contribuzione, per colpa dell'istituto previdenziale, che non ha applicato la normativa citata nella circolare n. 76 dell'11 maggio 2004, è stato riscosso indebitamente anche negli anni che vanno dal 2000 al 2003;

l'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), ha previsto infatti l'estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate negli articoli 4 e 6 della legge 30/1998;

in seguito la legge finanziaria del 2004, all'articolo 2, comma 5, ha previsto la proroga per l'anno 2004 delle agevolazioni sopra citate, originariamente disposte per il triennio 2001-2003;

l'INPS nel fornire le disposizioni per l'attuazione della norma ha limitato la concessione dello sgravio al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge 413/1984 (riordino pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative o compagnie, sottoposto alle norme di cui alla legge 250/1958;

la Direzione centrale dell'INPS ha inviato a tutte le agenzie periferiche una circolare con cui descriveva le modalità operative attraverso le quali i pescatori autonomi che esercitano la pesca costiera e/o pesca nelle acque interne e lagunari potevano fruire, con decorrenza gennaio 2001, dello sgravio contributivo ex articolo 11 della legge 388/2000;

la decorrenza del diritto allo sgravio da gennaio 2001 ha determinato a favore dei soggetti che avevano assolto l'obbligo contributivo

un'eccedenza di contribuzione versata rispetto a quanto dovuto; tenuto conto di questa situazione, l'INPS ha ritenuto di non richiedere ai soggetti di cui sopra di versare la contribuzione dovuta per l'anno 2004;

una volta valutato l'esatto ammontare dei contributi versati in eccedenza da ogni soggetto, l'INPS avrebbe dovuto sistemare le singole posizioni assicurative, utilizzando le somme versate in eccedenza ai fini della copertura assicurativa dell'intero anno 2004, nonché di eventuali periodi assicurativi anche parzialmente scoperti, fino al rimborso a favore dei lavoratori delle somme versate che risultino ancora in eccedenza rispetto a quanto dovuto fino a tutto il 2004,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare affinché l'INPS predisponga i moduli per la richiesta del rimborso delle somme dovute in eccedenza, in considerazione anche del fatto che l'INAIL ha invece già provveduto a regolarizzare le singole posizioni e a restituire le somme versate in eccedenza per gli anni che vanno dal 2000 a tutto il 2003.

(4-00130)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – L'INPS, con circolare n. 92 del 2 agosto 2006, ha fornito istruzioni alle Agenzie circa la procedura da utilizzare per la quantificazione del credito spettante ai singoli contribuenti appartenenti alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque lagunari interessati dalla legge 30/1998.

Ciò anche al fine di consentire la visione integrata dell'estratto conto debitorio: eventuali versamenti eccedenti il dovuto verranno utilizzati per compensare le scoperture.

Per quanto riguarda i piccoli pescatori autonomi richiamati dall'interrogante, si fa presente che la sede di La Spezia ha inviato ai singoli iscritti alla Gestione una comunicazione indicando le modalità per poter beneficiare delle agevolazioni previste e, comunque, proprio a seguito della circolare n. 92 si è provveduto alla predisposizione dei rimborsi a favore di coloro che a tale data avevano avanzato richiesta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(14 dicembre 2006)

BRISCA MENAPACE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.*
– Risultando all'interrogante che:

il Tribunale di Monaco di Baviera ha recentemente emesso una sentenza nel procedimento che vede imputato l'ex sottotenente Otmar Muhlhauser, uno degli ufficiali dell'esercito tedesco responsabili della strage di Cefalonia, il quale ha confessato, peraltro, di aver personalmente ordinato la fucilazione di centinaia di militari italiani;

il Tribunale di Monaco di Baviera ha archiviato il procedimento che era stato riaperto dai legali della signora Marcella De Negri, parte civile italiana, figlia del capitano Francesco, uno degli ufficiali fucilati a Cefalonia nel 1943: il procuratore generale Stern motiva la decisione riconoscendo l'assenza di circostanze aggravanti rispetto all'omicidio doloso, reato caduto in prescrizione, e sentenza che i soldati italiani sono dei «traditori» da mettere sullo stesso piano di «eventuali truppe tedesche che avessero disertato» e che, come ex-alleati trasformati in «nemici combattenti», non meritano la tutela spettante ai prigionieri di guerra;

molti giornali hanno dato ampia rilevanza a questa sentenza inaccettabile: tra le pagine del quotidiano «Il Giornale» del 22 settembre 2006 si legge: «un magistrato che accoglie le tesi di Hitler»; inoltre, molti organi di stampa, di rilevanza sia nazionale che locale, hanno ospitato lettere di protesta di diversi cittadini italiani;

altre proteste sono pervenute dall'ANEI (Associazione ex internati militari nei campi nazisti) e dall'Associazione nazionale della Divisione Acqui;

anche in Germania sono in corso iniziative di protesta da parte di numerosi storici;

secondo l'interrogante, questa sentenza costituisce un oltraggio alla memoria delle vittime di Cefalonia, umilia i loro familiari che oggi lottano per ottenere giustizia nei confronti dei loro morti, ed è inoltre in contrasto sia con quanto ha definito sulla vicenda il tribunale di Norimberga, sia con la ricerca di verità in corso in Italia;

ci sono altri due gradi di giudizio e, quindi, l'archiviazione può ancora essere rigettata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopradescritti; quale sia il loro giudizio in merito alla suddetta vicenda;

quali iniziative urgenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, presso le autorità tedesche affinché venga restituito il rispetto ai caduti italiani di Cefalonia e alle loro famiglie attraverso la revisione della suddetta sentenza.

(4-00778)

(25 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si concorda pienamente con l'interrogante sull'assoluta inaccettabilità delle motivazioni dell'ordinanza con cui la Procura di Monaco ha disposto l'archiviazione del procedimento penale contro l'ex ufficiale dell'esercito tedesco, Otmar Mühlhauser, uno dei responsabili della fucilazione dei militari italiani a Cefalonia nel settembre 1943. Dette motivazioni suscitano profonda indignazione, in quanto altamente offensive per la memoria dei caduti italiani a Cefalonia, per la verità storica e per i principi di diritto.

Appena informati dell'ordinanza, tramite l'Ambasciatore a Berlino, il 26 settembre 2006 è stato espresso immediatamente al Ministro Federale

della Giustizia, Brigitte Zypries, ed al Ministro della Giustizia della Baviera, Beate Merck, l'indignazione e deplorazione per le tesi del Procuratore di Monaco, ribadendo l'importanza di ristabilire la verità storica e giuridica, e richiamando anche, al riguardo, la condanna erogata dal Tribunale di Norimberga contro il generale Hubert Lanz, comandante delle truppe tedesche a Cefalonia.

Nella circostanza, altresì, si è tenuto a sottolineare alle autorità tedesche che quella di Cefalonia è una pagina gloriosa della storia italiana, rammentando il numero dei militari italiani caduti sotto il fuoco tedesco per tenere fede al loro giuramento di fedeltà alle istituzioni nazionali italiane.

Il Ministro della Giustizia della Baviera, nella sua lettera di risposta, pur affermando che tenuto conto delle argomentazioni esposte e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione tedesca, «non vi sono elementi sufficienti per ritenere l'indagato colpevole di omicidio», ha tuttavia dato atto che «il massacro compiuto contro i soldati italiani a Cefalonia ha infranto, in maniera terrificante e disonorevole, le regole del diritto internazionale di guerra». Lo stesso Ministro tedesco ha posto altrettanto chiaramente fuori discussione che «non vi era alcuna giustificazione per quelle azioni e che pertanto, con l'archiviazione del procedimento, la Procura di Monaco non ha assolutamente voluto mettere in dubbio quanto affermato, al momento della condanna del generale Hubert Lanz, nell'ambito del processo di Norimberga sulle fucilazioni di Cefalonia».

Stante quanto precede, si può ritenere che il passo effettuato presso le competenti Autorità tedesche sia riuscito ad ottenere, sia dal ministro Merk che dal procuratore generale, una precisazione inequivocabile sul riconoscimento ai nostri militari della loro fedeltà alla Patria e alle istituzioni nazionali.

Secondo quanto appreso dal legale tedesco della signora De Negri (promotrice dell'azione legale in quanto figlia di uno dei caduti a Cefalonia), con il quale le Rappresentanze italiane a Berlino e a Monaco di Baviera mantengono uno stretto contatto, lo stesso Procuratore Stern, che è ora chiamato ad esaminare il ricorso presentato dalla stessa signora De Negri, sarebbe apparso turbato e scosso dalla fermezza e dagli argomenti delle reazioni italiane.

Tramite le suddette Rappresentanze si seguono da vicino gli sviluppi della questione, con la determinazione di tutelare la memoria e l'onore dei caduti italiani a Cefalonia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(4 gennaio 2007)

BUCCICO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Risultando all'interrogante che:

sono in corso i lavori di ammodernamento della Strada Statale SS99;

tali lavori costituiscono l'epilogo di una cinquantennale battaglia delle popolazioni lucane e pugliesi per l'allargamento dell'asse stradale Matera – Bari;

in particolare, i lavori, in parte in corso di esecuzione ed in parte oggetto di previsione progettuale, nella tratta Matera – Altamura (Bari), prevedono un innaturale restringimento delle complanari a destra e sinistra (località Rondinelle) da sei metri a quattro metri, con l'impossibilità per gli opifici presenti di continuare le loro attività e con una forza deterrente e scoraggiante per le nuove iniziative, alcune già programmate;

i proprietari frontisti sono disponibili a cedere gratuitamente le aree al fine di consentire l'allargamento delle complanari per una larghezza minima di sei metri,

si chiede di conoscere le ragioni che spingono l'ANAS a sostenere tale scelta irrazionale e quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per consentire, con l'allargamento delle complanari, agli opifici di continuare la loro attività e di attivare la promozione di ulteriori insediamenti.

(4-00762)

(24 ottobre 2006)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione, si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati da ANAS s.p.a. competente in materia.

Il progetto di adeguamento del 3° lotto della strada statale n. 99 «di Matera» è stato approvato in sede di conferenza di servizi nell'ottobre 2001 ottenendo il parere favorevole di tutti gli enti territoriali interessati.

Il progetto esecutivo redatto dall'amministrazione comunale di Matera e cofinanziato da ANAS s.p.a. prevede l'adeguamento dell'arteria al tipo III CNR 80 con due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati nonché la realizzazione di un'articolata viabilità di servizio necessaria per consentire l'accesso alle fasce di margine su entrambi i lati della strada.

La viabilità complanare è prevista a doppio senso di marcia con larghezza di 7 metri per tutte le zone maggiormente urbanizzate mentre, in alcuni brevi tratti, laddove non insistono attività di rilievo, è invece prevista una larghezza di 4 metri.

Tuttavia, l'ANAS ha inteso precisare che proprio allo scopo di valutare la possibilità di allargamento anche di ulteriori tratti delle complanari in questione, sono stati previsti specifici incontri per esaminare la possibilità di varianti tecniche da apportare al progetto.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(7 gennaio 2007)

CAPRILI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato), riconosce il Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, attribuendogli altresì una funzione concorrente nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge del 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

il Corpo forestale dello Stato svolge inoltre attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile;

il Corpo forestale dello Stato svolge, altresì, le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 36/2004, altresì, ha competenza in materia di:

concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del rela-

tivo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato,

si chiede di sapere:

come si ritenga che si possa far fronte a questi compiti con due addetti del Corpo forestale dello Stato che dovrebbero «controllare» i comuni di Camaione, Viareggio e Massarosa che comprendono parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Migliarino, Massaciuccoli, S. Rossore con 6.000 ettari di superficie boschiva;

come si ritenga che si possa far fronte a questi compiti con due addetti del Corpo forestale dello Stato che dovrebbero «controllare» i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema con 8.700 ettari di superficie boschiva;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per adeguare l'organico del Corpo forestale nelle realtà sopracitate.

(4-00927)

(23 novembre 2006)

RISPOSTA. – Quanto descritto corrisponde ad una realtà comune ad altri uffici e Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato, ubicati nel resto del Paese, considerato che gli effettivi in servizio nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti, agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato

a dicembre 2006 corrispondono a 6.832 unità, con una riduzione di oltre 1.000 unità rispetto alla dotazione organica, prevista in 7.841 unità.

Tale esiguità della forza effettiva su scala nazionale determina una diffusa carenza di personale nei presidi territoriali, con conseguenti difficoltà nello svolgimento del servizio.

Purtuttavia, allo stato, non è possibile quantificare la carenza di unità a livello di singole aree geografiche, in quanto non sono state ancora definite le piante organiche per singoli uffici.

Naturalmente, al fine di rafforzare le strutture carenti di personale, le assegnazioni di nuovi agenti, previste a breve, saranno improntate a garantire l'efficace operatività dei presidi periferici del Corpo presenti sul territorio.

In tale contesto, si assicura l'attenzione dell'amministrazione alle problematiche delle strutture operative della Versilia.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

DE CASTRO

(4 gennaio 2007)

CARRARA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, è un ente riconosciuto dallo Stato italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge la sua attività senza fini di lucro;

il Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, regola l'attività pubblicistica dell'ENCI;

l'ENCI svolge il compito istituzionale di tutelare i cani di razza esercitando anche funzioni certificative. Il disconoscimento, senza motivazione oggettiva, delle funzioni di tutela delle razze in capo ad un'Associazione specializzata rappresenta un atto in palese contrasto con le finalità dello stesso ENCI e con le norme che lo stesso è chiamato ad applicare;

in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'ENCI ha revocato, senza alcuna motivazione né giustificazione, la tutela di quindici razze di segugi alla Società italiana Pro Segugio (SIPS);

il riconoscimento della SIPS come socio collettivo ENCI è avvenuto previa positiva valutazione dello statuto (art. 3 dello statuto dell'ENCI) in forza del quale il Consiglio direttivo concedeva anche il riconoscimento di «Associazione specializzata di razza» per razze allo stesso affidate (art. 21 statuto ENCI);

la decisione assunta è in contrasto con l'art. 20.2 del regolamento dell'ENCI stesso, che prevede che «i Soci collettivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio statuto ai prin-

cipi suesposti», in quanto la SIPS ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sulla base del regolamento attuativo dell'ENCI;

la revoca del riconoscimento incide sulla stessa qualifica di socio collettivo ENCI;

considerato che la decisione assunta dall'ENCI è, a giudizio dell'interrogante, in contrasto con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095 e con il decreto ministeriale dell'8 marzo 2005, n. 21203,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la correttezza e la conformità della revoca della tutela di quindici razze alla SIPS con lo statuto dell'ENCI, con il relativo regolamento di attuazione e con le norme tecniche in materia, anche alla luce del parere degli esperti del Ministero in merito allo studio per la valorizzazione delle razze e degli obiettivi di selezione presentati dall'Associazione cui è stata affidata la tutela delle quindici razze in oggetto e che hanno consentito di revocarne la tutela alla SIPS.

(4-00835)

(8 novembre 2006)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, concernente la delibera del Consiglio Direttivo dell'ENCI del 21 aprile 2006 diretta a riconoscere ed approvare la costituzione di una nuova associazione specializzata «Club italiano Bleu de Gascogne» per la tutela di 15 razze canine e contestualmente revocare la tutela per le stesse razze alla Società italiana *pro segugio* (SIPS), preme, innanzi tutto, evidenziare che l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana è un'associazione con personalità giuridica privata, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali limitatamente alla gestione del libro genealogico del cane di razza (regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, e decreto legislativo C.P.S. del 23 dicembre 1947, n. 1665).

Le associazioni specializzate di razza, al pari dei gruppi cinofili, sono soci collettivi dell'ENCI, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale.

Lo Statuto, all'articolo 7, comma 2, prevede che la qualità di associazione specializzata si perda quando venga a cessare l'attività della stessa o in presenza di uno statuto non adeguato oppure quando il numero dei soci sia inferiore a 50.

Lo stesso prevede che non possa essere riconosciuta più di una associazione specializzata per razza o gruppo di razze (articolo 21).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato a garantire la vigilanza tecnica sulla gestione del Libro Genealogico del cane di razza sulla base del disciplinare, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, e del complesso di norme tecniche derivate.

Nel quadro applicativo di detto disciplinare, il ruolo delle associazioni specializzate di razza è quello di collaborare con la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico alla definizione degli obiettivi

di selezione delle razze di propria pertinenza (articolo 10 Norme tecniche Libro Genealogico, approvate con decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 20894).

Nel caso specifico, la SIPS, associazione specializzata di razze da seguita, ha ottenuto il riconoscimento per la tutela dei cani delle razze da segugio operando fin dal 1955 in conformità ai principi ed alle finalità dello stesso ENCI e, come tale, socio collettivo dello stesso.

In ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 32, comma 2, del nuovo statuto ENCI, approvato con decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, la SIPS ha conservato il riconoscimento ed ha adeguato, in data 22 gennaio 2004, il proprio Statuto ai principi stabiliti dall'articolo 20, comma 2, del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENCI.

Successivamente, gli allevatori di alcune razze sono usciti dalla SIPS per costituire una nuova associazione «Club italiano Bleu de Gascogne»; Club già sezione della SIPS e che il 18 gennaio 2006 ha presentato istanza di riconoscimento all'ENCI con un proprio programma di tutela.

Sul *dossier*, presentato dal «Club italiano Bleu de Gascogne» e trasmesso dall'ENCI il 6 febbraio 2006, la SIPS, ha espresso parere negativo, in data 20 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto ENCI, in quanto il Regolamento delle verifiche zootecniche della stessa SIPS, approvato il 27 ottobre 2004 e ratificato dall'ENCI il 10 febbraio 2005, comprendeva già tutte le razze di cani da seguita su lepre, volpe, capriolo e cinghiale.

Al fine di evitare vuoti nell'organizzazione delle prove e delle verifiche zootecniche di tutte le razze da seguita, l'Amministrazione ha invitato l'ENCI, con nota del 5 ottobre 2006, ad un riesame, sia dal punto di vista giuridico che tecnico, della decisione di attribuire le competenze per il gruppo di razze canine da seguita a due diverse associazioni, invitando, altresì, l'Ente ad acquisire, se del caso, anche il parere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Stante la mancanza di qualsiasi iniziativa dell'ENCI, la SIPS il 6 novembre 2006 ha presentato ricorso al Tribunale di Milano avverso la delibera del Consiglio direttivo dell'ENCI del 21 aprile 2006.

Considerato che da successive comunicazioni dell'ENCI è emersa una contraddizione fra le pretese finalità di tutela delle razze canine vantata dall'Ente medesimo e gli strumenti utilizzati, in quanto gli stessi hanno di fatto condotto dall'aprile 2006 ad oggi ad una totale assenza di regolamentazione per le razze canine in questione, ed alla luce della delibera della Commissione Tecnica Centrale del febbraio 2002, il Ministero, per il caso specifico, con nota diretta all'ENCI del 1° dicembre 2006, ha sottolineato che, allo stato attuale, tutte le razze da seguita restano tutelate dalla SIPS in quanto sono comunque applicabili i regola-

menti delle verifiche zootecniche predisposti dalla stessa SIPS, già in vigore e peraltro ratificati dall'ENCI il 10 febbraio 2005.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

(4 gennaio 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il 2 maggio 2006, con prot. 2254, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno ha protestato contro l'ANAS per il ritardo che frapponne alla firma dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto della presa in carico della strada provinciale di Forca Canapine, tra i comuni di Arquata e Spoleto;

che, qualora detto atto non fosse firmato entro l'8 maggio 2006, data di convocazione della Conferenza dei servizi da parte della Provincia di Ascoli per le decisioni conseguenti, la stessa Provincia ha minacciato di chiudere l'importante arteria viaria di collegamento, con grave pregiudizio per gli automobilisti e l'economia dei territori delle due regioni interessate Umbria e Marche;

che, pur prendendo atto delle responsabilità della Provincia di Ascoli, che per anni non ha fatto un'idonea manutenzione stradale fino a portare la situazione all'attuale degrado, nella convinzione che sarebbe passata in capo allo Stato così come avvenuto il 1° aprile 2006, non si possono procrastinare ulteriori interventi a causa di ritardi negli adempimenti burocratici concernenti il trasferimento di competenze sulla stessa strada di Forca Canapine dalla Provincia allo Stato,

si chiede di conoscere:

quali ragioni stiano ritardando la presa in carico da parte dell'ANAS della strada di Forca Canapine, di collegamento interregionale tra i due comuni di Arquata del Tronto e Spoleto;

se nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2004 e del 2 febbraio 2006, con i quali le competenze di che trattasi sono trasferite dalle Province allo Stato, siano stati individuati idonei stanziamenti per far fronte ai lavori di somma urgenza concernenti la garanzia di sicurezza all'ordinario flusso di traffico veicolare;

se siano stati già predisposti, da parte dei competenti uffici ANAS che dovranno intervenire per la soluzione dei ben noti problemi, progetti e finanziamenti per rendere ancora fruibile il tratto di strada di che trattasi.

(4-00004)

(4 maggio 2006)

RISPOSTA. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2006 ha provveduto alla rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Puglia ed Umbria a se-

guito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale stabilendo la data del trasferimento al 1° aprile 2006.

Con verbale del 14 luglio 2006 è avvenuta la consegna della strada n. 230 «di Forca Canapine» da parte della Provincia di Ascoli Piceno ad ANAS s.p.a..

Il ritardo rispetto alla data prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006 è stato determinato dal protrarsi dei chiarimenti intercorsi tra i diversi enti locali e l'ANAS s.p.a. in merito alle modalità operative del trasferimento dei tratti di strada delle quattro regioni interessate dal predetto decreto.

L'ANAS fa conoscere, difatti, che già all'atto della consegna le condizioni manutentorie dell'infrastruttura stradale risultavano estremamente precarie tali da giustificare dei sopralluoghi da parte della società medesima. Tali sopralluoghi hanno evidenziato la necessità di effettuare manutenzione straordinaria ed adeguamenti alla normativa vigente delle opere d'arte insistenti sulla strada.

Per quanto concerne gli eventuali stanziamenti atti a far fronte ai lavori di somma urgenza, si precisa che il Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale non ha ancora potuto provvedere alla rideterminazione del trasferimento delle risorse finanziarie in quanto è in attesa degli ultimi verbali di consegna relativi ad una strada della Regione Campania e a due tratti di strade provinciali della Regione Umbria.

Si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il federalismo amministrativo ha precisato che sebbene il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere all'assegnazione dei fondi solo a seguito dell'avvenuto trasferimento dei beni, laddove la predetta assegnazione dovesse avvenire in tempi differiti, l'imputazione delle somme decorrerà, in ogni caso, dalla data di trasferimento delle relative tratte stradali.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 gennaio 2007)

COSSIGA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che non esiste alcuna norma di legge che proibisca la somministrazione di denaro o altre utilità da parte delle Forze di polizia a giornalisti o collaboratori iscritti all'Ordine dei giornalisti,

si chiede di sapere se il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, diretto dal prefetto De Gennaro, ritenga o meno di proseguire nella corresponsione di denaro ed altre utilità a due ben noti giornalisti, anche dopo che è stato raggiunto, anche per il loro forte

impegno, con la sostituzione del direttore del SISMI, l'obiettivo di questi leciti foraggiamenti.

(4-00970)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Onorevole senatore, prima di rispondere all'interrogazione in oggetto, di cui allego il testo, desidero esprimere il mio più vivo rammarico per l'equivoco causato dalla pubblicazione sul quotidiano «la Repubblica» della precisazione fornita dal Direttore dell'Ufficio relazioni esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a seguito dell'articolo «Cossiga accusa Amato chiarisca».

Non ho mai pensato che quelle poche righe, indirizzate al giornale per la richiesta da esso stesso avanzata, potessero in alcun modo valere o essere intese come risposta alla Sua interpellanza. Ma se questa è stata l'impressione me ne scuso sinceramente, rinnovando i sensi di un'antica amicizia e della mia affettuosa deferenza.

Passando al merito del quesito, La informo che il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con nota del 27 novembre 2006, mi ha confermato quanto anticipato verbalmente, cioè che mai né da parte sua, né da parte di personale o uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono state corrisposte a giornalisti, per le finalità adombrate nell'interrogazione, somme di denaro od altre utilità.

A corredo di questa comunicazione, il prefetto De Gennaro mi ha fornito un elenco nominativo di tutte le collaborazioni, continuative e saltuarie, fornite da giornalisti professionisti o pubblicitari agli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Da questo quadro risulta, in primo luogo, che al sito *Internet* della Polizia di Stato collabora, per gli articoli di attualità, un giornalista professionista con incarico annuale. In precedenza ci si avvaleva anche di un pubblicitario il cui contratto, scaduto il 31 dicembre 2006, non è stato rinnovato.

La rivista «Polizia Moderna» si è avvalsa, dal 2001 ad oggi, di nove consulenti con incarichi di collaborazione continuativa, retribuiti dal Fondo assistenza del personale della Polizia di Stato, editore della rivista. La rivista pubblica inoltre articoli di altri giornalisti retribuiti di volta in volta. Anche di queste collaborazioni mi è stato fornito un elenco nominativo. Né in questo né nel precedente elenco figurano nomi dei giornalisti ai quali fa implicito riferimento la Sua interrogazione.

Aggiungo per completezza che nell'ambito delle iniziative di comunicazione del Piano operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» 2000/2006 fu inizialmente acquisita, dal 15 giugno al 15 dicembre 2004, la consulenza di un pubblicitario. Successivamente, si è stipulato un contratto con un'associazione temporanea di imprese che prevedeva, tra l'altro, servizi relativi alla redazione dello specifico sito *Internet* «sicurezza sud» e di una pubblicazione bimestrale. Per lo

svolgimento di tali attività, l'associazione temporanea di imprese utilizza giornalisti che contrattualizza direttamente.

Sempre nell'ambito del Piano operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» è stata affidata alla società editrice ASMI la redazione di una rivista bimestrale dal titolo «Radio Karika». Anche in questo caso, è la società a contrattualizzare direttamente i giornalisti. Lo stesso dicasi per la collaborazione con la RAI finalizzata alla realizzazione di una trasmissione notturna dal titolo «RAI LIFE» e per la produzione di una trasmissione a tema su un canale SKY.

Onorevole Senatore, come Lei ben sa, la risposta scritta non consente all'interrogante di replicare ma se, come mi auguro, gli elementi qui forniti Le consentiranno di ritenersi soddisfatto, sono certo che la Sua esperienza Le suggerirà il modo migliore per comunicarlo.

Il Ministro dell'interno

AMATO

(13 dicembre 2006)

COSSIGA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

è da tempo disponibile una tecnologia, che possiamo definire matura, denominata Wi-Max, simile, per funzionalità, al sistema Wi-Fi, ma molto più potente per larghezza di banda ed estensione della copertura (il Wi-Fi può arrivare a 100 metri, il Wi-Max fino a 100 chilometri);

tale sistema può consentire l'accesso ad *Internet* a banda larga in modalità *wireless* in ampie zone di territorio indipendentemente dalle condizioni orografiche, superando in tal modo le difficoltà di cablatura *wired* e i relativi esorbitanti costi, garantendo omogeneità di copertura e possibilità di utilizzo anche nelle condizioni più difficili;

aggiunto che:

questa tecnologia consentirebbe di superare il problema «dell'ultimo miglio» e quindi favorire la concorrenza fra nelle telecomunicazioni;

i nuovi servizi a banda larga come TV ed *Internet* veloce, trasmissione dati fra macchine remote, eccetera, costituiscono quell'insieme intermediale che è alla base della convergenza tra le varie forme di comunicazione, in particolare tra la comunicazione fissa e quella mobile che è fondamentale per lo sviluppo futuro delle nuove tecnologie;

la tecnologia Wi-Max consentirà lo sviluppo anche di una nuova forma di telefonia mobile basata sul sistema Voice over IP;

in Italia al momento sono in corso solo alcune sperimentazioni con il sistema Wi-Max;

le licenze per un utilizzo a livello nazionale di detta tecnologia non sono ancora state assegnate a differenza di ciò che è già avvenuto in molti paesi europei;

le frequenze del Wi-Max sono ancora impegnate dal Ministero della difesa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per favorire al più presto la liberazione delle frequenze; per concedere al più presto le licenze a livello nazionale per l'uso della tecnologia Wi-Max, con il preciso scopo di ridare slancio alla concorrenza a favore dei consumatori, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, per ridurre l'ormai annoso problema del *digital divide*.

(4-00051)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le frequenze che saranno, in un prossimo futuro, utilizzate per la tecnologia Wi-Max sono attualmente impiegate dal Ministero della difesa secondo quanto stabilito dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002).

La gamma di frequenze da considerare per l'introduzione di tecnologie di tipo BWA (*Broadband Wireless Access*) – tra cui rientra la tecnologia denominata Wi-Max – è quella dei 3500 MHz (3400-3600 MHz) nella banda a 3.5 GHz che è ancora in fase di standardizzazione ed armonizzazione in ambito internazionale ed, in particolare, in sede europea CEPT (Conferenza europea poste e telecomunicazioni) ed ETSI (Istituto europeo standardizzazione telecomunicazioni).

Tale fase dovrebbe concludersi all'inizio del prossimo anno con l'adozione di una decisione, attualmente ancora in corso di definizione (Draft ECC Decision on «Availability of Frequency Bands between 3.400-3.800 MHz for the Harmonised Implementation of Broadband Wireless Access Systems»).

Il processo di armonizzazione in parola prevede, in linea con gli orientamenti comunitari, che le frequenze non possano essere designate per una singola tecnologia, ma che debbano essere armonizzate con il principio della neutralità tecnologica, e su tale base sono in corso i lavori a livello europeo.

In alcuni Paesi europei la tecnologia denominata Wi-Max, benché non perfettamente standardizzata ed armonizzata, è stata introdotta anticipatamente come estensione delle tecnologie cosiddette punto multipunto; in tal caso le frequenze erano già disponibili per applicazioni civili ovvero per il cosiddetto *wireless local loop*, che non ha riscosso un adeguato successo tecnologico e commerciale nella gamma dei 3.500 MHz.

In tale contesto il Ministero delle comunicazioni ha da tempo attivato dei contatti con il Ministero della difesa affinché la banda in questione possa essere utilizzata per scopi civili, tenendo presente che la scelta europea di far operare il sistema Wi-Max nella banda 3,4-3,6 GHz da tempo destinata – ed impiegata – all'utenza militare per la trasmissione dati e, soprattutto, per la radio-localizzazione di velivoli da parte della catena *radar* della Difesa aerea nazionale, impone una analisi puntuale della compatibilità elettromagnetica tra tali utilizzi ed il sistema Wi-Max.

A tale scopo è stato condotto un piano di sperimentazione in alcune zone del territorio nazionale, peraltro ancora in atto, finalizzato a definire i livelli di compatibilità in situazioni di condivisione dello spettro elettromagnetico.

Nel contempo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, anche sulla base dei contatti intercorsi con il Ministero delle comunicazioni, una consultazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006) intesa oltre che ad acquisire elementi di informazione e documentazione utili al fine della predisposizione di un quadro regolamentare, anche a verificare la presumibile necessità di limitare l'accesso alla banda in argomento.

Le risultanze della consultazione, che durerà 60 giorni, nonché lo sforzo del Ministero delle comunicazioni per trovare una soluzione per la liberazione della banda di frequenze in esame da parte del Ministero della difesa potranno consentire un'accelerazione nella definizione delle regole e, di conseguenza, un avvio in tempi brevi del servizio Wi-Max.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(27 dicembre 2006)

CURSI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», all'articolo 6, comma 1, stabilisce che «con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata viene promossa, oltre all'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche l'omogeneizzazione e standardizzazione dell'organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali;

il successivo articolo 10, al comma 3, stabilisce che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini del trapianto»;

i provvedimenti menzionati, cui la legge rimanda, non risultano ad oggi emanati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione dei suddetti provvedimenti;

considerata l'importanza e la delicatezza dell'argomento in oggetto, se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere sollecitamente ai sensi di quanto stabilito dalla legge 219 del 2005.

(4-00474)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – La legge 21 ottobre 2005, n. 219, «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», ha ridisegnato l'architettura complessiva del sistema trasfusionale nazionale, prevedendo una serie di atti attuativi, articolati e spesso interdipendenti tra loro.

In particolare, le Regioni sono state chiamate ad esprimersi in ordine alla individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali (articolo 6, comma 1 lettera c)).

Con riferimento a quanto richiesto nell'atto parlamentare, deve essere precisato che soltanto nel marzo 2006 sono state avviate iniziative per conoscere le strutture regionali individuate che, in base al citato articolo, debbono garantire il coordinamento.

Le risposte pervenute in tempi diversi nei mesi successivi hanno consentito l'inizio delle procedure per la predisposizione dell'accordo previsto dallo stesso articolo; l'Accordo sancito tra Ministero e Regioni ha provveduto a ripartire tra le Regioni i fondi destinati a sostenere gli oneri per l'impianto di dette strutture (3.500.000 euro per l'anno 2005).

Contestualmente all'individuazione delle suddette strutture, è stato chiesto alle Regioni di esprimersi anche in ordine alla designazione dei responsabili delle medesime, al fine di provvedere alla composizione della Consulta Tecnica Permanente per il sistema trasfusionale, prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 219/2005.

Analoga richiesta è stata rivolta, inoltre, alle altre componenti della Consulta (Società Scientifiche di settore, Associazioni dei donatori volontari di sangue e Associazioni dei pazienti); con decreto ministeriale del 23 ottobre 2006 è stato istituito l'organo consultivo, i cui lavori sono già iniziati.

Con decreto del Ministro della salute del 7 novembre 2006 è stato nominato il Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS), dott. Giuliano Grazzini.

Con il decreto del Ministro della salute del 10 novembre 2006, attualmente in registrazione presso gli organi di controllo, è stata disciplinata la rappresentanza delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue all'interno del Comitato Direttivo del C.N.S. (articolo 12, comma 2).

Ai fini della definizione del provvedimento di istituzione del Centro Nazionale Sangue si è in attesa di acquisire i nominativi dei rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue, per la composizione del citato Comitato.

Relativamente ai quesiti posti nell'atto parlamentare sul presunto ritardo nell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 10, comma 3, della legge citata, quanto sopra illustrato evidenzia come il Ministero, nell'attuale assetto governativo, si sia impegnato fin dall'inizio a realizzare il percorso necessario a dare attuazione alla legge stessa.

Il disposto dei due articoli citati, peraltro, presuppone la formale istituzione e la concreta operatività del Centro Nazionale Sangue, che fra le numerose e complesse funzioni che è chiamato a svolgere deve emanare linee guida relativamente al modello organizzativo e all'accreditamento delle strutture trasfusionali e per il finanziamento delle attività trasfusionali (articolo 12).

È, pertanto, obiettivo preciso del Ministero «accelerare» il suddetto percorso allo scopo di pervenire, nei tempi più brevi possibili, alla realizzazione di una disciplina del settore in esame corrispondente, oltre che al disposto normativo, anche ai bisogni dell'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(10 gennaio 2007)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Risulta all'interrogante:

che dopo un lungo periodo di quiete, nella provincia di Brindisi, ma soprattutto nel capoluogo, sono riemersi fenomeni criminali legati a furti, incendi e danneggiamenti a scopo di estorsione;

che, pertanto, appare quanto mai necessario che tali fenomeni vengano adeguatamente contrastati non solo attraverso l'azione encomiabile che le Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza) già esercitano, ma anche attraverso il rispetto da parte degli Istituti di vigilanza, ivi operanti, di tutte quelle norme e prescrizioni previste per ottimizzare la loro funzione sul territorio di competenza;

che, con nota del 26 ottobre 2004, la Questura di Brindisi trasmetteva agli istituti di vigilanza operanti sul territorio provinciale il nuovo regolamento, la cui decorrenza sarebbe andata in vigore a far data dal 1° novembre 2004;

che giova ricordare come gli istituti di vigilanza siano tenuti ad attivare, nel territorio della provincia per la quale sono in possesso di autorizzazione, una sede provvista dei mezzi tecnici necessari alla gestione degli interventi necessari: apparati radio, automezzi e soprattutto la centrale operativa;

che dall'esame dei vari pronunciamenti giudiziari relativi alla obbligatorietà del requisito della centrale operativa si desume che «nonostante l'utilizzo della centrale operativa posta in sede diversa da quella ove si svolge l'attività non abbia comportato pregiudizi per il servizio svolto, tutto ciò è irrilevante in quanto il rispetto delle norme e dei principi che regolano la materia non può essere condizionato da valutazioni di

merito, quali gli eventuali pregiudizi arrecati al servizio svolto dalla circostanza della non coincidenza della sede della centrale operativa con quella della sede in cui l'Istituto di vigilanza svolge la propria attività», con ciò ribadendo il principio della obbligatorietà della centrale operativa nella sede dove l'istituto svolge l'attività;

che da alcune segnalazioni si evincerebbe che nella città di Brindisi opererebbe un istituto, di dimensione sicuramente non secondarie, formalmente in regola con tali prescrizioni, sostanzialmente in palese violazione con le medesime, in quanto la presunta centrale operativa sarebbe priva di organizzazione, uomini e mezzi, e quindi mendace sarebbe la dichiarazione dell'assolvimento di tale obbligo;

che tutto ciò, se accertato, determinerebbe situazioni lesive del principio della concorrenza leale nonché, oltre alle citate violazioni di legge, un'insufficiente azione riferita ai compiti istituzionali, con conseguenze gravi sull'ordine e la sicurezza pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia opportuno richiedere agli organismi localmente competenti puntuali verifiche al riguardo, al fine di ripristinare, ove violate, le necessarie condizioni di legalità.

(4-00908)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. – Il problema sollevato nell'interrogazione riguarda due istituti di vigilanza privata attivi nella provincia di Brindisi che, negli anni scorsi, facevano viceversa capo a centrali operative ubicate in quella di Lecce, dove gli stessi svolgevano e, tuttora, svolgono attività di vigilanza in conformità a licenza rilasciata da quella Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Proprio a conclusione di una verifica finalizzata ad accertare l'attivazione delle centrali operative da parte degli istituti di vigilanza nel territorio della provincia dove svolgono l'attività, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Brindisi ha adottato, il 15 dicembre 2003, un provvedimento di diffida con cui ha invitato entrambi gli istituti di vigilanza ad attivare una centrale operativa nella provincia brindisina.

Nel provvedimento in parola era stato evidenziato come tale adempimento costituisca l'elemento fondamentale per la valutazione del requisito della cosiddetta «capacità tecnica» previsto dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, la Prefettura di Brindisi ha riferito che, a seguito dell'atto di diffida, uno dei due istituti ha regolarmente ottemperato alla prescrizione, realizzando nella provincia in parola una sala operativa autonoma e autosufficiente rispetto a quella operativa nella sede di Lecce.

La idoneità sotto il profilo tecnico, organizzativo e funzionale, nonché la sua autonomia rispetto alla sede di Lecce sono state verificate da operatori della Questura di Brindisi durante un apposito sopralluogo tecnico effettuato il 23 giugno 2006.

Viceversa, l'altro istituto non ha dato esecuzione a detta intimazione e, conseguentemente, l'Ufficio territoriale del Governo di Brindisi ha emesso, in data 13 marzo 2004, un ulteriore atto di diffida.

Avverso entrambi, l'istituto di vigilanza privata inadempiente ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che ha accolto, con ordinanza del 7 aprile 2004, la domanda cautelare presentata.

Al contrario, il Consiglio di Stato ha espresso un differente orientamento giurisprudenziale, accogliendo l'appello della Prefettura di Brindisi avverso la citata pronuncia incidentale del TAR.

Ciò nonostante, l'adito giudice amministrativo di primo grado, con sentenza del 1° dicembre 2004, ha confermato nel merito il proprio indirizzo ed ha annullato gli impugnati provvedimenti di diffida. Ciò in quanto ha ritenuto fondate le argomentazioni addotte in sede di gravame circa l'eccepta illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere e per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Contro detta pronuncia, la Prefettura di Brindisi, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato che non si è ancora pronunciato nel merito.

Al di là dell'esito di questo delicato contenzioso, che consentirà comunque di delineare l'orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di secondo grado in merito alla fattispecie oggetto del gravame amministrativo in questione, le autorità competenti restano ovviamente impegnate a garantire, attraverso i controlli del caso, l'efficienza, la professionalità e la legittimità delle attività di vigilanza espletate da istituti privati, all'uopo autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ciò, soprattutto, alla luce dell'attuale contesto politico in cui le nuove vedute del ruolo della cosiddetta «polizia sussidiaria» tendono a valorizzare, sia pure in ambiti ben definiti, il contributo che gli istituti di vigilanza privata possono garantire per il mantenimento di più elevati livelli di sicurezza.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(1° dicembre 2006)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la RAI Radiotelevisione italiana ha autorizzato le riprese televisive degli eventi verificatisi durante il G8 di Genova nel luglio 2001 e le immagini registrate sono state raccolte e montate per la realizzazione del film «Bella Ciao»;

il Direttore di Raidue, Carlo Freccero, ha chiesto inutilmente alla RAI che il film fosse messo in onda nel palinsesto RAI, utilizzandolo nell'ambito di un'apposita trasmissione introdotta da un dibattito di alto li-

vello tra giornalisti ed esperti di diversificato orientamento politico-culturale e seguita da ulteriore approfondimento;

nella conferenza stampa del Presidente Zaccaria in data 26 luglio 2001, organizzata per la presentazione della programmazione RAI per l'autunno, Freccero ha annunciato uno speciale «Stracult» in tarda serata con la proiezione del film. Poco tempo dopo la conferenza, il film, dopo essere stato visionato dallo *staff* della Direzione generale, è stato sospeso ufficialmente;

numerose sono state le richieste di cessione dei diritti, pervenute alla RAI da parte di società di distribuzione cinematografica, dopo che il film era stato proiettato al Festival di Torino, nell'ottobre 2001, e al Festival di Cannes, nel maggio 2002, su autorizzazione del direttore di Raidue;

per evitare il ripetersi di eventi simili, la RAI ha emesso successivamente una circolare, detta anche «Leggina Bella Ciao», in cui si è precisato che tutti i filmati RAI, per essere proiettati a manifestazioni, rassegne o *festival*, devono avere l'autorizzazione della stessa Direzione generale;

nel 2002 RAI Trade ha inoltrato le richieste di commercializzazione avanzate dalle società di distribuzione cinematografica all'Ufficio degli affari legali, che ha risposto sottolineando diversi problemi che ne impedivano la commercializzazione, tra cui la colonna sonora che accompagnava il film, i cui testi musicali non erano accompagnati dall'autorizzazione che dovrebbe essere rilasciata dagli autori prima della proiezione o messa in onda del prodotto;

gli autori del film «Bella Ciao», onde evitare problemi con la SIAE per la colonna sonora del film, hanno autorizzato la sostituzione delle musiche con altre, di cui la RAI ha già acquisito i diritti, ed hanno ottenuto il nulla osta per la commercializzazione dall'Ufficio degli affari generali della RAI;

il film «Bella Ciao» è stato proiettato nel luglio 2002 al Festival di Genova e dal Comitato per l'Ulivo «Informazione e Diritti» di Roma a titolo gratuito e per finalità esclusivamente culturali;

durante la XIV legislatura è stata presentata l'interrogazione 4-02443 riguardo alla quale la Rai, con nota per lo *staff* della Direzione generale, ha osservato che, in merito alla possibilità di un'eventuale commercializzazione dell'intero prodotto, tra vari problemi di carattere giuridico, vi erano dei vincoli sulla commercializzazione delle immagini girate dalla società cooperativa Candida e da Uliano Paolozzi Balestrino. Le due società hanno fatto pervenire alla RAI una dichiarazione con la quale limitavano l'utilizzo del prodotto alla sola diffusione televisiva e *non theatrical*, restando esclusa la distribuzione *homevideo* o equipollente;

inoltre, dalla nota si evinceva come non fosse opportuna la commercializzazione del prodotto in quanto quest'ultimo forniva una lettura degli eventi suggerita da chi aveva confezionato il prodotto e che pertanto, come si legge dalla nota, il prodotto fosse: «...gravido di possibili conseguenze sia sul piano reattivo da parte dei soggetti e degli organismi sta-

tuali così pesantemente additati alla pubblica esecrazione, sia sul piano dell'interferenza con gli accertamenti, le verifiche e le valutazioni che le Autorità giudiziarie ed amministrative all'uopo deputate stanno conducendo» ed inoltre, proseguiva la nota: «L'effetto già grave di influenza distorsiva sulla pubblica opinione nel caso in cui il filmato fosse trasmesso tal quale sulle reti del servizio pubblico, più grave si rivelerebbe nell'ipotesi in cui il filmato medesimo fosse diffuso o fatto diffondere all'estero accreditando presso l'opinione pubblica internazionale un'immagine decisamente e immotivatamente negativa del nostro Paese»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia informato sui fatti e sugli accadimenti esposti nelle premesse;

se non intenda assumere iniziative che possano contribuire alla risoluzione del problema relativo all'autorizzazione, da parte della Direzione generale della RAI e di RAI Trade, per la commercializzazione del film-documentario «Bella Ciao», come da numerose richieste pervenute, e per la diffusione *non theatrical* avanzate da *festival*, associazioni, sindacati e da diversi assessorati alla cultura di numerosi Comuni italiani;

se, comunque, non intenda intervenire affinché il film possa essere trasmesso dalla stessa RAI Radiotelevisione italiana nell'ambito del suo palinsesto televisivo.

(4-00280)

(10 luglio 2006)

MALABARBA, SALVI, BULGARELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la Rai, dopo aver autorizzato la produzione del film «Bella Ciao», girato a Genova nel luglio 2001, presentato al Festival del Cinema di Torino 2001, al Festival di Cannes 2002, al Genova Film Festival 2002 e in altre sedi, non ha ritenuto opportuno commercializzare il film;

le stesse risposte fornite dalla Rai all'interrogazione parlamentare del sen. Cesare Salvi del 19 giugno 2002 proprio sulla mancata commercializzazione del film non sembrano, a giudizio degli interroganti, motivate da reali problemi di diritti, che notoriamente nel mondo del cinema e della televisione sono sempre sorpassabili, quanto da una diretta pressione del Governo sulla Direzione aziendale;

la stessa Direzione affari legali della Rai ha ritenuto che «le richieste di utilizzazione in sede cinematografica e *home video* da parte di terzi distributori non possono, allo stato, trovare positivo riscontro, stante l'esistenza di vincoli che attualmente gravano sul prodotto audiovisivo e che limitano l'utilizzazione dello stesso alla sola sede televisiva»;

la vera natura della censura del film è stata dichiarata dalla Rai stessa indicando che «la giustapposizione dei brani filmati ricavati dal materiale acquisito *ab extra* e reperito negli archivi aziendali risponde alla tesi ben precisa di indicare nella Polizia di Stato e nei Carabinieri, quali bracci operativi del Governo, i responsabili dei gravi disordini verificatisi

a Genova in occasione del G8 dello scorso anno e dell'imatura morte del giovane Carlo Giuliani»;

proprio alla luce delle indagini delle Autorità competenti, oggi il filmato appare come un prodotto televisivo degno del ruolo di informazione e denuncia che dovrebbe sempre caratterizzare il servizio pubblico affidato alla Rai, a prescindere dai Governi in carica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni che, a cinque anni di distanza dai fatti di Genova, impediscono ancora alla Rai di trasmettere, almeno in sede televisiva, il film «Bella Ciao»;

quali iniziative intenda adottare affinché sia impedita ogni tipo di censura all'interno dell'azienda pubblica radiotelevisiva.

(4-00232)

(4 luglio 2006)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno ricordare che non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la programmazione televisiva.

Come è noto, infatti, la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi vigilando sul loro contenuto ed adottando, qualora se ne manifesti la necessità, le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.

Da parte sua il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto, fra l'altro, ad assicurare, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione della medesima società.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto fatto presente nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la società Rai la quale ha precisato che il film «Bella ciao» prodotto a suo tempo da Raidue, è stato trasmesso dalla terza rete televisiva dopo che quest'ultima aveva chiesto ed ottenuto dalla direzione di Raidue di poter mandare in onda il film in parola nell'ambito della programmazione di Fuori Orario.

La proiezione del film è avvenuta il giorno venerdì 28 luglio 2006 in apertura del predetto programma.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(27 dicembre 2006)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

si sono verificati recentemente in varie parti d'Europa numerosi casi di anemia infettiva equina;

in Italia risulterebbero già presenti 13 focolai, in varie regioni, che hanno portato alla morte di alcuni puledri;

in Toscana opera una società autorizzata dal Ministero della salute alla produzione di sangue e derivati per la produzione di plasma destinato all'uso esclusivamente *in vitro*;

in questi giorni si associa l'esplosione della malattia, che spesso è mortale per il cavallo, in varie parti di Europa con l'incrocio, evidentemente del tutto illegale, di un traffico di plasma derivante da salassi di cavalli destinati al macello, provenienti dalla Romania (paese in cui l'anemia infettiva equina è considerata endemica), che prima di essere macellati vengono dissanguati per questo ignobile traffico;

l'interrogante è a conoscenza del fatto che il Ministero della salute ha già attivato gli Assessorati regionali alla sanità e che sono in corso numerose verifiche, tenendo presente che, se questi dati venissero confermati, saremmo di fronte ad una situazione di grave pericolo per tutto ciò che ruota intorno al mondo del cavallo, per competizione o amatoriale, ma anche a possibili rischi per i consumatori di carne;

in Italia ormai da 10 anni è stato sospeso il *test* di Coggins, unico strumento per valutare la positività di eventuali animali infetti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze:

di emanare una direttiva di urgenza di controllo sanitario, al fine di limitare l'accesso in Italia solo ad animali dotati di libretto di riconoscimento e dei risultati del *test* di Coggins,

di riattivare il *test* di Coggins, così come effettuato fino al 1994, su tutti gli allevamenti di cavalli, associazioni di razza, circoli ippici, ippodromi, maneggi e agriturismi;

di attivare immediatamente l'anagrafe equina;

di chiedere verifiche e certezza sul consumo di eventuale carne equina infetta, considerando che la malattia ha un periodo finestra di circa 60 giorni.

(4-00488)

(19 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Accesso in Italia degli equidi: le importazioni di equidi dai Paesi terzi nell'Unione europea, e quindi in Italia, sono disciplinate da apposita normativa di derivazione comunitaria; è un settore interamente armonizzato in ambito comunitario, e tutte le misure restrittive vengono adottate, se ritenuto necessario, dalla Commissione europea.

Relativamente ai cavalli provenienti dalla Romania, la citata Commissione ha adottato, a partire dal 2005, una specifica decisione che prevede che ogni partita di equidi a destino venga sottoposta da parte dei Ser-

vizi veterinari delle AUSL a controlli documentali, d'identità (lettura del *microchip*) e a prelievi di sangue per l'effettuazione di esami sierologici di controllo, in particolare per l'anemia infettiva. In ogni caso tra i requisiti di ordine sanitario richiesti dal provvedimento comunitario è inclusa la preventiva esecuzione per gli animali, prima della loro partenza, del *test* di laboratorio (Coggins), idoneo a verificare l'assenza dell'infezione dal virus dell'anemia infettiva degli equini.

Si sottolinea che per l'Italia vengono importati dalla Romania soltanto equidi da macello i quali, proprio perché destinati direttamente alla macellazione, non possono certo rappresentare un concreto rischio per la diffusione della malattia.

Riattivazione del *test* di Coggins: le caratteristiche della malattia, i *pattern* di trasmissione, nonché la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, hanno evidenziato l'inefficienza, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, del piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria.

Pertanto, è attualmente alle valutazioni del Ministero uno schema di provvedimento, da concertarsi con le Regioni e Province autonome nonché con le associazioni ed enti ippici, che introduce sul territorio nazionale un piano di sorveglianza straordinario su tutti gli equidi, finalizzato ad ottenere il monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale; detto piano prevede, tra l'altro, l'effettuazione obbligatoria su tutti gli equidi delle prove diagnostiche per l'anemia infettiva (Coggins test).

Anagrafe equina: si condividono, secondo quanto richiesto nell'atto parlamentare, la necessità e l'urgenza dell'attivazione dell'anagrafe equina e si sottolinea che la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», che all'articolo 8, comma 15, dispone che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nonostante il profilo di urgenza che giustificò l'adozione del decreto-legge, solo con l'attuale compagine governativa, è stato emanato il decreto del suddetto Ministro di concerto con il Ministro della Salute, in data 5 maggio 2006 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2006, con il quale sono stabilite le linee guida alle quali deve uniformarsi l'UNIRE per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina. Il decreto non è ancora applicabile sotto il profilo tecnico, richiedendo la definizione del manuale operativo la cui emanazione è prevista entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto citato (articolo 6, comma 2).

Va, inoltre, precisato che qualsiasi provvedimento di natura sanitaria, anche se emanato in tempo utile dal Ministero, sarebbe di fatto inapplicabile in mancanza dei presupposti per una corretta identificazione e registrazione delle aziende e degli animali.

Verifiche e certezza sul consumo di carne equina: anche se l'anemia infettiva non ha implicazioni zoonosiche, nel caso l'equide sia destinato al macello, deve essere scortato da idoneo certificato sanitario ed essere sot-

toposto dal veterinario ufficiale a visita *ante e post-mortem*, finalizzate entrambe, tassativamente, ad escludere l'ammissione al consumo umano di carni non salubri.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(12 gennaio 2006)

DIVINA. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

in molte regioni italiane il periodo delle raccolte agricole rappresenta un momento di forte presenza di manodopera straordinaria;

in base alle vigenti disposizioni, il datore di lavoro che volesse avvalersi di personale straniero per tali attività, deve chiedere ed ottenere il nulla osta da parte delle questure che, a loro volta, devono richiedere i visti d'ingresso per i lavoratori alle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane nei rispettivi Paesi d'origine;

in particolare in Trentino si è già nella fase della raccolta delle mele, e le aziende agricole interessate hanno già da mesi inoltrato le domande per ottenere i permessi d'ingresso dei lavoratori stagionali, ma le uniche domande che risultano ancora inevase riguardano cittadini provenienti dalla ex-Jugoslavia e precisamente tutte le domande indirizzate all'Ambasciata italiana a Belgrado,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni per le quali l'Ambasciata italiana a Belgrado sia in pesante ritardo nell'evadere le pratiche inviate, causando conseguentemente gravi danni economici a tutte le aziende agricole che attendono tali visti per iniziare l'attività di raccolta della produzione del corrente anno.

(4-00504)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Nei mesi di agosto e settembre 2006 sono state presentate all'Ambasciata d'Italia a Belgrado 200 domande di visto d'ingresso per lavoro stagionale. Le relative pratiche risultano tutte regolarmente evase, con tempi di trattazione ristretti, per quanto riguarda gli adempimenti di competenza della rappresentanza diplomatica interessata.

I ritardi, cui si riferisce l'interrogante, hanno un duplice ordine di motivazioni, peraltro non imputabili all'Ambasciata d'Italia a Belgrado. Da un lato la Provincia di Trento non ha ancora aderito al sistema informatico degli Sportelli Unici per l'Immigrazione (S.U.I.), che riduce notevolmente i tempi per il rilascio dei visti in oggetto.

Dall'altro, la predetta Provincia non si è ancora conformata alla richiesta del Ministero, diramata dal Dicastero dell'Interno alle istanze interessate con nota n. 1479/2.1.7 del 13 giugno 2005, affinché i prescritti nulla osta vengano in ogni caso trasmessi d'ufficio, via fax, alle compe-

tenti rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari. Ciò ha obbligato l'Ambasciata in parola – l'unica peraltro dell'intera rete diplomatica e consolare ad essere tenuta alla verifica di tutti i nulla osta ricevuti – a richiedere, per ciascuna delle 200 domande di visto, conferma del rilascio dei nulla osta alla Questura di Trento, i cui tempi di risposta sono stati nel mese di agosto più lunghi di quelli registrati a settembre.

Una volta acquisita l'autorizzazione, l'Ambasciata rilascia il visto in un giorno.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(21 dicembre 2006)

DONATI. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che: durante il Palio di Ferrara che si è svolto il 28 maggio 2006 si sono feriti gravemente tre cavalli, due dei quali sono stati poi abbattuti. La corsa è stata effettuata su un percorso che lo stesso Sindaco del capoluogo emiliano ha giudicato pubblicamente inadatto, e con cavalli troppo veloci, oltre che su un fondo sconnesso;

durante la prova del Palio di Floridia (Siracusa), svoltasi cinque giorni dopo, è morto un cavallo in una corsa effettuata su un percorso urbano assolutamente inadatto, poiché non coperto da uno strato morbido di terriccio, ma direttamente sulla strada asfaltata con un nuovo strato di bitume;

il 6 agosto 2006 due cavalli sono stati uccisi durante il Palio di Feltre (Belluno), nonostante l'organizzazione fosse stata diffidata dall'effettuare la corsa su un percorso giudicato inadatto da un medico veterinario;

ogni anno sono centinaia gli equidi morti o feriti in corse cittadine; spesso la destinazione degli animali così morti rimane ignota, ma in alcuni casi è stato accertato dalla LAV che i cavalli abbattuti sono stati destinati al consumo alimentare umano;

da anni la LAV ha chiesto ai Prefetti di Siracusa e Ragusa – ove si svolgono stagionalmente diverse corse di cavalli in circuiti urbani – di vietare tutte le corse di palii nelle province, anche per gli evidenti e riscontrati problemi di infiltrazioni mafiose nell'organizzazione delle stesse, come opportunamente già disposto dai Prefetti di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Trapani,

si chiede di sapere:

se si intenda approntare una urgente iniziativa legislativa che preveda, fra l'altro, obbligatoriamente e preventivamente, analisi antidoping, effettuate da Enti terzi indipendenti come Unirelab, accurati controlli veterinari, identificazione e accertamento delle buone condizioni fisiche e psichiche dei cavalli a cura di medici veterinari dell'Unire, ed il rispetto di quanto enunciato dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 («Recepimento dell'accordo recante dispo-

zioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) che, a distanza di oltre tre anni, è stato attuato da una sola Regione con atto legislativo, ovvero a patto che «a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni»;

se, nelle more del provvedimento legislativo di cui sopra, il Ministro dell'interno intenda emanare una direttiva urgente alle Prefetture, affinché le Commissioni di vigilanza sui pubblici spettacoli non concedano il nulla osta per le corse di equidi in percorsi urbani nelle Regioni che non hanno ancora recepito con atto legislativo e sanzioni l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, ovvero affinché le Prefetture dispongano comunque il divieto per le eventuali relative analoghe Commissioni comunali;

se, nelle more del provvedimento legislativo di cui sopra, il Ministro della salute voglia richiamare i Servizi veterinari regionali al rispetto dell'articolo 8 del citato decreto, e quindi a non far concedere il nulla osta per le gare di equidi che non rispettino pedissequamente l'accordo Stato-Regioni e le altre prescrizioni tecniche previste dall'Unire per competizioni con cavalli negli ippodromi.

(4-00528)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Il Ministero rivolge da sempre particolare attenzione alla tutela del benessere e della salute degli animali.

In merito agli specifici aspetti indicati nell'atto parlamentare, è necessario preliminarmente ribadire la necessità che tutti gli enti istituzionali, a livello centrale, regionale e locale, siano coinvolti nell'impedire qualsiasi forma di impiego improprio dei cavalli in manifestazioni pseudo-sportive o rituali, spesso considerate ineludibili in quanto collegate a tradizioni religiose o popolari.

Questo impegno deve, peraltro, essere rivolto anche alla tutela delle persone che assistono a queste manifestazioni, le quali spesso sono inconsapevoli dei rischi che corrono.

La maggiore sensibilità collettiva nei confronti dei maltrattamenti degli animali e verso qualsiasi forma di tutela del loro benessere ha trovato ampio risalto, in questi ultimi anni, anche da parte di tutti gli organi di comunicazione.

Si condivide pertanto, la necessità di un'iniziativa legislativa in tempi rapidi la quale, nel rispetto delle competenze regionali, individui linee guida e regole comportamentali più severe, disponendo controobbligatorie sulla applicazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003.

Questo Ministero intende, tuttavia, richiamare l'attenzione delle autorità regionali sui contenuti del suddetto Accordo, che nell'articolo 1 sancisce:

«Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra persone e animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali».

Relativamente all'articolo 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, si assicura il massimo impegno da parte del Ministero affinché le Regioni svolgano la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo stesso; è doveroso, peraltro, sottolineare che tale disposizione conferma l'esclusiva competenza regionale nel controllo del rispetto delle misure di sicurezza indispensabili ad impedire qualsiasi forma di abuso o maltrattamento degli animali coinvolti in gare o manifestazioni popolari.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell'interno dopo aver precisato che nell'ambito di gare ippiche organizzate non si può escludere l'esistenza di un sottobosco di personaggi malavitosi coinvolti nella somministrazione di sostanze dopanti ai cavalli o nell'organizzazione di scommesse clandestine, ha segnalato che la Prefettura di Siracusa ha vietato per motivi di ordine pubblico, con provvedimento del 24 luglio 2006, lo svolgimento della manifestazione del Palio di Avola; la Prefettura di Catania, con ordinanza del 23 settembre 2006, ha disposto la sospensione, con effetto immediato, della manifestazione chiamata Palio di Bel Passo, dopo la morte di un cavallo ed il ferimento di alcuni spettatori; la Prefettura di Ragusa ha vietato lo svolgimento del Palio di Vittoria aderendo alla volontà popolare che si era espressa in questo senso in occasione di un *referendum*.

Il Ministero dell'interno ha inoltre sottolineato che fra i compiti delle Commissioni di vigilanza, definiti dall'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), rientrano principalmente quelli di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, indicando le misure cautelative necessarie per la tutela dell'igiene e per la prevenzione degli infortuni.

Un ulteriore compito è quello di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli opportuni provvedimenti.

Le Commissioni suddette, pertanto, operano sulla base di specifici parametri di riferimento, individuati tradizionalmente in funzione della incolumità e sicurezza.

Si precisa, inoltre, che le Commissioni comunali (articolo 141-*bis*) sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato; quelle provinciali (articolo 142), presiedute dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, hanno competenza soltanto relativamente agli allestimenti di maggiore

rilevanza, potendo sostituire le Commissioni comunali solo quando queste ultime non siano costituite.

Il Ministero dell'interno ha segnalato, altresì, che «Non consta che il Prefetto possa intervenire sulle valutazioni tecniche rimesse alle Commissioni comunali».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(18 dicembre 2006)

EUFEMI, PONTONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il Lions Club di Carmagnola ha realizzato il monumento al nonno, progettato dall'artista Marcello Peola e costruito dall'artigiano Franco Artero nel 2002 in occasione della prima festa del nonno;

la legge 159 del 31 luglio 2005 ha istituito la Festa nazionale dei nonni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e necessario conferire il dovuto rilievo a tale festività, con un francobollo rievocativo e celebrativo dell'alto significato della ricorrenza, riconoscimento di un'imprescindibile componente della realtà familiare, anche utilizzando quale riferimento, per ridurre i costi, il suddetto bozzetto predisposto dal Lions Club di Carmagnola.

(4-00547)

(21 settembre 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le proposte per le emissioni filateliche vengono sottoposte all'esame della Consulta per la filatelia – organo collegiale che coadiuva il Ministro delle comunicazioni nella definizione del programma filatelico annuale – con un largo anticipo, allo scopo di consentire lo svolgimento delle successive fasi.

Nella riunione tenutasi il 15 dicembre 2005 la suddetta Consulta ha espresso parere favorevole all'emissione auspicata che, pertanto, è stata inserita nel programma filatelico per l'anno 2007 in tale modo rendendo omaggio ad una figura di importanza fondamentale nell'ambito del nostro sistema sociale rappresentato dalla famiglia.

Quanto alla possibilità di utilizzare, per la vignetta del francobollo, il bozzetto proposto dal Lions Club di Carmagnola, si comunica che la scelta in proposito è rimessa alle valutazioni del centro filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché alla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(27 dicembre 2006)

GENTILE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

alcune compagnie aeree dette *low cost* nella loro politica commerciale pubblicizzano costi di mercato non veritieri;

difatti tali compagnie inseriscono sui loro siti e sulle pagine pubblicitarie di voli andata e ritorno dall'Italia per l'Europa o sul territorio nazionale a prezzo di 40 euro, quando in realtà il prezzo reale è di oltre 200 euro per l'applicazione delle tasse aeroportuali;

non è possibile scindere costo originale e tasse dal biglietto che l'utente paga, ed in realtà la pubblicità ingannevole serve ad attrarre in maniera capziosa l'utenza, non fornendo dati chiari e certi così come impone la legge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga opportuno:

intervenire affinché ci sia il rispetto delle regole;

portare all'attenzione dell'Antitrust i fatti sopra descritti;

se ricorrano i presupposti per l'applicazione di eventuali sanzioni alle compagnie incriminate e per modificare da subito l'illegittima posizione.

(4-00057)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione, si evidenzia che l'entrata sul mercato del trasporto aereo delle compagnie *low cost* ha favorito l'apertura delle frontiere fra gli Stati, allargando la fascia di utenza del mezzo aereo che comprende ora anche categorie di cittadini in precedenza non interessate a tale modalità di trasporto.

La differenza tra i voli tradizionali e quelli *low cost* è data, sostanzialmente, dalla struttura dei costi che consente di applicare tariffe ridotte semplificando molte operazioni senza inficiare la qualità del servizio.

Le compagnie in questione, per esempio, non emettono biglietti cartacei: infatti dopo l'acquisto del viaggio *on-line* o tramite *call center*, il viaggiatore può direttamente recarsi in aeroporto per ritirare la carta di imbarco, con il codice di riferimento fornito tramite *mail* o attraverso il numero di prenotazione.

Il passeggero, pertanto, non ha visibilità documentale delle tasse aeroportuali relative all'imbarco dei passeggeri, al controllo radiogeno del bagaglio da stiva, al controllo sicurezza passeggeri e bagagli, alla tassa comunale e all'applicazione dell'IVA sulle voci citate.

Inoltre, sotto la denominazione tasse aeroportuali confluiscono alcune maggiorazioni che esulano dalle tasse aeroportuali in senso proprio e che i vettori applicano: la *fuel surcharge*, per fronteggiare l'aumento del costo del carburante e la *crisis surcharge*, per sostenere i maggiori costi derivanti per garantire la sicurezza.

Comunque, l'utente interessato ad un volo *low cost* può acquisire le informazioni direttamente sul sito della Compagnia aerea dove è leggibile

un messaggio in ordine alle tasse aeroportuali, comprendenti i supplementi di viaggio che possono incrementare il prezzo del biglietto.

Giova, infine, ricordare che l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria, che ha proprio come finalità la difesa della onestà e della correttezza pubblicitaria, interviene a garanzia e tutela del passeggero, come anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, recentemente, si è pronunciata sanzionando alcune compagnie aeree che avevano effettuato pubblicità ingannevole.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(19 gennaio 2007)

GENTILE. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Risulta all'interrogante che:

il Comune di Cosenza, con avviso indicativo, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 37-bis, della legge 109/94, di opere finanziabili attraverso capitale privato e realizzabili, mediante *project financing*, ha pubblicato il bando di gara in data 25 maggio 2006 sul suo sito ufficiale e successivamente in data 31 maggio 2006 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

il tutto è avvenuto durante la gestione commissariale del Comune di Cosenza (dott. La Rosa commissario prefettizio) e prevede nel programma triennale 2006-2008 interventi di natura strutturale di notevole impatto sull'assetto attuale della città di Cosenza;

all'interno di questa programmazione sono previste la realizzazione e la gestione di un parcheggio pubblico interrato in struttura, da realizzare nella piazza Bilotti (ex piazza L. Fera) il cui costo presunto è di 18.000.000,00 euro. L'intervento consiste nella realizzazione di un parcheggio pubblico interrato in struttura, con superfici a destinazione commerciale e direzionale, dove verrà prevista una gestione comprensiva della manutenzione straordinaria del medesimo parcheggio pubblico;

progetto simile è previsto in piazza Riforma ed il suo costo presunto è di 3.000.000,00 euro. L'intervento, così come il predetto, consiste nella costruzione di un parcheggio pubblico interrato in struttura e superfici a destinazione commerciale e direzionale;

i soggetti in possesso dei requisiti di legge potranno presentare presso il Comune, entro il 30 giugno 2006, proposte relative alla realizzazione degli interventi di cui sopra con le modalità della finanza di progetto (*project financing*);

i progetti posti a base del bando sono stati affidati e redatti, a seguito di espletamento di un bando di idee a valenza internazionale pubblicato dall'Amministrazione Catizone, dall'architetto Pietro Caruso ed altri associati con studio in Vienna (di origini cosentine?);

tenuto conto che i predetti interventi proposti determineranno uno stravolgimento degli assetti urbanistici e viari delle aree oggetto di inter-

vento inducendo un aumento considerevole delle superfici destinate alle attività di commercio, si avrà quindi un notevole impatto su due aree di primaria importanza per la città di Cosenza, con ripercussioni imponenti sugli assetti urbanistici e commerciali che potrebbero determinare ricadute negative sugli attuali assetti commerciali ed imprenditoriali di tutta la città;

considerando che il tutto è stato predisposto in un periodo commissariale del Comune e considerando altresì che lo stesso Comune ha da pochi giorni eletto una nuova amministrazione comunale,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni di competenza del Ministro in indirizzo e se lo stesso non ritenga opportuna una sospensione per ragioni anche di opportunità politiche e sociali, delle procedure al fine di sviluppare un ampio dibattito che veda coinvolta tutta la cittadinanza per ridefinire lo sviluppo economico ed urbanistico del territorio cosentino.

(4-00103)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – In merito ai progetti di ridefinizione dello sviluppo economico ed urbanistico del territorio cosentino, sulla base delle notizie fornite dalla Prefettura-UTG di Cosenza, si riferisce quanto segue.

I progetti concernenti la realizzazione e la gestione di un parcheggio pubblico interrato in Piazza Bilotti ed in Piazza Riforma di Cosenza, sono stati regolarmente approvati dall'Amministrazione comunale allora in carica prima della gestione commissariale ed inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008.

Con determinazione dirigenziale del Comune di Cosenza del 5 giugno 2006 è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su «Il Sole-24 ore» e su «Italia Oggi» per la realizzazione delle opere in argomento, in attuazione a quanto aveva deciso l'amministrazione comunale precedente alla gestione commissariale.

Successivamente, durante la gestione commissariale, gli stessi uffici comunali hanno riscontrato che sull'avviso erano stati erroneamente omessi i criteri necessari per procedere alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, considerato che nel mese di luglio 2006 sarebbe entrata in vigore la nuova normativa sugli appalti pubblici, con nuova determinazione dirigenziale si è proceduto all'annullamento del relativo avviso.

Circa l'ultimo quesito posto dall'interrogante, si ribadisce che nell'ambito di un procedimento già avviato, il Commissario ha dato attuazione a decisioni precedentemente assunte dall'Amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(22 dicembre 2006)

GHIGO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'Italia è partecipe del programma per la realizzazione del nuovo aereo militare *Joint Strike Fighter* (JSF), in *partnership* con gli Stati Uniti d'America;

l'attuazione di tale programma, come di molteplici altre iniziative di collaborazione che riguardano l'industria aeronautica italiana, porterebbe evidenti benefici occupazionali, in particolare per il sito di Cameri (Novara), e per l'innovazione tecnologica collegata a queste attività,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il progetto JSF possa subire ripercussioni a seguito della volontà espressa dal Governo di ritirare la spedizione italiana in Iraq, secondo modalità che non sembrano pienamente concordate con gli Alleati;

quali siano attualmente i progetti di collaborazione per le commesse militari in ambito aeronautico tra Italia, Usa e Regno Unito, e quali risvolti economico/occupazionali abbiano.

(4-00127)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento al primo quesito formulato dall'interrogante, va precisato che non vi è alcuna relazione tra il pianificato rientro del nostro contingente dal teatro iracheno con la continuazione del programma *Joint Strike Fighter* (JSF)

Ciò premesso il programma JSF, in cooperazione con diversi *partner* (USA, Regno Unito, Turchia, Canada, Australia, Danimarca e Norvegia) prevede lo sviluppo di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire dal 2015, di quelli attualmente in servizio (AMX e AV8B).

Il nuovo velivolo multiruolo, per le sue caratteristiche di versatilità, flessibilità di impiego ed interoperabilità, può essere impiegato in una vasta gamma di missioni a connotazione prevalentemente difensiva.

In relazione al secondo quesito il JSF è l'unico programma aeronautico di collaborazione internazionale che vede la partecipazione congiunta di Stati Uniti, Regno Unito ed Italia.

In particolare per l'Italia, come si ritiene per il Regno Unito, il programma JSF rappresenta, per i prossimi anni, la continuità tecnologica e occupazionale in quanto si stima – secondo i dati forniti dal competente Segretariato Generale della Difesa – che possano essere coinvolti, a regime, circa 10.000 addetti.

Il programma JSF assume notevole importanza, sia nella più ampia prospettiva di realizzazione di Forze Armate efficienti e qualificate, in grado di essere compiuta espressione della politica di difesa che la Nazione esprime, sia per l'industria nazionale, in chiave di mantenimento

in Italia, nei prossimi anni, di capacità industriali e tecnologiche di eccellenza nel settore aeronautico.

Il Ministro della difesa

PARISI

(21 dicembre 2006)

GHIGO. – *Al Ministro della salute* – Premesso che

la vendita di farmaci senza ricetta nei centri della grande distribuzione, prevista dalla legge 248/2006 (cosiddetto Decreto Bersani), ha determinato taluni problemi relativi ai prodotti commercializzati;

in particolare, nel centro commerciale di Grugliasco, primo in Piemonte ad attivare l'iniziativa, si sono verificati due episodi gravi, come la vendita di un integratore che era stato ritirato dal commercio da diverse settimane e la presenza di confezioni di un prodotto prive della regolamentare fustella;

la mancata vigilanza della vendita dei farmaci nei centri commerciali potrebbe comportare un aumento ingiustificato del consumo di prodotti farmaceutici, con conseguente aumento di patologie legate ad usi impropri,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia predisposto o si intenda predisporre strumenti e attività di controllo e verifica della vendita dei farmaci senza obbligo di ricetta nei centri della grande distribuzione;

se sia stato disposto un monitoraggio dell'andamento delle vendite di tali prodotti;

quali iniziative siano state intraprese per una corretta informazione dei cittadini, al fine di evitare che ciò si traduca in un aumento del consumo di farmaci già molto elevato nel Paese.

(4-00473)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Va preliminarmente precisato che gli integratori, ai quali si riferisce l'interrogante, sono considerati prodotti appartenenti all'area alimentare, a base di vitamine, minerali e altre sostanze di interesse nutrizionale e fisiologico; il loro impiego ha lo scopo di ottimizzare gli apporti nutrizionali, fornire sostanze ad effetto protettivo o trofico, migliorando il metabolismo e le funzioni fisiologiche dell'organismo.

In questo settore sono sempre più presenti prodotti diretti non solo a colmare carenze alimentari, ma anche a favorire lo stato di benessere, come ad esempio quelli che, accanto alla componente nutrizionale, presentano una componente vegetale; le erbe impiegate devono essere in ogni caso idonee all'uso alimentare e non sono ammesse quelle che, per la loro natura, possono essere commercializzate solo attraverso il canale distributivo delle farmacie.

Attualmente, la loro commercializzazione è subordinata alla procedura di notifica, cioè alla trasmissione al Ministero del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

La vigilanza sugli integratori alimentari è effettuata, ai sensi dell'intesa sancita tra Ministero e Regioni con il provvedimento 26 gennaio 2006 «Intesa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sul Piano di vigilanza, per l'anno 2005, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169».

Gli integratori alimentari, anche quelli che presentano una componente vegetale, sono in regime di libero commercio e, quindi, sono in vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, già anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Precisato quanto sopra, si fa presente che:

1) La vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della vigente normativa sul commercio, è di competenza dei Comuni; pertanto, è stato disposto che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci sia inviata, per conoscenza, anche al Comune dove ha sede l'esercizio.

2) Presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è già operativa una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo (progetto Tracciabilità del Farmaco). Tale sistema di monitoraggio consente di localizzare in tempo reale la presenza di ogni singola confezione di medicinale sul territorio nazionale, verificandone il percorso nel sistema produttivo, distributivo e di smaltimento; in questo progetto sono ricompresi tutti i soggetti giuridici, titolari di siti logistici in Italia, che effettuano la distribuzione finale di farmaci e, di conseguenza, anche tutti gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono farmaci ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge suddetto. Per gli obiettivi di tutela della salute pubblica e per contrastare possibili frodi alla collettività, la circolare ministeriale 3 ottobre 2006, n. 3, ha previsto che tutti gli esercizi commerciali che vendono farmaci siano registrati nel sistema della tracciabilità, che possano rifornirsi esclusivamente presso soggetti autorizzati registrati nel sistema e che i distributori possano vendere farmaci esclusivamente agli esercizi commerciali registrati nel sistema stesso.

3) La circolare citata richiama, inoltre, l'obbligo per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti, che vi prestano la loro attività professionale, del rispetto della normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali. Viene inoltre ribadita la necessità di una puntuale attenzione circa le norme concernenti la farmacovigilanza, in particolare l'articolo 132 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva europea sul codice comunitario per i medicinali ad uso umano, e l'articolo 443 del codice penale, che stabilisce che chiunque detiene per

il commercio, pone in commercio e somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (valore oggi, ovviamente, da calcolare in euro). La circolare sottolinea, inoltre, che il citato decreto legislativo 219/2006 prevede sanzioni penali per altri comportamenti di particolare gravità, quale ad esempio la vendita di medicinali privi di autorizzazione all'immissione in commercio.

Deve poi essere ricordata l'attività di vigilanza e controllo da sempre svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.) i quali, nella duplice funzione di ufficiali di polizia giudiziaria e di ispettori sanitari conducono una serie di attività nelle macroaree «Alimenti e bevande» e «Sanità Pubblica».

Quest'ultima macroarea comprende sei settori merceologici, fra i quali la farmacovigilanza.

Relativamente all'aspetto del monitoraggio richiesto nell'interrogazione, non si ritiene che la vendita di alcune tipologie di farmaci in ambito diverso dalle farmacie e la pratica dello sconto possano tradursi automaticamente in forme di abuso.

Le disposizioni dell'articolo 5 e, più in particolare, la previsione che tale tipologia di vendita avvenga alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati e che i farmaci siano raggruppati in un unico reparto, distinto dagli altri e, infine, il divieto di concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci, perseguono indubbiamente l'evidente finalità di tutela della salute pubblica, impedendo che le innovazioni introdotte possano comportare un approccio più incauto da parte dei cittadini nei confronti dei farmaci.

Il Ministero conferma il proprio impegno per la continuità di un attento controllo delle modalità attuative della recente normativa, allo scopo di evitare qualsiasi distorsione o abuso che possa recare danno a legittimi interessi individuali e collettivi.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(10 gennaio 2006)

GIAMBRONE, LIOTTA. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 22 giugno 2006 un gravissimo incendio in un deposito abusivo di rifiuti tossici nell'area immediatamente a ridosso della sede del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Palermo ha sviluppato una nube tossica alta 10 metri con numerose esplosioni che hanno costretto all'evacuazione il personale del CNR mettendo in grave pericolo la salute del personale e l'intera sede, inclusi i laboratori, alcuni dei quali contenenti materiale radioattivo e decine di bombole contenenti gas infiammabili ad alta pressione;

la sede attuale del CNR di Palermo fin dalla sua apertura, avvenuta nel 1996, è ubicata in via La Malfa 53, nella periferia occidentale della città in piena zona industriale, ma priva di destinazione d'uso prevista dalla legge, il che impedisce l'installazione di importanti risorse per la ricerca, ad esempio di uno stabulario;

la suddetta sede in affitto, ospitante tre istituti del CNR e le sedi di Palermo dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Istituto di astrofisica, costa annualmente oltre 1,5 milioni di euro, cui vanno aggiunte spese di funzionamento per circa altri 2 milioni di euro;

in data 27 novembre 2000 il Rettore dell'Università di Palermo, prof. Giuseppe Silvestri, e il Sindaco del capoluogo siciliano, prof. Leoluca Orlando, hanno ufficialmente proposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una nuova e funzionale collocazione delle strutture di ricerca del CNR nell'area pubblica del parco d'Orléans dove sono già insediati e operanti facoltà e dipartimenti universitari;

la proposta resta, a giudizio degli interroganti, la più idonea non solo a soddisfare le istanze del CNR e dell'università ad aprire possibilità nuove di potenziamento di finanziamenti e personale da destinare alle strutture dello stesso CNR di Palermo, ma anche a garantire una rottura con logiche e pratiche denunciate già nell'interpellanza 2-01000 del 12 gennaio 2000 del sen. Figurelli;

tenuto conto che:

al CNR sarebbe sufficiente contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per costruire in breve tempo una nuova sede nel terreno all'interno del *campus* universitario nel parco d'Orléans, con la possibilità di dare delle risposte ai bisogni di ricerca e formazione scientifica dei giovani siciliani;

negli ultimi sette anni il CNR ha aperto nuove sedi a Bologna, Firenze, Pisa, Cosenza e a Sassari è in costruzione, ed è pronto il bando per la costruzione della sede di Catania,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno istituire con estrema urgenza un tavolo tecnico attorno al quale siedano i rappresentanti del CNR, dell'Università e del Comune di Palermo, sotto gli auspici del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di affrontare e risolvere i complessi problemi che la concreta realizzazione della proposta comporta, e, quindi, al fine di stipulare una convenzione tra l'Università, il Comune e il CNR che possa essere la base di programmi di lavoro e di progetti nuovi in un settore strategico anche per lo sviluppo di Palermo e della Sicilia, vista la prospettiva della costruzione nel 2010 della nuova area di libero scambio del Mediterraneo;

quali misure si intendano adottare affinché venga impedito il perpetuarsi della scelta per l'area di ricerca CNR di Palermo di una sede funzionale non alle attività di ricerca ma solo agli interessi dei suoi proprietari, e per impedire che la soluzione già individuata da Università, Comune e CNR possa essere fatta fallire e l'area pubblica del parco d'Orléans destinata ad altri usi;

per quali ragioni l'attuale Presidente del CNR nulla abbia fatto per dare soluzione al problema nonostante la costituzione di una specifica commissione edilizia per la Sicilia ad opera del Commissario del CNR prof. A. De Maio già nel giugno 2004;

quali siano le condizioni economiche del contratto di locazione della sede del CNR gestite esclusivamente dalla sede centrale del CNR con esclusione dell'amministrazione locale dell'area della ricerca di Palermo.

(4-00288)

(12 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo si deve far presente, in via preliminare, che, per quanto riguarda le problematiche inerenti la realizzazione della sede destinata all'Area di ricerca di Palermo, il Ministero potrà formulare le proprie valutazioni solo dopo che il Consiglio Nazionale delle Ricerche avrà assunto, nell'ambito dell'autonomia gestionale ad esso consentita dalla normativa vigente, coerenti iniziative per la allocazione della sede stessa.

Ciò premesso, si deve ricordare che, come è stato sottolineato dallo stesso ente, l'intesa di programma a suo tempo concordata tra il MIUR e il CNR, che, come è noto, per quanto riguarda l'edilizia, è scaduta il 31 dicembre 2006, non prevede un accordo concernente la costruzione della sede destinata all'Area di ricerca.

Peraltro, la questione è stata affrontata dalla Commissione congiunta costituita tra Stato-Regione-CNR-Università per la Sicilia che ha espresso, nel settembre 2004, un parere interlocutorio in attesa di approfondire gli aspetti tecnici ed economici e la fattibilità dell'opera.

Successivamente, il responsabile della Sezione di Palermo dell'Istituto per lo Studio di Materiali Nanostrutturali ha riproposto agli organi direttivi del CNR il problema della costruzione dell'Area di ricerca su di un terreno confinante con il Parco d'Orléans di proprietà del Comune di Palermo.

Su tale questione dovranno esprimersi gli organi di vertice dell'ente: in caso di valutazione positiva della proposta potrà essere indetta una conferenza di servizi tra il Ministero, la Regione Sicilia, l'Università e il CNR per definire gli aspetti tecnici ed economici per la sottoscrizione di un accordo che preveda la realizzazione dell'Area di ricerca di Palermo.

Quanto alle condizioni economiche del contratto di locazione della sede attuale dell'Area di ricerca, l'ente ha fatto presente che in essa sono ubicati, oltre agli istituti del CNR, anche le sedi periferiche dell'INGV e dell'INAF.

Il costo complessivo del canone di locazione è pari a 2.285.664 euro, per una superficie totale di mq. 18.905, ed è ripartito come di seguito indicato:

- | | |
|---------|----------------------------------------------------|
| a) CNR | € 1.602.036,80 (per una superficie di mq. 13.285); |
| b) INGV | € 359.763,66 (per una superficie di mq. 2.976); |
| c) INAF | € 322.964,45 (per una superficie di mq. 2.761). |

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(10 gennaio 2007)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 16 e 17 maggio 2006 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della componente studentesca all'interno del Senato accademico dell'Università Tor Vergata;

sono stati eletti 7 senatori e l'ultimo degli eletti è il sig. Marco Siclari;

il sig. Edoardo Pacifici, risultato primo dei non eletti, ha presentato ricorso alla Commissione elettorale centrale in data 12 giugno 2006 (prot. 19334/2006);

considerato che:

detto ricorso è motivato dalla mancanza di uno dei requisiti previsti dal regolamento elettorale in merito al diritto di elettorato passivo e nella fattispecie l'art. 6 recita: «L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti, in regola con il pagamento delle tasse al momento della votazione, mentre l'elettorato passivo spetta – conformemente all'art. 84, comma 2, dello Statuto – ai soli studenti che, in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che non ecceda di quattro unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma»;

tale norma era presente anche nello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, come art. 82, comma 4, e la stessa è stata modificata con il seguente testo: «Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione»;

a tale modifica statutaria non è corrisposta analogo modifica al regolamento elettorale, il quale continua a recitare la disposizione in questione e, pertanto, la stessa è da ritenersi ancora valida ed efficace;

l'amministrazione dell'Ateneo verifica la regolarità della posizione di ogni singolo candidato all'atto delle presentazioni (con dichiarazione sottoscritta) delle candidature degli studenti al Senato accademico presso l'ufficio elettorale dell'Università, mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato;

il suddetto studente sig. Marco Siclari proclamato eletto non possiede tale requisito in quanto iscritto al quinto anno fuori corso del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e quindi non candidabile *ab origine*;

il ricorso presentato dallo studente Edoardo Pacifici è finalizzato a chiedere l'esclusione dello studente sig. Marco Siclari e il conseguente inserimento del ricorrente nella rosa degli eletti;

tenuto conto che:

la commissione elettorale in data 23 giugno 2006 si è pronunciata in merito al ricorso presentato dal sig. Edoardo Pacifici;

la commissione ha respinto il ricorso adducendo a motivazione che la norma presente all'interno del regolamento elettorale «abbia cessato di avere effetto nel momento nel quale ha cessato di esistere», cioè nel momento in cui è stata sostituita all'interno dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

al momento della modifica di Statuto (art. 82 comma 4), l'art. 6 del Regolamento elettorale non è mai stato né sostituito né modificato, si ritiene pertanto che tale norma non abbia mai cessato di esistere;

in seguito a tale pronuncia, il sig. Edoardo Pacifici ha presentato nuovo ricorso nei confronti del Senato accademico della medesima università,

si chiede di sapere:

se la pronuncia della commissione elettorale centrale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata sia conforme alle normative sopra richiamate, in particolare al regolamento elettorale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere nei confronti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata al fine di garantire il rispetto delle regole concernenti le elezioni degli studenti negli organi accademici.

(4-00290)

(12 luglio 2006)

RISPOSTA. – A seguito della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, il Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, su richiesta del Ministero, ha fornito notizie in merito alla questione rappresentata dall'interrogante e relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico per il biennio 2005-2007.

Al riguardo, il Rettore ha comunicato che la Commissione Elettorale Centrale ha ritenuto di non dover condividere le doglianze formulate dal ricorrente signor Edoardo Pacifici, primo dei non eletti, con le motivazioni che di seguito si riassumono.

Dopo aver premesso che il richiamo dell'articolo 6 del Regolamento elettorale al contenuto dell'articolo 84, comma 2, dello Statuto è inficiato da un errore materiale, infatti a causa di un refuso tipografico è stata invertita la sequenza dei numeri: articolo 84, comma 2, anziché articolo 82, comma 4, la Commissione Elettorale, entrando nel merito, rileva che il regolamento stesso non tiene conto della modifica apportata a tale disposi-

zione, che ha novellato il testo originario dello Statuto relativamente ai requisiti di eleggibilità degli studenti richiamati dal ricorrente.

Questa successione di principi normativi non è stata recepita dall'articolo 6 del Regolamento elettorale che non solo contiene il refuso citato, ma non è stato adeguato alla modifica statutaria. Nonostante tale inesattezza, è indubbio che il Regolamento elettorale, in quanto fonte normativa subordinata rispetto allo Statuto, non può non conformarsi ad esso ed alle modifiche introdotte nel tempo. Tra tali modifiche rientrano, appunto, i nuovi principi che regolano l'elettorato passivo negli organi rappresentativi studenteschi e che, evidentemente, non sono stati considerati dal ricorrente.

A suffragio di tale conclusione – che peraltro applica consolidati principi di ermeneutica giuridica – la Commissione Elettorale Centrale ha richiamato una recente pronuncia del Tar Lazio che, pronunciandosi su altro provvedimento, in data 23 febbraio 2004 ha affermato che l'articolo 6 del regolamento elettorale dell'Università fa esplicito rinvio all'articolo 84, comma 2, dello Statuto Universitario, non più in vigore nella formulazione richiamata.

La pronuncia della Commissione elettorale testé sintetizzata è stata impugnata davanti al Senato accademico dal signor Pacifici, il quale ha richiesto che lo studente Marco Siclari fosse dichiarato non candidabile *ab origine* e quindi fosse riconosciuto il proprio diritto a subentrare nella rosa degli eletti.

Il Senato accademico, udito il ricorrente e ritenuto di dover condividere gli argomenti tecnico-giuridici dedotti dalla Commissione Elettorale Centrale nella impugnata decisione, ha respinto il ricorso.

In relazione a quanto rappresentato il Ministero è dell'avviso di non dover sollevare rilievi sull'operato della Commissione Elettorale Centrale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in merito alla vicenda segnalata dall'interrogante.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(10 gennaio 2007)

LIOTTA. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

i vincoli previsti dal piano regolatore del Comune di Catania, redatto da L. Piccinato ed approvato nel 1969, sono scaduti nel 1999 e che da alcuni anni è in corso la procedura per l'approvazione del nuovo piano regolatore generale;

in attesa del nuovo piano regolatore generale, nel centro storico della città, zona ampiamente urbanizzata, non possono essere previsti che interventi di recupero edilizio senza aumento alcuno di cubatura;

diversi interventi necessitano di varianti al piano che devono essere approvate dal Consiglio comunale, il quale nel recente passato si è già

pronunciato per alcune opere pubbliche o per piani dettagliati di particolare interesse pubblico;

da qualche mese nel cuore del centro storico sono aperti alcuni cantieri, all'interno dei quali sono stati abbattuti gli immobili preesistenti;

in particolare presso il n. 23 di via Redentore la ditta SAR costruzioni s.r.l. ha demolito un immobile sulla base della concessione edilizia n. 07/0335 rilasciata dal Comune di Catania in data 26 aprile 2005;

detta concessione edilizia autorizza interventi di «ristrutturazione e risanamento di immobile» e non quindi di demolizione di preesistente e successiva riedificazione;

inoltre presso l'attigua via Carbone n. 20 la ditta Costruzioni Redentore s.r.l. ha provveduto a demolire un altro immobile sulla base della concessione edilizia n. 07/0925 rilasciata dal Comune di Catania il 23 agosto 2004;

anche detta concessione edilizia autorizza interventi di «risanamento edilizio di edifici siti in via Carbone angolo via Sisto» e quindi anche in questo caso non certo demolizioni di preesistenze e successive riedificazioni;

a tutt'oggi non si registrano interventi ispettivi da parte del Comune di Catania né è stata intimata alcuna sospensione dei lavori;

a giudizio dell'interrogante, tali interventi sono del tutto illegittimi e perseguono logiche che ricordano i peggiori anni del sacco edilizio della città di Catania, in aperto spregio della legislazione vigente e di tutte le norme urbanistiche di salvaguardia regionali e nazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare un'inchiesta ministeriale sulle procedure adottate dall'amministrazione comunale nel rilascio delle citate concessioni edilizie ed in generale sul rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistica.

(4-00261)

(10 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si comunica quanto accertato dalla Prefettura-UTG di Catania.

Il 9 agosto 2003 il proprietario degli immobili siti in via del Redentore presentava al comune di Catania istanza per il rilascio di concessione edilizia volta ad opere di risanamento e recupero.

Quest'ultime prevedevano la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione con la previsione di rimodulare, mantenendola, la volumetria esistente. Dopo il rilascio del prescritto nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni archeologici e culturali e il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia, il 26 aprile 2005 veniva rilasciata la concessione edificatoria alla ditta «SAR Costruzioni s.r.l.» che, nel frattempo, aveva acquisito gli immobili per la predetta ristrutturazione.

Successivamente, il 23 gennaio 2006, la citata ditta chiedeva l'approvazione del progetto di variante, per la realizzazione di un terzo piano in-

terrato destinato a garage e per il quale l'ASL competente aveva rilasciato parere favorevole.

Per quanto concerne, poi, gli immobili attigui a via Carbone, risulta che la Commissione edilizia comunale aveva espresso, inizialmente, parere contrario al progetto di risanamento prodotto dalla ditta Ali-Principato-Spampinato, in quanto ne era stata aumentata la volumetria.

Soltanto il 24 agosto 2004, a seguito della produzione di nuovi elaborati sostitutivi uniformati alle prescrizioni della Commissione edilizia, veniva rilasciata agli interessati concessione edificatoria per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dei vecchi immobili ricadenti nel perimetro del centro storico.

In merito all'ultimo quesito posto dall'interrogante, si ricorda che le disposizioni costituzionali introdotte con la legge n. 3 del 2001 e il profondo processo di riforma dello Stato hanno ampliato lo spazio di autonomia delle comunità locali, già elemento fondante della nostra Costituzione.

L'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo, escludendo ogni intervento autoritativo da parte dell'Amministrazione centrale.

Pertanto nei confronti dell'attività amministrativa svolta non è possibile promuovere forme di accertamento intese ad adottare le iniziative auspicate.

Sia l'accertamento conoscitivo, sia gli interventi auspicati assumerebbero, infatti, le forme di un sindacato sull'attività dell'ente locale invasivo dell'autonomia, rigorosamente tutelata dalla Costituzione.

A tale quadro si aggiunge la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione Sicilia che consente eventualmente interventi quali quelli ipotizzati dall'interrogante solo a tale Ente.

Si precisa infine che non risultano essere stati adottati da parte del Comune di Catania provvedimenti di sospensione delle opere realizzate né interventi ispettivi nei due cantieri oggetto dell'interrogazione.

Risulta invece che l'amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli al termine dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(22 dicembre 2006)

MALABARBA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Poste Italiane S.p.A. ha continuato ad assumere personale a contratto a tempo determinato, in tutta Italia, dal 1997, utilizzando vari e svariati istituti legali e contrattuali;

secondo dati pubblicati dalle organizzazioni sindacali concertative, il numero di lavoratori e lavoratrici utilizzati in questo ultimo decennio è di circa 30.000;

è noto che da allora si è aperto un esteso contenzioso, in parte già approdato alla Corte di Cassazione, che ha visto ben 13.000 sentenze favorevoli alle domande di reintegra, previa declaratoria di trasformazione degli illegittimi contratti a termine in contratto a tempo indeterminato;

il costo è stato ed è enorme: sia per i lavoratori, individualmente, che per la società, che, come è noto, affida le proprie difese in ogni grado a rinomati studi legali privati;

la stessa Corte dei conti ha rilevato e censurato questo incredibile «sperpero» di denaro pubblico, nella sua relazione del 23 dicembre 2005;

in data 13 gennaio 2006 Poste Italiane S.p.A. ha diffuso un accordo, intervenuto e sottoscritto con le sei organizzazioni sindacali concertative, per «chiudere» questa onerosissima vicenda. L'accordo, in sintesi, prevede da parte dei lavoratori reintegrati (circa 13.000) la totale rinuncia agli effetti favorevoli delle sentenze, con tra l'altro la restituzione delle somme assegnate dai giudici quale risarcimento per l'illecito comportamento datoriale;

per parte sua, Poste Italiane S.p.A. si asterrrebbe dal proseguire l'azione giuridica al grado in cui ciascuna vicenda, eventualmente conciliata, si troverebbe all'atto del consenso alla stipula della transazione;

l'accordo si rivolge anche agli altri «ricorsisti» che hanno avuto rapporti di lavoro precario e/o che non hanno a tutt'oggi ottenuto sentenze favorevoli; ad essi si propone l'ingresso in una graduatoria, cui attingere secondo esigenze temporanee o definitive, ma con scadenza al mese di luglio del 2009;

l'accordo ha prodotto effetti tanto contraddittori quanto «devastanti», con scioperi da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti e con reazioni individuali penose per le gravi incidenze negli interessi personali, sociali, familiari o patrimoniali di 13.000 persone;

da parte del Coordinamento nazionale precari PT, Associazione ambientalisti, Cobas pt-CUB, Slai Cobas e Cobas Poste è stato consegnato un documento, alternativo all'accordo *de quo*, a Poste Italiane S.p.A. nell'incontro avuto nella tarda mattinata del 6 marzo 2006, a Roma,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per il ruolo e le funzioni loro attribuite nei confronti e nei rapporti con Poste Italiane S.p.A., non ritengano censurabili le scelte aziendali che hanno provocato una così grave distorsione nel bilancio della Società e che hanno avuto una continuità irragionevole, dal 1997 ad oggi, malgrado l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito;

se non sarebbe opportuno indurre ad una autoriflessione critica la dirigenza che, a giudizio dell'interrogante, è rimasta per tanti anni chiusa

e ferma nell'ostinata rincorsa giudiziaria, senza provvedere a mutamenti di strategia e/o soluzioni alternative.

(4-00070)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene di dover premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Al Ministero delle comunicazioni – quale Autorità di regolamentazione del settore postale – infatti, spetta il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio universale, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 261/99, come modificato dal decreto legislativo 384/03.

Ciò premesso si fa presente che Poste italiane, interessata in merito alla problematica dei lavoratori a tempo determinato assunti nel corso degli anni a partire dal 1997 e della gestione delle vertenze conseguentemente verificatesi, ha comunicato quanto segue.

Il contenzioso in materia di contratti a tempo determinato trae origine dalle assunzioni a termine che la società ha dovuto effettuare, a partire dal primo Piano di impresa per fronteggiare, in conformità con gli obiettivi di risanamento imposti dallo stesso Piano, il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione in presenza di uno squilibrio nella allocazione delle risorse umane presenti e senza la possibilità di raggiungere intese a livello sindacale sul tema della ricollocazione e redistribuzione del personale sul territorio.

Allo scopo di trovare una soluzione al fenomeno delle vertenze scaturite dalla descritta situazione il *management* aziendale ha raggiunto con le organizzazioni sindacali interessate una serie di accordi per l'adozione di un piano di sostegno e di crescita dei dipendenti sia sul piano qualitativo (con iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo) sia sul piano quantitativo (gestione del *turnover* introduzione del contratto di apprendistato, sviluppo del ricorso al *part-time*).

A far data dal 2003, ha proseguito la società Poste, il ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato è stato progressivamente ridotto variando altresì la causale contenuta in tale tipologia di contratto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge 266/05 (legge finanziaria 2006), facendo ricorso anche all'assunzione di personale interinale (oggi somministrazione, inserimento lavoro, ecc.).

Stando a quanto comunicato dall'azienda, l'accordo del 13 gennaio 2006, infine, ha rappresentato una concreta alternativa al percorso giudiziale fino ad allora seguito.

Con tale accordo, infatti, è stata adottata una modalità di consolidamento del rapporto di lavoro dei ricorrenti che hanno rinunciato al conten-

zioso garantendo all'azienda il recupero degli importi liquidati per i periodi non lavorati, attraverso piani di restituzione in forma rateizzata.

Per gli altri ricorrenti è stata prevista la possibilità di inserimento in una graduatoria nazionale dalla quale verrà attinto, sino al 2009, personale stabile e flessibile a copertura di tutte le esigenze.

A conferma della connotazione positiva dell'accordo suddetto la società ha comunicato che le adesioni degli interessati in merito al consolidamento del rapporto di lavoro sono state circa 11.000 su circa 13.000 ricorrenti, mentre 17.000 domande di conciliazione comprendenti anche situazioni diverse rispetto a quella in esame hanno riguardato la richiesta di inserimento nella graduatoria citata.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(27 dicembre 2006)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che nel corso dei lavori della Commissione di indagine sull'uranio impoverito è stata avanzata l'ipotesi che i casi di malattia e morte (la cui causa è sovente attribuita alla contaminazione da uranio impoverito) dovrebbero invece attribuirsi alla somministrazione dei vaccini (e, in particolare, da una parte alla pericolosità intrinseca dei vaccini stessi e, dall'altra, alla possibilità di somministrazione in dosi massicce, in contrasto con la normativa esistente che prevede uno scaglionamento nel tempo), si chiede di sapere:

quali indagini siano state svolte in ambito sanitario circa la eventuale pericolosità, per la salute, dei vaccini somministrati ai militari che si recano all'estero e se sia stato escluso in modo inequivocabile, prima di impiegare tali vaccini e le relative modalità di somministrazione, che questi sono da considerarsi innocui;

nel caso si attribuisca la causa di tumori ai vaccini (così come di gravi patologie neurologiche e di malformazioni alla nascita), se siano state formulate ipotesi sul perché simili patologie possano essere state riscontrate in tantissimi civili nelle zone colpite da uranio impoverito (visto che ai civili i vaccini non sono stati somministrati) e nei militari e civili operanti presso i poligoni in Italia.

(4-00082)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – La Difesa, in ordine alla delicata e complessa tematica dell'uranio impoverito (U.I.), si è adoperata – e tuttora si adopera – nel perseguire verità scientifiche sia con ricerche dirette sia acquisendo i risultati conseguiti da altre Istituzioni qualificate.

Fin da quando è emersa per la prima volta, in anni recenti, la questione della paventata pericolosità dell'U.I., la Difesa ha intrapreso molte-

plici iniziative, destinando al problema massima e costante attenzione nonché considerevoli risorse.

L'insorgenza di neoplasie su militari e civili di diversa nazionalità impiegati nei teatri di guerra, ha indotto i Governi e gli studiosi ad impegnarsi sia per accertare un eventuale nesso di causalità tra le patologie evidenziatesi e le varie attività svolte sul terreno, sia per individuare protocolli di prevenzione per il futuro.

Il mondo scientifico è stato chiamato a tutti i possibili approfondimenti sugli effetti che l'U.I. potrebbe produrre sulla salute umana.

Sino ad oggi, i fatti, le ricerche scientifiche, le indagini statistiche, sia in ambito internazionale che nazionale, non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contenente U.I. e le patologie riscontrate nei militari.

Anche la Commissione Parlamentare d'inchiesta a base monocamerale del Senato, istituita il 17 novembre 2004 per indagare sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali e sulle loro cause, ha concluso la sua attività rilevando che il lavoro condotto, ancorché intenso e meticoloso, non ha consentito di pervenire a conclusioni su alcuna delle questioni affrontate.

In proposito, si ricorda che il Senato ha istituito una nuova Commissione monocamerale d'inchiesta, al fine di proseguire nell'indagine sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni italiane all'estero.

La Difesa, comunque, intende proseguire nella ricerca di ulteriori elementi di certezza a tutto campo, sino alla determinazione di conoscenze scientifiche che consentano di comprendere il fenomeno nei suoi aspetti eziologici, diagnostici e profilattici.

L'obiettivo verrà perseguito fintanto che sussisteranno serie ed oggettive istanze dubitative, cioè fino a quando non sarà possibile accertare in modo inequivocabile l'esistenza o meno di un rapporto di causa-effetto tra una qualche specifica attività e l'insorgenza di patologie tumorali nei nostri militari.

Venendo, ora, alla specifica questione posta dall'interrogante, - oggetto, tra l'altro, di esame da parte della citata Commissione d'inchiesta - l'ipotesi che i casi di malattie e decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini, appare poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico - scientifico che etico - deontologico.

Parimenti, appare scarsamente fondata l'asserita pericolosità intrinseca dei vaccini, così come non risponde al vero quanto affermato circa la somministrazione ai militari di «dosi massicce di vaccino» in tempi ravvicinati in contrasto con la normativa.

Infatti, le modalità di somministrazione di tali vaccini sono sempre state rispondenti ai principi della buona pratica vaccinale ed alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali che consentono la somministrazione anche contemporanea, purché in sedi diverse, di vaccini non viventi fra loro o in associazione a vaccini viventi, mentre indicano un pe-

riodo di almeno quattro settimane fra inoculi di vaccini viventi, qualora non somministrati contemporaneamente.

I vaccini acquisiti ed impiegati dall'Amministrazione sono tutti farmaci regolarmente autorizzati al commercio (in Italia o all'estero e, in tal caso, regolarmente importati ai sensi del decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997) e, quindi, dispongono di una scheda individuale, presente nelle confezioni, contenente indicazioni, controindicazioni ed eventi avversi o effetti collaterali, oltre alla composizione autorizzata.

Il calendario vaccinale prescritto per i militari è stato sottoposto a preliminare ratifica da parte del Consiglio Superiore di Sanità, supremo Organo nazionale decisionale in materia.

Anche le perplessità derivanti dall'ipotetico stato immunodepressivo dovuto a stimolazioni vaccinali multiple non trovano alcun supporto nella pratica medica quotidiana, laddove non emergono segnalazioni di stati immunodepressivi conseguenti all'esecuzione delle vaccinazioni raccomandate per l'infanzia, tanto meno nella documentazione scientifica esistente.

Gli unici casi riportati in letteratura sono unicamente riferibili al vaccino antivaioloso, non più in uso dal 1977 a seguito di direttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Peraltro, un lavoro epidemiologico pubblicato sull'*American Journal of Epidemiology*, del 15 agosto 2003, ha evidenziato l'esistenza di rischi ridotti di incidenza per linfomi non Hodgkin a grandi cellule per tutti i soggetti che, tra l'altro, abbiano ricevuto cinque o più diverse vaccinazioni.

Da considerare, ancora, che tutte le vaccinazioni prescritte in ambito civile e militare hanno sinora garantito il sostanziale abbattimento dei rischi dovuti alle corrispondenti malattie infettive naturali (spesso gravi e connotate da non infrequenti esiti invalidanti o mortali), tanto da costituire i pilastri della salute pubblica nelle società progredite.

È da rimarcare, peraltro, che la vaccinazione del personale militare risponde a principi di:

- salvaguardia della salute pubblica (considerato l'ambiente di vita comunitario della componente militare);

- protezione del singolo militare;

- protezione del singolo militare;

- garanzia di efficienza fisica e salvaguardia operativa della componente umana dello strumento militare, solennemente sanciti dal dettato costituzionale, la cui violazione ne costituirebbe una grave lesione.

Circa il postulato effetto tumorigeno delle vaccinazioni multiple in uso presso i militari, lo studio effettuato su tale aspetto dalla citata Commissione non ha prodotto esiti certi.

La Commissione in parola, infatti, ha concluso che si tratta solo di un'ipotesi di lavoro che dovrà formare oggetto di ulteriore ed approfondita valutazione.

Quanto, invece, all'ipotizzata insorgenza di «gravi patologie neurologiche e malformazioni alla nascita» che – a dire dell'interrogante – sono

state riscontrate nei civili residenti nelle zone colpite da U.I., ad oggi non esistono, al di fuori di segnalazioni non ufficiali, dati statisticamente validi indicanti il grave impatto sulla salute delle popolazioni – e della loro discendenza – residenti sia in territorio balcanico, sia in territorio nazionale circostante e o contiguo ai poligoni militari.

Al riguardo, le conclusioni cui è pervenuto un interessante lavoro scientifico pubblicato nel 2003 sul *Croatian Medical Journal* hanno evidenziato come non sia stato registrato alcun incremento significativo di incidenza di malformazioni congenite in neonati venuti al mondo in Bosnia successivamente al termine delle operazioni militari.

Per quanto attiene, invece, alla presunta insorgenza di patologie tumorali «nei militari e nei civili operanti presso i poligoni in Italia» nel ribadire che le Forze armate italiane non impiegano né hanno mai impiegato munizionamento contenente uranio impoverito e che non risultano scorte di tale munizionamento stoccate in depositi militari italiani, la citata Commissione d'inchiesta nell'ambito dell'indagine svolta in Sardegna non ha raccolto, allo stato attuale delle conoscenze, elementi a supporto dell'ipotesi di un ruolo delle munizioni ad U.I. nelle patologie osservate nella popolazione residente nelle aree adiacenti ai poligoni sardi.

In particolare, le rilevazioni effettuate dal Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM) per incarico del Procuratore Militare di Cagliari, non hanno evidenziato alcuna traccia di impiego di proiettili a U.I., nelle aree dei quattro poligoni sardi ove viene svolta attività addestrativa (Capo Teulada, Poligono di Perdasefogu – «a terra» e «a mare»; Poligono aeronautico di Capo Frasca).

L'ipotesi della presenza, in alcune aree adiacenti ai poligoni sardi (frazione di Quirra del Comune di Villaputzu e nel confinante Comune di Escalaplano), di picchi nell'incidenza di tumori e o effetti teratogeni (induzione di malformazioni congenite), non è stata confermata dall'apposita Commissione istituita dalla ASL 8 di Cagliari.

Il Direttore Generale della stessa ASL ha escluso, in particolare, che l'attività del poligono militare di Salto di Quirra possa essere all'origine dei casi di tumori e di malformazioni fra la popolazione dei paesi vicini, indicando che le possibili cause potrebbero essere, invece, ricercate proprio nel passato minerario dell'area.

La Difesa, proprio al fine di fugare ogni dubbio, dimostrando, come peraltro sempre sostenuto, che presso tale poligono non sono mai stati utilizzati proiettili all'U.I., ha commissionato nel dicembre 2002 all'Università degli Studi di Siena uno studio per stabilire lo stato dell'ambiente della zona del Poligono di Salto di Quirra.

Dai risultati degli studi svolti dall'Ateneo senese, relativi ad oltre 1.500 campioni e a circa 25.000 determinazioni analitiche, si evince che all'interno dell'area del Poligono non è individuabile alcuna traccia di Uranio che abbia un'origine diversa da quella naturale, con il riscontro di valori anomali di metalli pesanti di accertata origine naturale.

Ciò a conferma di quanto reso noto a suo tempo dal Presidio multi-zonale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Cagliari.

Oltre ad un'alta concentrazione di arsenico, i campionamenti delle ASL hanno accertato presenze significative di zinco e di piombo.

Lo studio, nel contempo, ha consentito di rilevare che – in alcune zone al di fuori del Poligono, interessate da attività minerarie pregresse – le concentrazioni di alcuni elementi tossici raggiungono valori molto superiori ai limiti accettabili.

Da tempi molto remoti, infatti, l'intera area è stata di interesse minerario e, al di fuori del perimetro del Poligono (località Baccu Lacci, a circa 700 metri a Sud-Est), è presente una ex-miniera, gestita dalla Società Rumianca dal 1938 al 1965, anno della sua dismissione.

In merito, il responsabile scientifico della ricerca, il Prof. Riccobono, ha concluso lo studio proponendo un intervento di recupero, consistente nella rimozione e nell'appropriato collocamento dei fanghi di miniera consolidati.

Tali materiali – estremamente inquinati da elementi tossici, soprattutto arsenico – sono al momento oggetto dell'erosione fluviale e dell'azione del vento che li ridistribuiscono continuamente su più vaste superfici, propagando questa anomalia geochimica artificiale fino al mare.

I risultati dello studio, che sono stati resi noti alle Autorità istituzionali ed al Presidente della Regione Sardegna, sono altresì consultabili sul sito *internet* del Ministero della Difesa.

Al riguardo, tuttavia, si dà assicurazione che si procederà ad ulteriori verifiche – su base concordata – in merito allo stato ambientale del Poligono di Salto di Quirra e delle zone limitrofe, così come è stato congiuntamente deciso nell'ambito di un recente incontro con il Presidente della Regione Sardegna, Onorevole Renato SORU.

Nel quadro, inoltre, delle iniziative volte ad effettuare supplementi d'indagine riguardo alle postulate influenze dell'U.I. sulla genesi di eventi morbosi registrati a carico di militari reduci dal teatro operativo irakeno, è in fase di avanzata realizzazione, un ampio studio prospettico denominato *SIGNUM* – Studio sull'Impatto Genotossico nelle Unità Militari – mirato al controllo periodico di un campione di militari inviato in Iraq e teso alla ricerca di eventuali tracce di U.I. e di altri elementi sulle matrici biologiche (sangue, urine, capelli) e alla verifica di eventuali alterazioni genotossiche cellulari, dall'esito del quale si attende una serie di elementi probatori risolutivi riguardo alla complessa materia.

Il protocollo di una simile ricerca, mai prima messo in atto a livello mondiale, è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal Prof. Franco Mandelli congiuntamente alla Sanità Militare e vede la partecipazione di Istituzioni nazionali di rilievo internazionale.

Con tale studio potranno essere identificati eventuali nessi di causalità o concausalità esistenti fra fattori genotossici eventualmente presenti nelle aree di operazioni e patologie degenerative.

È di tutta evidenza, in conclusione, il fermo intendimento dell'Amministrazione di proseguire il proprio impegno con totale apertura e grande trasparenza, affinché possano essere raggiunte definitive certezze su tale

questione, nell'interesse del personale coinvolto e delle loro famiglie e per la tutela della salute del personale militare.

Il Ministro della difesa

PARISI

(21 dicembre 2006)

MARTINAT. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la legge 24 novembre 2006, n. 286, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» introduce una forma di *spoil system*, stabilendo che determinati incarichi, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

a seguito del maxi-emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati, approvato con la questione di fiducia, il comma 3 dell'articolo 41 è confluito nel comma 161 dell'articolo 2;

il comma 161 continua ad affermare che quegli incarichi cessano ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

nell'ambito del medesimo comma si aggiungono però altre disposizioni, quali la salvezza degli effetti economici dei contratti in essere, l'applicazione della nuova normativa agli incarichi conferiti presso le Agenzie, la riduzione dei nuovi incarichi attribuiti ai dirigenti;

l'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recita testualmente: «Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge»;

la *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 277 del 28 novembre 2006, supplemento ordinario, applicando la norma anzidetta, riporta tra gli allegati alla legge 24 novembre 2006, n. 286, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e tra questi allegati risulta esservi in maniera chiara ed indiscutibile il comma 161;

a giudizio dell'interrogante, quanto sopra esposto conferma con certezza che si è in presenza di una disciplina della materia nel complesso diversa da quella originariamente posta dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge originario e, pertanto, il termine anzidetto dei 60 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 novembre 2006) e conseguentemente fino al 28 gennaio 2007 gli incarichi in oggetto non cessano;

a giudizio dell'interrogante, per la voglia giustizialista di «tagliare teste» di dirigenti presuntivamente legati al precedente Governo, per la

«spasmodica e persecutoria» volontà di applicarla con immediatezza, a seguito di una errata ed illegittima interpretazione del comma 161, si sono registrati purtroppo già i primi casi di incarichi revocati a dirigenti che, oltretutto, in questo modo continueranno a percepire «gli effetti economici dei contratti in essere», pur non ricoprendo più gli incarichi a cui questi ultimi erano legati;

in particolare si è verificato un episodio gravissimo presso il Ministero delle infrastrutture, che rischia di creare situazioni destabilizzanti e compromettenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia correttamente e completamente informato di quanto accaduto la sera di martedì 5 novembre 2006, alle ore 20.00 circa, allorquando il Direttore generale dell'edilizia residenziale del suo Ministero, ing. Michele Colistro, uscito per qualche minuto per recarsi al bar vicino per un caffè, al rientro ha trovato le porte di ingresso inusualmente e senza preavviso o comunicazione alcuna, sbarrate. Per tale circostanza, il Direttore ha chiesto ai militari situati all'ingresso spiegazioni e, comunque, di poter accedere al proprio ufficio. La prima risposta dei militari è stata che, per disposizioni del loro superiore, non gli era più consentito il rientro. Il Direttore, nella convinzione che si fosse creato un equivoco, ha invitato i militari a chiarire la situazione. I militari, dopo una verifica con il loro superiore, hanno confermato quanto detto precisando che la disposizione era stata impartita dal Gabinetto del Ministro al loro superiore e che, comunque, gli era concesso di accedere al proprio ufficio solo per il tempo necessario per recuperare gli effetti personali. Ciò ha comportato una serie di situazioni ed accertamenti che sono stati verbalizzati da una pattuglia dei Carabinieri prontamente intervenuta per prendere atto degli accadimenti;

quali provvedimenti di competenza il Ministro intenda adottare nei confronti di coloro i quali si sono resi responsabili di questo gravissimo ed illegittimo episodio, che mina alla base i principi fondamentali della nostra democrazia e comunque di una corretta convivenza civile;

inoltre, se il Ministro non ritenga, sulla scorta di queste e analoghe considerazioni, applicando correttamente l'interpretazione autentica della norma in questione, al fine di evitare che il problema si trasferisca sul piano del contenzioso e investa il giudice amministrativo, che sia incongruo continuare a stabilire la decadenza di diritto degli incarichi in caso di mancata conferma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, poiché la legge di conversione ha mutato la disciplina introdotta dal decreto, il termine in questione decorre dall'entrata in vigore della stessa legge di conversione e non da quella del decreto ed è quindi necessario, nonché indifferibile, revocare ogni e qualunque azione intrapresa in conseguenza della illegittima interpretazione della norma in questione.

(4-01029)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Rispetto alle diverse questioni poste nell'interrogazione, si ritiene necessario premettere che la scelta di non riconfermare il dirigente del Ministero delle infrastrutture di cui si occupa l'interrogante, risponde, tra gli altri, al superiore interesse all'efficienza ed alla trasparenza dell'azione delle amministrazioni pubbliche.

Tanto premesso, si porta a conoscenza dell'interrogante la corretta e puntuale cronologia dei fatti.

In data 5 dicembre 2006 è stata comunicata all'interessato la cessazione dall'incarico di dirigente generale della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.

Si ricorda che il dirigente non confermato era titolare di detto incarico senza provenire dai ruoli dei dirigenti interni all'amministrazione ma in virtù di contratto individuale stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale cessazione è intervenuta *ope legis*, in quanto, ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, divenuto, in sede di conversione articolo 2, comma 161, della legge 24 novembre 2006, n. 286, gli incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006, ove non confermati nel termine di sessanta giorni, si intendono cessati.

Nella stessa nota del 5 dicembre, oltre alla comunicazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il destinatario veniva informato del conferimento dell'incarico dirigenziale rimasto vacante, ad un nuovo dirigente. Provvedimento quest'ultimo assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2006.

Pur a fronte di tanto, l'interessato, con nota in pari data, ha preso atto della volontà ministeriale così formata e comunicata ed ha espressamente dichiarato «di non poter eseguire quanto impartitomi».

Nell'atto cui si risponde viene in primo luogo contestata l'interpretazione dell'entrata in vigore delle disposizioni dinanzi citate poiché, si sostiene, la disposizione originaria sarebbe stata modificata e pertanto, in forza dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, «le modifiche apportate, in sede di conversione dei decreti-legge, hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione».

Tale argomento in verità appare giuridicamente infondato in quanto la disposizione in forza della quale è stato operato l'avvicendamento nell'incarico di direzione non è stata modificata in sede di conversione e, pertanto, ha spiegato i suoi effetti a far data dal 3 ottobre 2006, cosicché il termine di sessanta giorni risulta elasso il giorno 1° dicembre 2006.

Con conseguente tempestività, al fine di evitare vacanze di funzioni, il giorno 2 dicembre è stato nominato il nuovo titolare.

Al riguardo e per completezza si evidenzia che le modifiche che hanno interessato la disciplina degli incarichi dirigenziali non ha intaccato minimamente l'originaria norma recata dalla citata disposizione di cui all'articolo 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che sanciva l'automatica decadenza dei dirigenti non espressamente confermati nei successivi sessanta giorni ma, semmai, tali modifiche hanno introdotto ulteriori

disposizioni che, fermo quel precetto, configurano ampie e più favorevoli tutele proprio per i dirigenti non confermati.

Va evidenziato, peraltro, che tutti i Ministeri interessati all'applicazione della disposizione hanno seguito identico criterio attuativo.

Pertanto, l'assenza di modifiche alla disposizione di cui si discute non integra l'ipotesi del differimento della vigenza normativa prevista dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e, quindi, i provvedimenti adottati risultano conformi alla legge avendo tutti i requisiti di legittimità.

La forza dirimente delle argomentazioni esposte potrebbe forse considerarsi esaustiva per confutare in radice le doglianze dell'interrogante.

Tuttavia si ritiene utile e doveroso fornire, seppur brevemente, ulteriori elementi di informazione e valutazione sull'accaduto.

In primo luogo rispetto alla mancata conferma del dirigente non si può non rilevare come lo stesso si sia reso responsabile di gravi ritardi nell'assunzione di atti del suo ufficio e segnatamente del mancato pagamento agli istituti di credito di rate scadute il 30 giugno 2006, dovute per «interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia» di cui alla legge 166 del 1975.

Tale grave inadempimento ha reso necessario la nomina di un commissario *ad acta* a cui è stato affidato il compito di regolarizzare la predetta situazione contabile, al fine di evitare ulteriori pregiudizievoli conseguenze per l'amministrazione.

Della vicenda è stata informata doverosamente la magistratura contabile per l'accertamento degli eventuali profili di responsabilità.

In secondo luogo, è opportuno sottolineare che non vi è stato alcun intento persecutorio nei confronti dell'interessato essendosi sempre privilegiata una valutazione oggettiva, legata alla correttezza dell'attività amministrativa svolta e ai risultati conseguiti per l'Amministrazione, in costante coerenza con l'obbligo di correttezza e imparzialità che la Costituzione pone in capo a chiunque agisca per conto della pubblica amministrazione.

Sempre a questo riguardo è opportuno far notare che il nuovo direttore, oltre che essere un dirigente proveniente dalla carriera interna del Ministero delle infrastrutture, nel corso della precedente legislatura è stato nominato, proprio dal ministro Lunardi, Capo di uno dei Dipartimenti del Ministero.

Infine, per quanto attiene alla circostanza legata alla difficoltà del dirigente rimosso di accedere all'interno del compendio ministeriale si rileva che, successivamente alla già intervenuta decadenza, a fronte della quale l'interessato aveva esplicitamente opposto la volontà contraria a garantire la regolare esecuzione conseguente, questi, avendo cessato ogni rapporto giuridico-funzionale con il Ministero, era ed è da considerarsi, ai fini dell'eventuale accesso nella struttura, alla stregua di qualunque cittadino, te-

nuto, com'è facilmente comprensibile, a giustificare l'esigenza di accesso ed a rispettare orari e modalità per farlo.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(17 gennaio 2007)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 18 marzo 2003 veniva discusso ed approvato con modificazioni il disegno di legge 1171 «Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della "Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)"» del Fondo monetario internazionale (FMI);

il 3 giugno 2003 la Camera dei deputati approvava definitivamente il predetto disegno di legge (Atto Camera 3792) divenuto successivamente legge 18 giugno 2003, n. 146;

l'articolato della legge riporta all'art. 1: «1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della *Poverty Reduction and Growth Facility*, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.» e, all'art. 2: «1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "Garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi»;

nel corso della discussione in Senato il Governo ha approvato un ordine del giorno (G1) a firma Martone, Ripamonti, Boco, De Zulueta, Bonfietti, De Petris, Cortiana, Turrone, Occhetto, Rigoni, Danieli Franco, Marino, Iovene, Salvi, che riporta in alcuni punti:

«prendendo atto delle preoccupazioni espresse da molte organizzazioni non governative e delle Nazioni Unite su fatto che le PRS non sarebbero state caratterizzate, come invece annunciato dal Fondo Monetario, da una inversione di tendenza nell'approccio macroeconomico che aveva permeato i piani di aggiustamento strutturale, che grave danno avevano arrecato agli sforzi compiuti dai paesi impoveriti per lo sviluppo sociale ed economico, attraverso l'imposizione di pesanti politiche fiscali, il controllo

delle spese pubbliche e l'aumento dei costi diretti nell'erogazione dei servizi;

richiamando l'attenzione sui risultati di una ricerca svolta per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani "Human Rights and Poverty Reduction Strategies" del 28 febbraio 2002, secondo la quale sarebbe necessario affrontare i PRSP e dunque utilizzare gli strumenti PRSP e PRGF secondo un approccio che metta al centro i diritti umani fondamentali, al fine di renderli più adatti a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni destinatarie;

sottolineando l'urgenza di garantire che nell'elaborazione ed attuazione delle PRS venga assicurata la massima partecipazione dei governi e della società civile e che il Fondo Monetario commissioni alla Banca Mondiale o ad altra istituzione competente del sistema delle Nazioni Unite una serie di valutazioni sociali ed ambientali dei programmi del PRGF "ex ante" ovvero prima che vengano approvati dal Consiglio di amministrazione, valutazioni che siano compiute in maniera aperta e partecipativa, che presentino una serie di ipotesi alternative e siano svolte tenendo in considerazione anche i risultati "ex post" dei precedenti programmi; (...)

notando come le attività della PRGF riguardino direttamente anche gli impegni presi dal nostro paese nella lotta alla povertà e nella cancellazione del debito estero, poiché la redazione e presentazione dei PRSP da parte dei paesi è considerata come condizione primaria per l'accesso ai programmi di riduzione del debito per i paesi HIPC, e che tale condizionalità ha spesso causato un rallentamento delle procedure di rinegoziazione del debito, poiché la redazione e approvazione dei PRSP si è rivelata complessa e di difficile attuazione per i governi dei paesi destinatari, oppure una scarsa qualità delle PRS, poiché i governi pur di poter accedere rapidamente ai fondi previsti ed ai programmi HIPC hanno redatto i PRSP tralasciando di svolgere una consultazione adeguata con i Parlamenti e la società civile, oppure omettendo di inserire pienamente nei PRSP parametri di sviluppo sociale;

prendendo atto che i programmi HIPC per la riduzione o cancellazione del debito estero dei paesi maggiormente indebitati hanno mostrato, per stessa ammissione della Banca Mondiale, tutti i loro limiti e la loro inefficacia. Secondo la Banca Mondiale (2002), 31 dei 42 paesi dell'iniziativa HIPC non riescono ad ottenere i risultati sperati in termini di riduzione o cancellazione del debito, anzi, alcuni paesi come l'Uganda hanno chiesto finanziamenti superiori a quanto previsto. Inoltre, 9 paesi su 20 hanno subito una sospensione dei finanziamenti dell'FMI poiché non sono in grado di ottemperare del tutto alle condizioni poste dal Fondo per l'accesso ai meccanismi di riduzione del debito, ovvero l'attuazione di programmi di liberalizzazione e privatizzazione delle loro economie»;

tali considerazioni impegnavano il Governo a sostenere in ambito FMI e G8 le raccomandazioni e le indicazioni di cui sopra relative alla valutazione dell'impatto socio-ambientale delle PRS e dei programmi PRGF, alla partecipazione pubblica ed alla trasparenza delle attività connesse alla preparazione, discussione ed attuazione dei programmi finan-

ziati dal PRGF, all'elaborazione di una procedura di arbitrato trasparente ed indipendente sul debito estero,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia dato seguito all'ordine del giorno approvato ed agli impegni assunti con l'approvazione dello stesso;

in caso affermativo, se non si ritenga opportuno riferire sui risultati degli incontri della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale e sulle iniziative intraprese dal Governo per dar seguito alle raccomandazioni di cui sopra.

(4-00437)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che la politica del Fondo Monetario Internazionale a sostegno dei Paesi a basso reddito si basa sui Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), sulla linea finanziaria agevolata Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) e sull'azione volta alla riduzione del debito attraverso le iniziative Highly Indebted Poor Countries (HIPC) e Multilateral Debt Relief Iniziative (MDRI), oltre che sull'assistenza tecnica rivolta alla creazione di Istituzioni atte a guidare il processo di sviluppo economico (capacity building).

I Poverty Reduction Strategy Papers definiscono il quadro complessivo delle strategie di medio termine per promuovere lo sviluppo economico e la lotta alla povertà nei singoli Paesi, rappresentando un punto di riferimento per l'azione del Fondo e della Banca Mondiale. Essi sono elaborati dai singoli Paesi, attraverso un processo partecipativo che coinvolge le forze sociali e i principali *partner* (istituzioni finanziarie internazionali, agenzie di sviluppo, ONG, ecc.) impegnati nel promuovere lo sviluppo e la riduzione della povertà; descrivono le politiche macroeconomiche, strutturali e sociali che il paese intende perseguire nell'arco di più anni, individuando i fabbisogni finanziari e le risorse potenzialmente attivabili, anche in termini di aiuti allo sviluppo sia bilaterale che multilaterale. Pertanto, i Poverty Reduction Strategy Papers rappresentano lo strumento per orientare le politiche nazionali di sviluppo e l'azione dei donatori al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals-MDGs) che, secondo le Nazioni Unite, dovrebbero contribuire a ridurre significativamente la povertà entro il 2015. Attualmente, 63 paesi hanno completato un PRSP o un documento preliminare (*interim PRSP*) e, di questi, 36 hanno provveduto almeno una volta ad aggiornare la strategia inizialmente adottata.

La Poverty Reduction and Growth Facility è il principale strumento a disposizione del Fondo per fornire assistenza finanziaria a condizioni agevolate ai Paesi a basso reddito nell'ambito di programmi di sostegno macroeconomico, orientati principalmente a compensare squilibri persistenti nella bilancia dei pagamenti dei Paesi più poveri (cioè i 78 Paesi il cui reddito nazionale lordo non superava nel 2005 i 1.025 dollari *pro-capite*). I programmi finanziati attraverso la Poverty Reduction and Growth Faci-

lity devono essere inseriti nel contesto della più ampia strategia nazionale, formulata nei PRSP stessi.

Le iniziative Highly Indebted Poor Countries e Multilateral Debt Relief Initiative sono rivolte alla cancellazione dello *stock* di debito di paesi poveri e fortemente indebitati, allo scopo di alleviare la cosiddetta «trappola del debito» (*debt trap*) e di liberare risorse (altrimenti assorbite dal debito stesso), che possono essere destinate al finanziamento delle strategie di sviluppo e di lotta alla povertà.

L'Italia come membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo, si è attivata per orientare l'attività del Fondo e della Banca Mondiale nei confronti dei Paesi a basso reddito in una direzione sempre più rispondente alle loro esigenze, a sostegno delle strategie di crescita e di riduzione della povertà, al fine di realizzare progressi verso il conseguimento dei Millennium Development Goals.

Al fine di meglio orientare le attività del Fondo e della Banca, l'Italia ha sostenuto la necessità di disporre di valutazioni indipendenti, promuovendo la costituzione di uffici di valutazione indipendente in seno al Fondo Monetario (Independent Evaluation Office – IEO) e alla Banca Mondiale (Independent Evaluation Group – IEG) e contribuendo a orientarne l'attività in sede di definizione dei programmi da parte dei Consigli di Amministrazione delle due Istituzioni.

In particolare, benché l'attività del Fondo a favore dei Paesi a basso reddito sia stata oggetto di ripetute analisi, affidata anche ad esperti esterni, si è ritenuto importante considerare l'esperienza dei singoli paesi (nel 2004 furono analizzate quelle di Tanzania, Nicaragua, Guinea, Mozambico, Tajikistan e Vietnam e nel 2005, più approfonditamente, quella della Giordania). Nella definizione dei programmi di attività dello IEO è stata anche attribuita priorità ad altri aspetti inerenti i rapporti del Fondo con i Paesi più poveri: ad esempio il programma di lavoro del 2006, che comprende una valutazione sulla condizionalità strutturale nei programmi finanziati con la Poverty Reduction and Growth Facility nonché una valutazione sul ruolo che il Fondo ha avuto nell'assistere i Paesi dell'Africa Sub-Sahariana a determinare il proprio fabbisogno di risorse esterne.

Le citate valutazioni sono state estremamente utili per focalizzare i problemi relativi all'approccio basato sui Poverty Reduction Strategy Papers e sulla Poverty Reduction and Growth Facility e per procedere ai necessari adattamenti degli strumenti operativi e finanziari, introdotti solo a partire dal 1999. In particolare, la valutazione effettuata nel 2004 ha messo in luce che l'approccio adottato con i Poverty Reduction Strategy Papers è potenzialmente idoneo a raggiungere le finalità che si prefigge, ancorché i risultati effettivamente conseguiti siano ancora poco significativi, dato il limitato arco di tempo trascorso dalla loro introduzione. L'ampiezza e la profondità del processo partecipativo, uno dei capisaldi dell'approccio, è stato ritenuto generalmente soddisfacente con riferimento al coinvolgimento di soggetti esterni, soprattutto se misurato rispetto al passato, anche se è necessario conseguire ulteriori progressi. Secondo l'Independent Evaluation Office, in generale, i Poverty Reduction Strategy

Papers hanno contribuito a sviluppare una migliore comprensione del fenomeno «povertà» nei suoi aspetti multi-dimensionali, ma le strategie possono essere migliorate introducendo opportuni adattamenti per rafforzare il processo partecipativo e per fare delle strategie definite nei Poverty Reduction Strategy Papers il perno dell'intervento del Fondo Monetario a favore dei Paesi a basso reddito.

Questo processo di progressivo adeguamento degli strumenti alle esigenze di sviluppo dei singoli Paesi è stato sostenuto dall'Italia, attraverso il proprio Direttore esecutivo presso il Fondo, al quale sono state impartite specifiche istruzioni. In particolare, è stata rappresentata la necessità di dare carattere più operativo ai Poverty Reduction Strategy Papers, anche attraverso un più stretto collegamento con le procedure interne di bilancio, con l'obiettivo di trasformare, sia pure in prospettiva, i Poverty Reduction Strategy Papers in strumenti in grado di coordinare l'attività di tutti i donatori (bilaterali e multilaterali) nei singoli Paesi interessati.

Gli adattamenti introdotti, con l'attivo sostegno italiano, all'approccio dei Poverty Reduction Strategy Papers e alla funzionalità della Poverty Reduction and Growth Facility hanno mirato soprattutto a rafforzare l'*ownership* delle strategie di sviluppo e dei programmi di stabilizzazione macroeconomica, allargando il processo partecipativo, potenziando la spesa pubblica destinata a fini sociali e di riduzione della povertà (anche attraverso la diffusione di criteri *public expenditure management* e di *poverty and social impact analysis*) e collegando più strettamente l'assistenza finanziaria del Fondo e della Banca Mondiale alle strategie e alle priorità di sviluppo dei Paesi membri. A tale scopo sono, infatti, orientate le raccomandazioni congiunte dello *staff* del Fondo e della Banca attraverso la Joint Staff Advisory Note che ha sostituito il Joint Staff assessment, che rappresentava una vera e propria valutazione critica della strategia di sviluppo del Paese legata soprattutto alle esigenze specifiche dell'intervento della Banca e del Fondo.

Questo processo è stato accompagnato da un progressivo miglioramento nel disegno dei programmi Poverty Reduction and Growth Facility, per focalizzarli meglio sugli obiettivi di stabilizzazione macroeconomica, anche attraverso lo sviluppo di Istituzioni adeguate (*capacity building*) e di alleggerimento della condizionalità inclusa nei programmi (*streamlining conditionality*), allo scopo di concentrare l'attenzione solo sulle condizioni ritenute rilevanti dal punto di vista macroeconomico e critiche per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo definiti dai Paesi membri.

Tra i fattori che frenano lo sviluppo e l'efficacia della lotta per la riduzione della povertà, un peso rilevante assume la cosiddetta «trappola del debito», che assorbe per il servizio del debito grandi quantità di risorse, che potrebbero invece essere destinate a fini sociali; da questo punto di vista, quindi, le politiche di riduzione del debito sono tutt'altro che irrilevanti come politiche di sostegno allo sviluppo.

L'Italia ha svolto un ruolo rilevante sia nel promuovere le iniziative dirette ad alleggerire il debito dei Paesi poveri e fortemente indebitati, che nel sostenere finanziariamente i costi, essendo tra i promotori dell'iniziativa-

tiva Highly Indebted Poor Countries e del suo successivo rafforzamento (Enhanced Highly Indebted Poor Countries). Recentemente ha sostenuto, con gli altri Paesi G8, la proposta per la cancellazione del debito multilaterale (Multilateral Debt Relief Initiative), che coinvolge il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e la Banca Africana. Complessivamente l'Italia, fino ad oggi, ha cancellato, in sede di Club di Parigi, il debito bilaterale dei paesi Highly Indebted Poor Countries per complessivi 2,97 miliardi di euro; inoltre, insieme agli altri Paesi G8, si è accollata parte dei costi per la cancellazione del debito multilaterale erogando contributi diretti al Fondo per 13 milioni di euro e impegnandosi a reintegrare i costi che saranno sostenuti nel tempo dalla Banca Mondiale (1,2 miliardi di euro) e dalla Banca Africana (391 milioni di euro).

Attualmente, 29 Paesi si sono già qualificati ai benefici dell'iniziativa Highly Indebted Poor Countries, e, allorché ne matureranno le condizioni, per la cancellazione del debito multilaterale previsto dal Multilateral Debt Relief Initiative. Il complessivo *stock* di debito di questi Paesi è destinato a ridursi da 88 a 37 miliardi di dollari (in valore attuale netto a fine 2005), con conseguente riduzione dell'onere del servizio del debito. Numerosi paesi hanno già beneficiato degli alleggerimenti previsti dall'Highly Indebted Poor Countries e della cancellazione del debito multilaterale previsto dal Multilateral Debt Relief Initiative. La riduzione degli oneri del servizio del debito ha già cominciato a far sentire i propri effetti rendendo disponibili risorse aggiuntive da destinare alle spese sociali, che a fine 2005 hanno raggiunto i 15 miliardi di dollari (pari al 4 per cento del PIL complessivo rispetto al 2 per cento del 1999). Questi effetti risulteranno amplificati nei prossimi anni, sia per effetto di un monitoraggio più efficace della destinazione sociale delle risorse risparmiate attraverso la riduzione del debito, che per i benefici della riduzione dello *stock* di debito per i 20 paesi che hanno raggiunto il *completion point* e che, pertanto hanno potuto beneficiare anche della cancellazione dell'intero *stock* di debito verso le Istituzioni multilaterali.

La sfida maggiore che il Fondo, la Banca Mondiale e i Paesi donatori si trovano ora ad affrontare è quella di assicurare che i benefici derivanti dalla riduzione dello *stock* di debito siano duraturi, evitando che si possano innescare di nuovo meccanismi di rapida accumulazione di debito destinato a diventare insostenibile e a riproporre i meccanismi perversi della *debt trap*. Per evitare ciò e combattere quindi fenomeni di *free riding*, il Fondo e la Banca Mondiale si sono dotati di una *framework* per l'analisi di sostenibilità del debito, che dovrà diventare il punto di riferimento anche per i debitori e i creditori.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

TONONI

(18 dicembre 2006)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

nonostante l'apertura dei negoziati per l'accesso della Turchia all'UE (ottobre 2006) e l'entrata in vigore del nuovo Codice penale turco (giugno 2006), in Turchia sono ancora molte le violazioni dei diritti umani e le restrizioni alla libertà di espressione;

l'ultimo rapporto di Amnesty International relativo all'anno 2005 denuncia: restrizioni alla libertà di espressione; maltrattamenti e torture; impunità verso i responsabili di violazioni ai diritti umani; mancanza di equità processuale; uccisioni in circostanze controverse; violenza sulle donne; attribuzione di poteri insufficienti agli organi ufficiali di controllo sui diritti umani;

il rapporto dello IHD (Associazione turca dei diritti umani) relativo al periodo 2000 – 2005 mostra che sono aumentate le morti sotto tortura durante la detenzione (55 nel 2001, 89 nel 2005), i casi dichiarati di persone sottoposte a torture e maltrattamenti (594 nel 2000 e 825 nel 2005);

il 20 ottobre 2000, 816 prigionieri politici accusati o condannati per appartenenza alle formazioni di sinistra, hanno annunciato l'avvio di uno sciopero della fame a tempo indefinito. La protesta era contro il nuovo carcere di isolamento di tipo *F-type* che prevedeva celle da uno a tre posti, con il passaggio costruito in modo tale da evitare ogni contatto fisico e visivo tra detenuti, sostituendo i secondini con l'esercito;

il 19 dicembre 2000 il Governo ha ordinato un'operazione militare per far cessare lo sciopero e la ha chiamata «Ritorno alla vita». Durante l'attacco sono stati uccisi 28 prigionieri e centinaia sono stati picchiati, torturati e trascinati in isolamento. Dopo l'operazione il numero degli scioperanti è salito da 816 a 1200; il 3 gennaio 2001 è iniziata l'alimentazione forzata dei detenuti. Sono stati rialimentati contro la loro volontà quando perdevano conoscenza;

il 21 marzo 2001 Cengiz Soydas è stato il primo detenuto in sciopero della fame a morire in isolamento in un carcere di tipo *F-type*;

l'assoluta censura è stata applicata dalla stampa; nel giugno 2002 Gianfranco de Maio, neurologo dei Medici Senza Frontiere, dopo aver visitato 35 persone sottoposte ad alimentazione forzata, ha confermato la diagnosi drammatica pronunciata dai medici del TIHV (Fondazione turca dei diritti umani). I detenuti sono stati rialimentati in assenza di tiamina, la vitamina B1, e in conseguenza hanno contratto il morbo di Korsakoff Wernike, che crea gravi danni al sistema neurologico centrale ed è irreversibile;

il 12 novembre 2003 ad Ankara è iniziato il processo contro i membri del TIHV (Fondazione turca dei diritti umani). L'accusa è «cooperazione con organizzazioni internazionali senza permesso» e «raccolta fondi senza permesso». Il TIHV aveva provveduto alle costose cure mediche ed alla riabilitazione di 563 detenuti gravemente ammalati;

il 27 gennaio 2004 100 medici, fra cui il presidente dell'ordine, si sono dimessi dal Consiglio di medicina legale, criticando l'assenza di un approccio scientifico ed indipendente del Consiglio che, con i suoi rap-

porti, ha segnalato la guarigione dei pazienti colpiti dalla sindrome Wernicke-Korsakoff;

a seguito di una denuncia di 53 detenuti che, malati del di Wernicke-Korsakoff, si sono visti negare il diritto della sospensione temporanea (art. 399) e si trovano tutt'oggi in isolamento, una delegazione di giudici della Corte europea dei diritti umani ha effettuato una visita in alcuni carceri *F-type* in Turchia;

il 10 novembre 2005 la Corte Europea dei diritti umani ha condannato la Turchia per violazione dell'art. 3 (divieto di trattamento disumano e degradante) della Convenzione europea dei diritti umani, a risarcire per danni morali Tekin Yildiz il quale, malato della sindrome di Wernicke-Korsakoff, dopo essere stato rilasciato per questioni di salute, veniva di nuovo incarcerato nel novembre 2003;

altri 49 casi simili sono al vaglio della Corte;

il 5 aprile 2006 ha iniziato lo sciopero della fame l'avvocato Behic Asci, uno degli avvocati più attivi nella difesa dei detenuti politici;

il 5 maggio 2006 Gurcan Gorurigliu, membro della Tayad (Associazione famiglie detenuti) ha iniziato lo sciopero della fame che lo ha portato alla morte;

il 31 agosto 2006 442 avvocati hanno firmato una dichiarazione chiedendo l'abolizione del regime di isolamento in sostegno alla lotta dei detenuti politici. Più di 200 avvocati hanno manifestato ad Ankara sotto il Ministero della giustizia, chiedendo un incontro con il ministro Çiçek entro una settimana e assicurando che i detenuti avrebbero interrotto lo sciopero a partire dal giorno in cui fossero stati ricevuti. Il Ministro, in quella sede, ha promesso di ricevere i presidenti dell'ordine degli avvocati di Ankara ed Istanbul;

ad oggi gli avvocati non sono ancora stati ricevuti. L'avvocato Behic Asci, è al 184° giorno di sciopero della fame. Le famiglie dei detenuti chiedono l'intervento di delegazioni europee. Intanto in Turchia le azioni di solidarietà continuano;

il Governo turco, nella persona del Ministro della giustizia Çiçek, continua a ignorare la protesta dei detenuti, e a rinviare l'incontro con i presidenti dell'ordine degli avvocati di Ankara, Istanbul, Smirne, Edirne, la cui data fermerebbe la protesta e la fine delle morti in carcere,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare nei confronti del Governo turco affinché venga avviata in quel Paese un'evoluzione democratica per il rispetto dei diritti umani delle persone detenute.

(4-00691)

(11 ottobre 2006)

RISPOSTA. – L'aspetto più problematico nel quadro descritto dall'interrogante riguarda la situazione nelle carceri turche, con particolare riferimento agli stabilimenti detentivi di massima sicurezza (*F-type*). Senza poter entrare nei singoli casi segnalati dall'interrogante, che si riferiscono ad

un lungo arco di tempo, non va certamente disconosciuta l'esigenza che la Turchia compia ulteriori decisi progressi sotto il profilo dei diritti umani e delle libertà democratiche.

Non vanno tuttavia sottovalutati i segnali di miglioramento. La consapevolezza del rilievo della questione, e l'attenzione ad essa prestata da vari organismi internazionali, in primis l'Unione europea, ha indotto le Autorità turche ad intervenire sulla normativa carceraria, nel più ampio contesto del processo riformistico intrapreso in questi anni. Una legge del 2005 (cosiddetta Legge sulle esecuzioni di misure speciali di sicurezza) all'articolo 25 prevede infatti una regolamentazione degli standard di sicurezza carceraria: gli istituti di pena vengono classificati in «massima sicurezza», «normale», «bassa sicurezza» (*low security*). La destinazione dei condannati nell'una o nell'altra struttura dipende dal tipo di crimine commesso e dal livello di pericolosità del detenuto stabilito in relazione ai reati. Sono previste misure di alleggerimento delle condizioni per buona condotta.

Rispetto al passato, la nuova normativa ha degli elementi di garantismo in più a partire dall'indicazione dei reati per i quali si può disporre il regime di detenzione speciale. Vengono inoltre estese le possibilità di accesso della difesa. I punti critici sono due: l'attuazione capillare ed integrale delle nuove norme e il tempo necessario per il loro recepimento da parte delle strutture operative. Occorrerà inoltre valutare quali saranno le conseguenze della nuova legge anti-terrorismo, approvata la scorsa estate a fronte dell'incremento di attentati nel Paese.

Come osservato, le misure introdotte nella normativa carceraria si inseriscono in un contesto di ampie riforme, in corso da 4 anni, che ha portato ad un profondo cambiamento del sistema giuridico turco specie nel settore della tutela dei diritti umani e della libertà di espressione. Nel giugno 2005 ad esempio è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, che ha introdotto norme più severe per i pubblici ufficiali che si rendono responsabili di atti di tortura e maltrattamenti ai danni delle persone arrestate e in stato di detenzione, nonché disposizioni più favorevoli in materia di diritto alla difesa.

Il sistema istituzionale turco prevede anche, a livello di Esecutivo, un organismo di «monitoraggio» della situazione nelle carceri posto alle dipendenze del Ministro della giustizia. A livello parlamentare, vi è inoltre una apposita Commissione (Commissione Inchiesta sui Diritti Umani), che tra i suoi compiti ha l'effettuazione di visite periodiche nelle carceri e la redazione di appositi rapporti.

Nel dicembre 2005, una visita della Commissione per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa ha fatto stato di consistenti miglioramenti nel sistema carcerario turco, non solo a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni, ma anche come conseguenza di una più intensa attività di formazione e sensibilizzazione del personale di polizia, condotta dalle Autorità responsabili (Ministero della giustizia, Ministero dell'interno). Queste ultime attività si avvalgono anche degli strumenti messi a disposizione dall'UE (ad esempio con i «gemellaggi amministra-

tivi» che consentono uno scambio di informazioni e metodologie tra Ministeri competenti della Turchia e degli Stati membri) o si inquadrano in progetti finanziati da organismi internazionali quali l'UNDP.

La suddetta Commissione, che ha basato le sue conclusioni su ispezioni nelle strutture di detenzione e su numerose interviste a detenuti, procuratori, medici e avvocati ha inoltre espresso parere positivo sulle condizioni materiali delle carceri, incluse quelle di massima sicurezza. Accenti critici sono stati posti invece sulla persistenza di maltrattamenti, soprattutto nella fase della custodia preventiva.

La tendenza positiva evidenziata dal Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, di diritto alla difesa e di condizioni carcerarie è sostanzialmente confermata dalle analisi della Delegazione della Commissione Europea. È tuttavia innegabile che cambiamenti tanto profondi incontrano una forte resistenza in sede di attuazione, dato che incidono su prassi, mentalità e comportamenti radicati da tempo nella cultura sia della classe dirigente, che soprattutto del mondo burocratico-amministrativo.

Si tratta di difficoltà che vanno obiettivamente riconosciute e delle quali le stesse Autorità turche si dicono consapevoli; sul tema, il confronto con l'Unione Europea nel quadro dei negoziati di adesione è continuo, franco e senza compromessi. Il meccanismo di «monitoraggio politico» prevede infatti incontri a scadenze ravvicinate per verificare la situazione sia legislativa che sul terreno con riferimento ai criteri politici di Copenaghen; e la Commissione non manca di chiedere chiarimenti sulle varie questioni, inclusa naturalmente la situazione nelle carceri.

L'Unione Europea si è recentemente espressa sulla situazione in Turchia nell'ambito del rapporto annuale 2006 dell'UE sui diritti umani nel mondo. Nel documento, l'UE fa stato del processo di transizione politica tuttora in atto in Turchia e di come il Paese continui a soddisfare in maniera giudicata sufficiente i criteri politici di Copenaghen. Sono infatti entrate in vigore riforme legislative che dovrebbero modificare strutturalmente l'ordinamento giuridico, soprattutto nel settore giudiziario.

Per quanto concerne, in particolare, la tutela dei diritti umani della persona dal ricorso alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti, il rapporto UE raccomanda alle Autorità turche di intensificare i propri sforzi per rafforzare ulteriormente il processo di riforme ed assicurare la piena ed effettiva attuazione. Le riforme sin qui adottate per la lotta contro la tortura ed i maltrattamenti, si legge nel rapporto UE 2006, hanno contribuito ad elaborare una cornice legislativa appropriata, ma si rendono necessari ulteriori sforzi da parte delle Autorità di Ankara per assicurare la loro piena attuazione e rafforzare la lotta contro l'impunità.

Da parte italiana, e nell'ambito dell'UE, si continuerà a monitorare da presso il progredire delle riforme politiche in Turchia, in vista del com-

pleto adeguamento del Paese agli *standard* internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(22 gennaio 2007)

MORSELLI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa.* – Premesso:

che nel maggio 2004 veniva fornita risposta scritta ad un'interrogazione dello scrivente rivolta ai Ministri dell'interno e della giustizia circa una vicenda di abusivismo edilizio avvenuta nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena relativa ad una cooperativa edificatrice di militari dell'Esercito italiano denominata Edilcasa, con sede in Bologna;

che l'intera vicenda evidenziava aspetti di palese illegalità ed equivoche condotte da parte di pubblici amministratori segnalate attraverso dettagliate denunce della cittadinanza, dei *media*, di tutti gli organi politici in un quadriennio compreso tra il 2000 e il 2004;

che in tale risposta veniva riferito che la Procura di Bologna, per parte di competenza, aveva indicato che il procedimento penale n. 15885/03-21, nonché il procedimento penale n. 15888/03-21, erano ormai definiti con l'emissione a breve dei relativi avvisi di garanzia agli indagati per fine indagine;

che il procedimento penale n. 15893/03-21 era parimenti indicato come in attesa di definizione per gli esiti delle risultanze di una perizia CTU tecnico-amministrativa conferita, che era stata prima della risposta all'interrogante, risalente al maggio 2004;

che il procedimento penale n. 7953/01-21 veniva segnalato altresì come subordinato al rilascio di provvedimenti di sanatoria da parte del Comune di S. Lazzaro di Savena;

che l'attività della pubblica amministrazione di San Lazzaro di Savena, a fronte della sussistenza di innumerevoli reati amministrativi e penali nell'edificazione di immobili destinati alle forze dell'ordine e di polizia con fondi pubblici, appare non essere stata adeguatamente valutata dalla competente autorità giudiziaria penale, malgrado a tali conclusioni fosse già pervenuto il tribunale civile di Bologna con perizia di cui al n. di 14922/03 di RG.;

che in data 6 settembre 2004 è stato inoltrato un dettagliato esposto alla Direzione regionale delle entrate di Bologna che documenta presunti gravi illeciti di natura fiscale perpetrati da più soggetti pubblici e di cui al prot. ris. n. 87 Agenzia entrate n. 4 di Bologna del 20 settembre 2004;

che il Comune di San Lazzaro di Savena ha proceduto al rilascio di ben sei sanatorie, una addirittura denegata, per un intervento di edilizia residenziale pubblica in regime di sovvenzione pubblica e tanto appare confermare la gravità dei fatti denunciati a partire dall'anno 2000 e l'assoluta incompatibilità tra gli illeciti rilevati e l'erogazione pubblica, non-

ché il coinvolgimento di appartenenti all'Esercito italiano in vere e proprie attività di imprenditoria;

che l'area su cui insiste il predetto edificio risulterebbe parimenti gravata da ulteriori abusi e speculazioni edilizie di medesima portata, alterando gli indici edificatori di un intero quartiere con danni all'erario e violazioni di legge plurime. Che tanto si desume dall'esame dei cosiddetti libretti edificatori del comparto n. 9 del Piano particolareggiato di iniziativa privata del Comune di S. Lazzaro di Savena del 24 ottobre 1997, dove i volumi e le superfici edificabili venivano vincolate e registrate su atti pubblici e convenzioni prima dello stanziamento di fondi pubblici;

che, a fondi pubblici stanziati, venivano edificate superfici ulteriori senza mutare gli atti di legge di cui sopra, venendo così «stralciati» da ben tre atti vincolanti di convenzione, attraverso il rilascio della concessione edilizia 20720/01, le superfici costruite in esubero che portavano a incontrastati abusi edilizi «sovvenzionati dalla Regione Emilia Romagna» e che mutavano tutti gli indici di edificabilità precedentemente assentiti;

che, con il trascorrere del tempo, emergono elementi sempre più inquietanti sulla vicenda;

che in ultimo si è appreso che un esposto di un cittadino, presentato alla Procura della Repubblica di Bologna, anziché originare indagini e seguire la normale prassi è stato inviato alle persone interessate chiamate direttamente in causa con richiesta di chiarimenti e di elementi per rispondere all'esposto;

che in definitiva si è chiesto a chi doveva essere eventualmente indagato con una autonoma azione della Procura, la definizione della pratica;

che, nella passata legislatura lo scrivente ha presentato due interrogazioni sull'argomento: la 4-09997 del 17 gennaio 2006 e la 4-07766 del 25 novembre 2004,

si chiede di conoscere:

se l'attività della Procura di Bologna e della Direzione regionale delle entrate di Bologna abbia rilevato o meno le esposte situazioni di illecito;

se e in quale data siano stati emessi avvisi di garanzia relativi ai provvedimenti n. 7953/01-21, n. 15885/03-21, n. 15888/03-21 e n. 15893/03-21, come preannunciato nel maggio 2004 in risposta all'interrogante;

quando sia stata commissionata, a quale professionista e con quale esito si sia conclusa, la perizia CTU urbanistica ed economica commerciale indicata nella risposta all'interrogante e disposta dal sostituto procuratore titolare dell'indagine;

se siano state ravvisate responsabilità omissive da parte di pubblici amministratori del Comune di San Lazzaro di Savena e della Regione Emilia Romagna nell'attività di controllo e vigilanza urbanistica considerate le pubbliche denunce e gli illeciti emersi nonché nella gestione e controllo dei fondi pubblici stanziati per l'intervento;

se risultino essere state valutate le effettive possibilità di rilascio di concessioni in variante e di ripetute concessioni in sanatoria da parte del Comune di S. Lazzaro di Savena, sia in rapporto alle erogazioni pubbliche sia all'effettivo stato di fatto di tali immobili, di fatto lussuose dimore dotate di ogni *comfort*, rogitate addirittura come abitazioni poste su due livelli e concessionate come depositi ormai del tutto incompatibili con i dettami dell'edilizia residenziale pubblica e i benefici fiscali ottenuti anche in materia di detrazioni del 36%;

se siano state debitamente valutate da parte della Procura di Bologna le responsabilità dei pubblici amministratori del Comune di San Lazzaro di Savena nel consentire tali operazioni edificatorie in un intero comparto edilizio che mantiene soltanto sulla carta il rispetto degli indici edificatori;

se altresì la medesima autorità giudiziaria intenda ravvisare, nella missiva di cui al prot. n. 5458, Servizio programmazione e sviluppo attività edilizia della Regione Emilia Romagna indirizzata al Comune di S. Lazzaro di Savena il 17 marzo 2004, la conferma di quanto sopra enunciato e il richiamo a una grave inottemperanza di legge;

quali valutazioni il Ministro della difesa dia riguardo al coinvolgimento di propri esponenti di stanza a Bologna, impegnati in libere attività imprenditoriali nella gestione e partecipazione attiva in diverse cooperative edilizie (Edilcasa, Aedificare, Cei, Bologna programme), tutte riconducibili ai medesimi soggetti e che perseguono liberamente attività di commercio immobiliare di edilizia residenziale privata e pubblica, come può desumersi anche in recenti e frenetiche attività edilizie in ambito regionale, provinciale, comunale (su tutte vedasi la concessione del Comune di Bologna PG n. 20924 del 6 febbraio 2002);

se non si ritenga indispensabile monitorare tali attività in rapporto alle contestazioni di abusivismo edilizio emerse e alle relative condotte di queste persone ed assumere, nell'eventualità idonei provvedimenti.

(4-00022)

(19 maggio 2006)

RISPOSTA. – Il Procuratore della Repubblica di Bologna, in merito alla conduzione delle indagini nell'ambito dei procedimenti penali n. 7953/01-21, 15885/03-21, 15888/0321, 15893/03-21 e 2582/05-44, aventi ad oggetto fatti di rilevanza penali concernenti un insediamento urbanistico effettuato in San Lazzaro di Savena da parte della Cooperativa Edilcasa, ha comunicato quanto segue.

Il procedimento penale n. 7953/01-21 nei confronti di Pizzolante Cosimo, Mattioli Cristina, Scarenzi Giuseppe e Gentile Ciro per il reato di cui all'articolo 20 della legge 47/85, commesso a San Lazzaro di Savena in epoca prossima al 2/8/2001, è stato definito con richiesta di archiviazione nei confronti di Pizzolante, Scarenzi e Gentile, per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria, mentre la posizione di Mattioli Cristina è stata stralciata e ha dato origine al procedimento penale n. 3811/05-21, ri-

manendo sospeso per effetto del decreto-legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003 (condono edilizio), dovendo ancora decorrere i 36 mesi previsti dalla data di pagamento dell'oblazione effettuata dalla Mattioli il 9/12/2004. Si precisa che nell'ambito di questo procedimento sono state emesse informazioni di garanzia *ex* articoli 369 e 369-*bis* del codice di procedura penale in data 6/11/2002.

Dal procedimento penale 7953/01-21 sono scaturiti, sulla base del rapporto redatto in data 4 dicembre 2003 dalla Polizia di Stato di Bologna, i seguenti procedimenti:

il procedimento penale 15885/03-21 nei confronti di Scarenzi Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, commesso il 27/7/2002 a San Lazzaro di Savena ai danni di Nicito Francesco, definito con citazione a giudizio, preceduta dall'avviso della conclusione delle indagini e dalle informazioni di garanzia *ex* articolo 369 e 369-*bis* del codice di procedura penale;

il procedimento penale 15888/03-21 nei confronti di Bissani Roberto, Scarenzi Giuseppe, Fabri Franco e Brunelli William, per il reato di cui agli articoli 81 del codice di procedura penale, 483-485 del codice penale, commesso a San Lazzaro di Savena tra il 29/10/2001 ed il 7/11/2001, definito con richiesta di archiviazione inoltrata al G.i.p. competente il 7/10/2005. Nell'ambito di questo procedimento penale sono state emesse informazioni di garanzia *ex* articoli 369 e 369-*bis* del codice di procedura penale in data 8/3/2004;

il procedimento penale 15893/03-21 nei confronti di Scarenzi Giuseppe e Gentile Ciro per i reati di cui agli articoli 110 e 640 comma 2 n. 1 del codice penale, commessi in San Lazzaro di Savena tra il 30/7/1999 ed il 14/2/2000 ed in epoca prossima al 4/12/2003, definito con richiesta di archiviazione inoltrata al G.i.p. competente il 17/9/2005. Nell'ambito di questo procedimento non è stata emessa alcuna informazione di garanzia ed è stata conferita, in data 28/1/2004, una consulenza tecnica collegiale agli ingegneri Cosmo Durante e Emiliano Arcangeli e alla dott.ssa Lorenza Zoli;

il procedimento penale 2582/05-44 nei confronti di ignoti per il reato di cui agli articoli 110, 81 del codice di procedura penale e 323 del codice penale, commesso a Bologna e zone limitrofe dal 2001 ad oggi. Tale procedimento attiene alle ipotesi di consumazione di illeciti penali prospettate dal Senatore Morselli nell'interrogazione parlamentare n. 4-07766 a carico degli amministratori del Comune di San Lazzaro e della Regione Emilia Romagna, nello svolgimento delle pubbliche funzioni aventi ad oggetto le attività urbanistiche svolte da Edilcasa nel territorio del suddetto Comune. Per lo stesso sono ancora in corso le indagini preliminari e si è in attesa dell'esito degli accertamenti delegati alla sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato di Bologna e della consulenza tecnica d'ufficio conferita, *ex* articolo 359 del codice di procedura penale, all'ing. Arcangeli.

In merito, poi, a quanto eccepito nell'interrogazione in oggetto indicata circa la circostanza «che un esposto di un cittadino, presentato alla Procura della Repubblica di Bologna, (...), è stato inviato alle persone interessate chiamate direttamente in causa con richiesta di chiarimenti e di elementi per rispondere all'esposto», il Procuratore della Repubblica di Bologna ha fatto presente di non essere in grado di riferire nulla, stante l'estrema genericità delle doglianze.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, è stato, inoltre, possibile accertare che, a seguito dell'esposto del sig. Francesco Nicito, presentato dallo stesso alla Direzione regionale dell'Emilia Romagna in data 6 settembre 2004 ed avente ad oggetto gravi abusi edilizi posti in essere dalla Cooperativa EDILCASA in relazione al fabbricato nel territorio del comune di San Lazzaro di Savena, si è provveduto ad invitare le agenzie locali di Bologna 1 e di Bologna 4 (entrambe depositarie di atti notarili di interesse ivi registrati, l'ultima anche competente in relazione al domicilio fiscale della Cooperativa), a porre in essere le opportune attività di controllo, interessando inoltre l'Ufficio del Territorio di Bologna, al fine di verificare se gli abusi edilizi denunciati avessero comportato l'insorgere di un maggiore onere fiscale.

L'attività istruttoria svolta dagli uffici non ha evidenziato particolari situazioni di illegittimità tributaria.

In particolare, i soggetti segnalati nell'esposto del sig. Nicito sono stati inseriti in un piano di controllo finalizzato ad individuare l'eventuale esistenza di condotte fiscalmente non corrette, con riferimento in particolare alla verifica della esattezza delle detrazioni per ristrutturazione edilizia richieste in dichiarazione.

Dall'esame delle singole posizioni non sono emersi gravi illeciti di natura fiscale, in quanto, nella maggior parte dei casi, le detrazioni richieste si sono rilevate spettanti.

Peraltro, l'Ufficio locale di Bologna 4, con richiesta del 25 ottobre 2004, reiterata il 4 febbraio 2005, ha provveduto ad invitare l'Ufficio del Territorio di Bologna a verificare il corretto classamento degli immobili oggetto dell'esposto, al fine di accertare che i denunciati abusi edilizi non abbiano conferito alle unità immobiliari caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di accatastamento.

Deve, infine, evidenziarsi che, in materia di cooperative edilizie esistono specifiche disposizioni normative (regio decreto 1165/38: «Approvazione del testo unico sull'edilizia popolare ed economica»; legge 136/99: «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in materia di opere a carattere ambientale»; legge 34/06: «Cooperative edilizie anche per i militari non residenti») che ne prevedono la costituzione fra appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, consentendo, di conseguenza, la possibilità per i soci costituenti di ricoprire le relative cariche sociali.

A norma di legge, dunque, non sussiste alcuna situazione di incompatibilità tra lo «status» di militare e l'attività extraprofessionale citata,

né tanto meno, risultano, allo stato, pendenti procedimenti a carico di personale militare.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(27 dicembre 2006)

POSSA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 13 giugno 2006, dopo più di sessanta giorni dallo svolgimento delle elezioni politiche nazionali del 9 e 10 aprile 2006, non sono ancora disponibili né sull'apposito sito *Internet* del Ministero dell'interno, né su qualunque altro sito i risultati completi delle elezioni stesse, nemmeno a livello delle grandi aggregazioni italiane (per la Camera le 27 circoscrizioni, per il Senato le 20 Regioni), nonché a livello delle circoscrizioni estere;

in particolare, i dati presentati sul sito del Ministero dell'interno a livello delle suddette grandi aggregazioni mancano del numero degli aventi diritto al voto, del numero di votanti, del numero delle schede bianche e del numero delle schede nulle (comprensivo dei voti nulli), dati tutti di estremo interesse politico;

inoltre, per le circoscrizioni estere i dati presentati sul sito sopra indicato si riferiscono ad un numero di sezioni elettorali non completo;

infine, i risultati elettorali presentati sul sito sopra indicato del Ministero dell'interno non coincidono con i risultati elettorali complessivi proclamati dalla Corte di Cassazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i risultati elettorali di un appuntamento così importante come quello delle elezioni politiche nazionali non debbano essere resi disponibili ai cittadini – per fondamentali esigenze di trasparenza – con la necessaria completezza e con adeguata tempestività (comunque entro al massimo pochi giorni dalla proclamazione ufficiale della Corte di Cassazione) mediante i mezzi di comunicazione che la tecnologia attuale fornisce, in particolare sull'apposito sito *Internet* del Ministero dell'interno;

nel caso che il Ministro condivida tale esigenza di un'informazione completa e tempestiva – cosa di cui non si può che essere certi – quando il Ministero renderà disponibili a tutti i cittadini sull'apposito sito *Internet* i dati elettorali mancanti sopra indicati.

(4-00115)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Come noto, i dati elettorali diffusi dal Viminale in corso di spoglio non hanno carattere ufficiale, bensì solo informativo e ufficioso, in quanto la legge attribuisce ad appositi uffici retti da magistrati la com-

petenza a proclamare i risultati ufficiali delle elezioni, sulla base dei verbali cartacei delle sezioni.

Per quanto concerne in particolare le elezioni della Camera dei deputati, tali organi sono, per le circoscrizioni nazionali, l'Ufficio Centrale nazionale istituito presso la Corte di Cassazione e gli Uffici Centrali circoscrizionali presso le Corti d'Appello; per il Senato, la competenza a dichiarare i risultati ufficiali di ciascuna Regione spetta agli Uffici elettorali regionali costituiti presso la Corte d'Appello; per quanto concerne, infine, la circoscrizione Estero, sia per la Camera che per il Senato è competente l'Ufficio Centrale per la circoscrizione Estero istituito presso la Corte d'Appello di Roma.

I dati divulgati dal Ministero dell'interno, e via via inseriti sul sito *internet*, sono quelli che affluiscono dalle Prefetture, che a loro volta li ricevono dai Comuni, sulla base di comunicazioni informali dei presidenti di seggio acquisite immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio. Sul sito, anche in occasione di precedenti elezioni, non erano stati pubblicati i dati ufficiosi relativi alle schede bianche e nulle.

Il Ministero dell'interno, peraltro, ha in corso di predisposizione la consueta pubblicazione cartacea con i risultati della consultazione. Tale volume comprenderà tutti i dati, compresi quelli relativi agli aventi diritto al voto, votanti, schede bianche e nulle cui fa riferimento l'interrogante.

Per quanto concerne la pubblicazione dei medesimi dati attraverso le nuove tecnologie, si ricorda che sul sito del Ministero dell'interno è già possibile consultare *online* l'archivio storico delle elezioni della Camera e del Senato contenente i dati elettorali aggregati per Comune dal 1948 al 2001. In tale banca-dati confluiranno quanto prima, verosimilmente entro la fine di quest'anno, anche i risultati ufficiosi delle ultime consultazioni politiche, distinti per Comune; la raccolta di tali dati, acquisita attraverso tutti i Comuni e le Prefetture ed in via di completamento, includerà anche il numero delle schede bianche e nulle e gli altri dati statistici cui fa riferimento il quesito dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BONATO

(5 dicembre 2006)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

secondo alcune informazioni raccolte dall'interrogante, l'Università di Brescia avrebbe presentato entro il 30 giugno 2006 il proprio programma triennale, secondo quanto previsto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

in tale programma sarebbe prevista la richiesta di sei nuovi posti di ricercatore dei quali cinque a totale carico finanziario dell'Università ed uno a carico di un *budget* già consolidato da parte del Ministero per un posto per Filosofia morale;

i cinque posti di ricercatore non sarebbero riconducibili a precisi programmi di ricerca in quanto non sarebbero prestabiliti i settori scientifico-disciplinari,

si chiede di sapere:

se tali informazioni corrispondano al vero;

se non si ritenga illegittima la richiesta di cinque nuovi posti da ricercatore senza che vengano indicati preliminarmente i settori scientifico-disciplinari;

per quale motivo il Ministero avrebbe deciso autonomamente di consolidare un *budget* per un posto per Filosofia morale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il rispetto della legge 31 marzo 2005, n. 43, anche al fine di evitare che l'autonomia dell'Università possa trasformarsi in una gestione poco trasparente dei nuovi posti di ricercatore.

(4-00498)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo citato in oggetto con il quale l'interrogante chiede notizie in merito al programma triennale presentato dall'Università di Brescia il 30 giugno 2006, si rappresenta che l'articolo 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43, individua nei programmi triennali delle Università il «fabbisogno di personale docente e non docente (...) fatta salva l'autonoma determinazione in ordine ai settori scientifico-disciplinari».

Secondo quanto stabilito dallo stesso articolo, i predetti programmi sono «coerenti con le linee generali d'indirizzo» definite dal Ministero. A tale riguardo, si fa presente che il Ministero ha richiesto alla Corte dei Conti, per ulteriori precisazioni, la restituzione del decreto ministeriale 10 aprile 2006, n. 216, con il quale erano state stabilite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009. Il nuovo provvedimento è in corso di predisposizione.

Inoltre, l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che «a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».

A far data dal 30 giugno 2006, le Università hanno già adottato il loro programma di fabbisogno del personale in attuazione dell'articolo 1, comma 105, della predetta legge 311/2004 e comunicato al Ministero, attraverso un'apposita procedura informatizzata (denominata PROPER) le informazioni necessarie, che come disposto dalla predetta norma, sono re-

lative esclusivamente alla valutazione della compatibilità finanziaria degli stessi.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(10 gennaio 2007)

RUSSO SPENA, SODANO, TECCE, VANO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della salute.* – Premesso che:

le Officine Grandi Riparazioni FS di S. Maria La Bruna – Torre del Greco (Napoli) rappresentano il luogo emblematico, la memoria storica delle lotte dei lavoratori contro gli effetti nefasti dell'amianto, per la salute e per l'ambiente;

l'opera di bonifica delle carrozze ferroviarie dall'amianto viene effettuata da ditte private; le carrozze risanate sono ristrutturare, poi, nelle Officine Grandi Riparazioni S.Maria La Bruna e reimmesse nella rete ferroviaria;

il giorno 9 giugno 2006 nella zona protetta delle Officine (zona A) i lavoratori hanno rinvenuto una carrozza contenente grosse quantità di amianto; l'accaduto è stato subito denunciato alla ASL locale e alle autorità giudiziarie di Torre Annunziata,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per tutelare la salute dei lavoratori e per prevenire rischi per l'ambiente;

se non valutino di avviare un'indagine ministeriale per accertare eventuali responsabilità e per appurare le cause della presenza di amianto nei vagoni ferroviari bonificati dalle ditte private.

(4-00122)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli è emerso quanto segue.

L'Officina Grandi Riparazioni (O.G.R.) di S. Maria La Bruna, ubicata nel territorio di Torre del Greco (NA) attualmente è denominata Trenitalia – Direzione Operazioni Tecniche – Linea Carrozze – Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.).

Le attività sono regolamentate in ambito Officina da un piano di lavoro presentato a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277/91 ed autorizzato dalla AS.L. NA 5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Medicina del Lavoro in data 19 aprile 2005.

Le carrozze ferroviarie soggette ad un ciclo di manutenzione entrano in zona protetta dell'Officina, in fase di disallestimento condotto da un'industria privata.

Quest'ultima esegue contrattualmente il controllo dei veicoli e procede alla rimozione di eventuali residui del sottocassa.

Successivamente si procede alle attività previste dal ciclo di manutenzione solamente in assenza di residui e se soddisfano gli *standard* di accettabilità.

Nel caso di ritrovamento di residui, viene effettuato un campionamento di massa, previa comunicazione di messa in lavoro all'AS.L.

Ove, a seguito di analisi di laboratorio, venisse riscontrato amianto nella matrice del campione, si procede alla bonifica e successivamente, viene richiesta la restituibilità dei luoghi all'A.S.L., così come previsto dal decreto ministeriale 26 ottobre 1995.

Per quanto riguarda il caso specifico rappresentato nell'interrogazione, si precisa che l'O.M.C. di S. Maria La Bruna ha comunicato all'A.S.L. che il giorno 7 giugno 2006 sarebbero iniziati i lavori alla carrozza vicinale piano ribassato n. 50832239 252.5, con termine dei lavori previsto l'8 giugno 2006.

Lo stesso giorno 8 giugno 2006 venivano rilevate tracce di amianto alle guarnizioni di tenuta ed il giorno 13 giugno 2006 al sottocassa.

Pertanto si effettuavano le operazioni di bonifica richieste in ambiente aggressivo.

Il giorno 14 giugno 2006, personale della Rete Ferroviaria (R.F.I.) – Unità Territoriale di Napoli, eseguiva il monitoraggio ambientale, con prelievo ed analisi in laboratorio dei campioni.

Queste ultime hanno evidenziato livelli di concentrazione di fibre aerodisperse rientranti nei limiti previsti dai riferimenti normativi.

Con decreto n. 1231 simel/2006 del 16 giugno 2006, l'ASL territorialmente competente, rilasciava certificato di restituibilità dell'ambiente confinato «Zona A», utilizzato per la bonifica da amianto di apparecchiature e componenti di rotabili ferroviari.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

MONTAGNINO

(22 dicembre 2006)

RUSSO SPENA, SODANO, TECCE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale* – Premesso che:

sin dal 1990, circa centodieci famiglie di lavoratori, operai e pensionati (molti dei quali riservatari di alloggi a seguito di sfratti) risiedono in via Taddeo da Sessa, edificio C/8 «Torre Azzurra», presso il Centro direzionale di Napoli, con la legittima aspirazione di acquistare la casa in cui vivono, di proprietà dell'ENPAM (Ente nazionale previdenza assistenza medici), ente pubblico al tempo dell'assegnazione delle case agli inquilini;

il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, ha trasformato l'ente pubblico in fondazione di diritto privato, con autonomia gestionale, ma sempre sottoposto al potere di vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia ed al controllo della Corte dei conti, stante la finalità pubblicistica perseguita dall'ente per effetto del prelievo obbligatorio previdenziale a carico degli iscritti;

l'aspettativa delle famiglie residenti nelle case dell'ENPAM è molto sentita dopo la vendita, da parte di altri enti (INPDAP), di tutti gli immobili ricadenti nel Centro direzionale, soprattutto per la legittima aspettativa che nella città di Napoli è riservata al bene casa da parte di chi l'ha avuta in assegnazione a seguito dell'emergenza sfratti. I residenti hanno da tempo manifestato la loro disponibilità ad aprire una trattativa per l'acquisto in blocco delle predette unità abitative, secondo le forme previste dalla legge;

gli interroganti sono a conoscenza di difficili vertenze nei comuni di Pieve Emanuele (Milano), Ostia (Roma), Livorno, ove le vendite degli immobili ENPAM, senza interpellare gli inquilini, sono state effettuate a favore delle principali società immobiliari italiane e di alcuni fondi esteri, scatenando ferme contestazioni da parte dei Comitati di inquilini;

constatato che:

la trasformazione dell'ENPAM in fondazione di diritto privato ha fatto sì che tale ente *no profit* abbia perso la sua finalità previdenziale e, grazie alla disponibilità di enormi patrimoni, sia entrato in contatto con soggetti più o meno forti del settore assicurativo ed immobiliare, con il rischio di essere controllato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per garantire stabilità contrattuale a chi eventualmente non potrà acquistare la casa;

se non valutino di convocare il Presidente dell'ENPAM, per verificare quali siano i motivi che impediscono la vendita degli appartamenti di «Torre Azzurra», di via Taddeo da Sessa, agli attuali inquilini;

se non ravvedano la necessità di mettere in atto tutte le forme di controllo e di verifica allo scopo di tutelare gli interessi delle fasce deboli, perché nel momento in cui venisse dismesso il patrimonio immobiliare a grandi gruppi industriali del settore – patrimonio che prima era pubblico – si verificherebbe una situazione che accrescerebbe ulteriormente l'emergenza abitativa a Napoli;

quali misure intendano intraprendere affinché venga garantito anche dall'ente ENPAM la vendita, con il diritto di prelazione, degli appartamenti di Torre Azzurra, agli attuali inquilini.

(4-00511)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – A seguito del riordino o soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza disposto con legge n. 537 del 25.12.93 l'E.N.-P.A.M., originariamente ente pubblico, si è trasformato in Fondazione,

senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; pertanto, in quanto persona giuridica di diritto privato, non è assoggettato alla normativa regolante le dismissioni degli immobili di proprietà degli enti di previdenza pubblici.

La Fondazione, quale soggetto *non profit* trae le risorse utili per le attività istituzionali di assistenza e previdenza a favore dei propri iscritti anche dal reddito del proprio patrimonio finanziario e immobiliare; tale circostanza obbliga l'ente a ricercare l'assetto maggiormente performante dei propri beni.

Con tali premesse, a partire dal 1999, la Fondazione ha avviato, sulla base di valutazioni di tipo economico, un programma di cessioni di immobili considerati non più strategici alle proprie finalità.

Nell'ambito di tale programma sono stati ceduti una serie di beni i cui redditi non erano convenienti per la Fondazione; tra questi figurano anche gli immobili di Ostia, Livorno e Pieve Emanuele, richiamati nell'interrogazione.

Per ciò che riguarda gli immobili di Ostia e di Pieve Emanuele, si precisa che dette abitazioni non sono state vendute a società immobiliari italiane e fondi esteri.

Infatti, con atto di compravendita con riserva di nomina del 27 luglio 2004, tutto il complesso immobiliare residenziale di Ostia è stato ceduto a tre società cooperative edilizie formate dagli inquilini degli immobili; mentre, con diversi atti di compravendita, stipulati dal 14 al 30 dicembre 2005, la Fondazione ha venduto direttamente agli inquilini di Pieve Emanuele gli appartamenti di proprietà, cedendo l'invenduto ad una società veicolo dell'ALER, Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale, di Milano, che ha mantenuto in locazione gli inquilini presenti.

Gli inquilini delle ex proprietà ENPAM di Ostia e Pieve Emanuele hanno manifestato alla Fondazione, per iscritto, la loro soddisfazione e riconoscenza per il buon esito della compravendita.

Gli immobili di Livorno, dopo l'asta pubblica andata deserta nel febbraio 2004, sono stati ceduti all'interno di un più ampio *spin off* nel 2005.

Relativamente alla situazione dell'immobile Torre Azzurra, presso il centro direzionale di Napoli l'ENPAM ha rappresentato quanto segue.

I contratti di locazione attualmente vigenti nell'immobile sono stati, per l'83%, stipulati dalla Fondazione dopo il 1994 e, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/98, sono (per la maggior parte) contratti di locazione a canone libero.

Nella seduta del 26 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato «l'ammissibilità alla vendita degli immobili di cui agli elenchi A e B», tra cui figura anche l'immobile in parola, incaricando il Presidente affinché, sulla base di precise linee guida, presentasse, in una seguente riunione, una concreta ipotesi di cessione dei beni elencati.

Tra le linee guida risalta, ai fini della presente, la seguente: «vendita agli inquilini, utilizzando un veicolo che li rappresenti e li costituisca in soggetto unitario, degli immobili residenziali scelti».

Nella successiva seduta del 30 giugno, 2006 il Consiglio rinnovava la decisione precedentemente espressa, specificando nel mandato di *advisor* per la vendita degli immobili residenziali le modalità di vendita come segue: «preferenzialmente mediante vendita agli inquilini mediante soggetto giuridico unitario con obbligo di acquisto dell'invenduto».

In attuazione alla delibera presa, nel luglio 2006, veniva dato incarico di *advisor* per l'implementazione, lo sviluppo e la conclusione del progetto di cessione di immobili a prevalente uso abitativo di proprietà della Fondazione ENPAM.

In detto incarico, recependo le indicazioni del Consiglio, è specificato che l'*advisor* si obbliga a porre in essere ogni attività per addivenire alla vendita del Patrimonio Immobiliare residenziale ai conduttori, utilizzando le modalità che saranno ritenute, in accordo con la Mandante (la Fondazione ENPAM N.d.R.), idonee a determinare la miglior valorizzazione possibile il miglior prezzo per la Fondazione dell'intero Patrimonio immobiliare e di ogni singolo immobile in esso ricompreso, evitando al contempo, ogni possibile forma di speculazione nel trasferimento degli immobili.

Tutto quanto illustrato dimostra chiaramente quali siano le intenzioni della Fondazione nei confronti dei propri conduttori per ciò che riguarda la possibile vendita dell'immobile «Torre Azzurra».

Infine, l'Ente ha comunicato che nell'ambito delle operazioni di dismissione immobiliare, le scelte non sono state, in ogni caso, né sotto l'aspetto formale né sostanziale, lesive dei diritti degli inquilini che hanno sempre visto rispettati i propri contratti di locazione in essere fino alla loro naturale scadenza; infatti, tutti i contratti sono stati rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 con una durata complessiva non inferiore ad otto anni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(14 dicembre 2006)

RUSSO SPENA, ALFONZI, TURIGLIATTO, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» prevede, all'articolo 3 comma 1 lettera c): «la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti»;

a cinque anni dall'approvazione della legge, non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo;

in Italia sono migliaia i familiari che attendono di poter disperdere le ceneri contenute nelle cassetine ricoverate nei depositi delle Società per la cremazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente emanare il decreto attuativo della legge 130/2001, al fine di permettere ai parenti di «dare sepoltura» nella forma scelta, al proprio caro.

(4-00700)

(12 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, si segnala che il Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2006 ha approvato, su proposta del Ministro, un disegno di legge relativo a «Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria»; l'articolo 5 concernente «Disposizioni in materia di polizia mortuaria» prevede che con intesa adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione di polizia mortuaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

L'esame parlamentare del provvedimento inizierà nelle prossime settimane. Inoltre, la XII Commissione «Affari Sociali» della Camera dei deputati in data 26 ottobre 2006 ha iniziato l'esame, in sede referente, della proposta di legge A.C. n. 1268 «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri», la quale è costituita da un solo articolo, che riprende e ripropone integralmente il testo dell'articolo 9 del disegno di legge A.C. n. 4144, recante disposizioni in materia di attività funerarie, a lungo discusso dal Parlamento nella XIV legislatura, largamente condiviso da tutti gli schieramenti politici, ed approvato dalla Camera dei deputati nel febbraio del 2005.

Successivamente pervenuto all'esame del Senato, tale testo è stato poi favorevolmente «licenziato», in sede referente, dalla XII Commissione permanente «Igiene e sanità» e dalle altre Commissioni parlamentari interessate, senza tuttavia poter giungere all'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato, per i vincoli temporali imposti dalla sopravvenuta scadenza naturale della XIV legislatura.

Si precisa che le disposizioni sopra riportate erano e devono tuttora intendersi preordinate soltanto a stabilire per le Regioni – da tempo, istituzionalmente legittimate, nell'ambito della legislazione concorrente individuata dal nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione (come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, a darsi in materia sanitaria, compreso il settore funerario, specifiche normative per il rispettivo territorio – prescrizioni di principio (riservate alle attribuzioni dello Stato) in tema di dispersione e conservazione delle ceneri ottenute

dalla cremazione di cadaveri, per consentire l'attuazione della citata legge 130/2001 secondo criteri univoci in tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(12 gennaio 2007)

SODANO. – *Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'interno.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

all'inizio del 2006 l'Amministrazione comunale di Lauro (Avellino) ha collocato, in maniera unilaterale e contro qualsiasi previsione normativa e contrattuale, in *part-time* sedici dipendenti con una procedura irregolare e illegittima, rispetto alla quale pende un giudizio davanti al giudice del lavoro (udienza fissata al 30 maggio 2006), adducendo indisponibilità finanziarie mai pienamente motivate;

già in passato l'Amministrazione comunale aveva tentato di mettere in mobilità cinque dipendenti per motivi non rispondenti ad alcuna logica organizzativa, tentativo bloccato in sede giudiziaria;

nel mese di maggio 2006 l'Amministrazione ha inteso sostituire di fatto alcuni dei dipendenti collocati in *part-time* con sette lavoratori con contratto coordinato e continuativo, adducendo quale motivazione l'assenza di personale;

nell'ultimo anno l'Amministrazione comunale ha assunto trentadue dipendenti provenienti da una società a capitale misto pubblico-privato, gonfiando a dismisura le spese dell'ente;

tale situazione ha creato grave conflittualità amministrativa e sociale (comprese le dimissioni della maggior parte dei consiglieri comunali di minoranza), che non ha portato alla sfiducia del sindaco solo per un vizio formale,

si chiede di sapere:

quali urgentissime azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per garantire nel comune di Lauro il rispetto delle più elementari esigenze di trasparenza e legalità;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno predisporre un'inchiesta sugli avvenimenti esposti per individuare responsabilità e cause delle azioni amministrative poste in essere dall'Amministrazione comunale di Lauro, al fine di evitare che la situazione possa oltremodo degenerare.

(4-00037)

(31 maggio 2006)

RISPOSTA. – È innanzitutto da premettere che la situazione del Comune di Lauro è da tempo all'attenzione della Prefettura di Avellino. Quest'ultima, nell'ambito delle proprie competenze in materia di controllo su-

gli organi degli enti locali, ha avviato specifiche attività di verifica e monitoraggio sia dirette (attraverso proprie ispezioni sui servizi d'interesse statale) che indirette (mediante richieste di accertamenti ricadenti nella competenza di altri enti).

In quest'ottica si colloca, in particolare, una verifica amministrativo-contabile ad ampio spettro disposta, su *input* del Prefetto, dall'allora Ministero dell'economia e delle finanze. Da tale verifica, effettuata nel 2003 da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, sono emerse irregolarità e anomalie che sono state portate a conoscenza delle magistrature ordinaria e contabile, oltre che di questo Ministero.

Le situazioni rilevate, peraltro, non sono state valutate di per sé idonee e sufficienti a giustificare un intervento dissolutore dello Stato nei confronti degli organi elettivi di quel Comune, che andranno a rinnovo nella consultazione amministrativa del prossimo anno.

Per quanto riguarda, più in particolare, la vicenda richiamata nell'interrogazione, risulta che essa ha avuto origine da una relazione del revisore dei conti del Comune di Lauro allegata alla delibera di Consiglio del 27 settembre 2005 avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Sulla base dell'avviso espresso dall'organo di revisione contabile – che segnalava una eccessiva spesa per il personale dipendente, suggerendo l'adozione di misure idonee a ridurre i relativi costi – l'amministrazione ha ritenuto di avviare la procedura volta alla ridefinizione della propria pianta organica.

Al fine di pervenire ad una soluzione che potesse incontrare il favore delle organizzazioni sindacali, è stata quindi promossa una serie di incontri con le stesse organizzazioni per illustrare i contenuti della proposta dell'ente.

Essa prevedeva la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per sedici degli ottantuno dipendenti comunali, i quali sarebbero stati impegnati in progetti speciali finanziati dalla Regione Campania e dalla Comunità europea, intesi a consentire loro il recupero della quota di retribuzione mancante.

Pur in assenza di un accordo con la parte sindacale, con delibera n. 40 del 23 febbraio 2006 il Comune ha approvato la nuova pianta organica – successivamente entrata in vigore il 1° aprile 2006 – dando così concreta attuazione alla proposta precedentemente sottoposta al vaglio dei sindacati.

Avverso la delibera undici dipendenti hanno presentato ricorso al T.A.R., mentre le organizzazioni sindacali hanno fatto ricorso al giudice del lavoro per condotta antisindacale *ex* articolo 28 della legge 300/1970, accusando l'ente di essersi sottratto agli obblighi di consultazione e concertazione su di esso gravanti. Con sentenza n. 9358 del 30 novembre scorso il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto i lavoratori sono stati reintegrati a tempo pieno nel posto di lavoro.

Quanto alla sostituzione di alcuni dipendenti collocati in *part-time* con lavoratori con contratto coordinato e continuato, circostanza alla quale

fa cenno l'interrogante, gli amministratori comunali di Lauro ritengono di essersi avvalsi legittimamente della facoltà di utilizzare l'8% dei fondi annualmente assegnati ai comuni campani ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, al fine di potenziare l'attività del locale ufficio tecnico.

Sulla base di tale presupposto, nel mese di maggio è stata adottata una delibera di Giunta comunale con la quale si autorizzava la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale, con cinque tecnici (due architetti, un ingegnere e due geometri) selezionati, *intuitu personae*, fra quanti avevano presentato istanza corredata da curriculum.

Ad un sommario esame della delibera, potrebbero emergere elementi di perplessità, quali l'utilizzazione, per finalità di potenziamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, di fondi che la normativa regionale destina alla progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche; l'inserimento nella struttura tecnica municipale – sia pure a tempo determinato – di soggetti selezionati con procedura fiduciaria diretta; il mancato rispetto di alcuni dei limiti che la legge pone al ricorso all'istituto della collaborazione coordinata e continuativa (finalizzazione a progetti e programmi di lavoro specifici, esclusione delle professioni intellettuali).

Al riguardo, si ribadisce peraltro che, pur ritenendo condivisibili i dubbi esposti dall'interrogante in merito a tale atto, non compete al Ministero eccepirne la legittimità, che potrà essere fatta valere nella competenti sedi giurisdizionali; ferma restando, ovviamente, la possibilità per quest'amministrazione; nell'esercizio delle proprie attribuzioni di legge, di valutare eventualmente il suddetto atto quale elemento sintomatico di una patologia amministrativa di più ampia portata.

Relativamente alla posizione dei dipendenti della società mista a prevalente capitale comunale «Server s.r.l.», incaricata dello svolgimento dell'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, la loro «stabilizzazione» risulta essere stata finanziata al 90% con la voce di bilancio «rifiuti solidi urbani» e per il restante 10% con altri fondi consolidati del Comune. La spesa relativa ai dipendenti stabilizzati è coperta dai proventi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti che, per legge, copre tutte le spese riguardanti il servizio, comprese quelle destinate alla retribuzione del personale addetto.

In merito alle modalità di assunzione dei predetti lavoratori, la Direzione provinciale del lavoro di Avellino ha provveduto ad inviare alla locale Procura della Repubblica apposita informativa redatta da un funzionario della stessa Direzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(22 dicembre 2006)

SODANO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali.* – Vista l'interrogazione a risposta scritta 4-05238, presentata dall'interrogante nella XIV legislatura il 23 settembre 2003, pubblicata nel resoconto della 459^a seduta pubblica del Senato, relativa alla mancata tutela e valorizzazione del centro storico e delle emergenze paesaggistiche, ambientali, architettoniche, storico-artistiche e demoetnoantropologiche che ricadono sul territorio di Marigliano (Napoli);

considerato che:

a seguito della suddetta interrogazione e del clamore giornalistico che ne è scaturito, il Ministero dei beni e delle attività culturali – attraverso la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia – con nota n. 29423 del 16 dicembre 2003, annunciò un organico programma di interventi volto alla tutela e alla valorizzazione dell'antica «Terra murata» di Marigliano e degli altri nuclei storici del territorio comunale;

il suddetto programma prevedeva una precisa campagna di vincoli ambientali e architettonici ai sensi del decreto legislativo 42/2004, preceduta da un'accurata fase di conoscenza e catalogazione dei numerosi complessi di interesse culturale;

tra le emergenze monumentali una «particolare attenzione» sarebbe stata riservata al Castello Ducale di Marigliano – con gli annessi giardini, il complesso della Dogana, la Cavallerizza e gli altri ambienti pertinenti – per il quale è in vigore un vincolo parziale molto blando;

provvedimenti di tutela sarebbero stati emessi, altresì, per numerosi monumenti del centro storico tra cui: Palazzo Griffo (secc. XV-XVI), il palazzo delle «Ornie Catalane» (secc. XV-XVI), palazzo Doria d'Angri (sec. XVIII), palazzo d'Alessandro (secc. XVI-XVIII), palazzo Cesarano (sec. XVIII), l'ex Convento del «SS. Salvatore» dell'ordine dei frati di S. Agostino (secc. XIV-XVI);

una particolare attenzione sarebbe stata riservata, inoltre, anche alle masserie, ai casali e alle ville di «delizia» che la nobiltà napoletana faceva edificare tra il XV e il XVI secolo nella tranquilla campagna locale, nonché ai notevoli esempi di edilizia rurale storica concentrata a via Fratelli Bandiera nel borgo medievale di Lausdomini (palazzo Terracciano, palazzo Monda, la Casa –torre catalana di proprietà La Marca, eccetera), in applicazione di un preciso articolato previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che sollecita la salvaguardia delle tipologie di architetture rurali;

constatato che:

dopo circa tre anni di inerzia nessun provvedimento di dichiarazione di interesse culturale sugli immobili su indicati è stato emesso;

nessuna comunicazione dell'avvio dei procedimenti amministrativi è stata mai notificata né ai proprietari dei beni né al Comune in cui ricadono i beni medesimi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di questi incomprensibili ritardi che rischiano di pregiudicare, in assenza anche di adeguati strumenti urbanistici, l'integrità e le caratteristiche peculiari dei nuclei storici di Marigliano e le qualità architettoniche, ambientali e storiche dei numerosi complessi dislocati sul territorio comunale;

quali provvedimenti si intendano attuare per sollecitare e supportare l'azione della competente Soprintendenza nell'adempimento dei suoi impegni istituzionali.

(4-00404)

(27 luglio 2006)

RISPOSTA. – La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia ha condotto istruttorie, studi e ricerche volte alla individuazione di beni culturali ed alla conseguente tutela.

Per quel che riguarda Villa Galdi, la competente Soprintendenza ha sollecitamente provveduto alla sospensione dei lavori abusivi ed ha iniziato la procedura per l'apposizione del vincolo, poi adottato con decreto del Direttore regionale n. 171 del 12 ottobre 2006.

Per il Palazzo del Fascio è stata chiesta al Comune di Marigliano la trasmissione del progetto dei lavori di ristrutturazione e la sospensione dei lavori eventualmente iniziati.

Sono in via di completamento i procedimenti riguardanti Palazzo Nicotera, Palazzo Trifuoggi, Palazzo Griffò e Palazzo delle Ornie Catalane.

Nelle more della definizione dei procedimenti è comunque applicabile la disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che prevede la possibilità per il Soprintendente di ordinare la inibizione o la sospensione di interventi relativi a beni culturali anche quando per essi non è intervenuta ancora la verifica o la dichiarazione dell'interesse culturale.

Quanto a Palazzo Nicotera, che si trova in stato di profondo abbandono e degrado nel pieno centro storico di Marigliano, è il caso di osservare che è stato salvato dalla demolizione grazie al tempestivo intervento della Soprintendenza.

Per quel che attiene infine al borgo medievale di Lausdomini, al cosiddetto Palazzo Terracciano e alla proprietà La Marca in via Fratelli Bandiera, la competente Soprintendenza non ha ritenuto esistessero elementi architettonici e parti decorative tali da potere essere considerati beni culturali.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(10 gennaio 2007)

SODANO, BRISCA MENAPACE – *Al Ministro della difesa* – Premesso che:

da quanto si apprende dagli organi d'informazione, la sera del 21 luglio 2006 è divampato un incendio, la cui natura non è stata ancora chiarita, in un ospedale da campo italiano a Nassiriya. A seguito di questo incidente l'ospedale sarebbe andato distrutto e almeno sei carabinieri ed un numero imprecisato di soldati italiani sarebbero rimasti intossicati dal monossido generato dalle fiamme;

per motivi non ancora chiariti, la notizia dell'incendio non è stata resa di pubblico dominio se non grazie a ricostruzioni non ufficiali fornite da alcuni giornali e dal sito *web* Grnews.it. Nessun organo ufficiale ha preso posizione fino ai primi giorni di settembre quando una nota dello Stato maggiore ha addirittura smentito l'accaduto;

su «Il Tempo» del 2 settembre 2006 è apparsa una lunga intervista che conferma la gravità dell'accaduto. Ad essere intervistato è uno dei carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e sono stati ricoverati, in seguito, per problemi respiratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere iniziative per accertare la reale natura dell'incendio scoppiato la sera del 21 luglio a Nassiriya. Nel caso in cui esso fosse di natura dolosa, se sia manifestazione di un clima di ostilità nei confronti delle truppe italiane in quel territorio;

quali siano i motivi del gravissimo ritardo nella comunicazione, da parte dello Stato maggiore, di quanto accaduto a soldati e carabinieri italiani a Nassiriya;

se si intendano prendere provvedimenti atti ad impedire che sulle missioni italiane all'estero vi sia un clima censorio e a permettere la tempestiva e precisa informazione del Parlamento italiano e dell'opinione pubblica su quanto accade ai soldati italiani.

(4-00459)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – In relazione alle richiamate notizie stampa relative all'incendio divampato alle ore 19,30 circa del 21 luglio 2006 in An Nassiriyah, all'interno di Camp «MITTICA», sede del Contingente nazionale Joint Task Force - Iraq, si rende noto che gli accertamenti effettuati riconducono l'origine del sinistro a cause accidentali, e non come ipotizzato a cause «di natura dolosa».

Quanto alla dinamica dell'incidente – di cui è stata informata l'Autorità Giudiziaria Militare – si precisa che l'incendio in questione ha interessato il complesso sanitario campale denominato ROLE2+.

Nella circostanza, due Sottufficiali, presenti all'interno della struttura ospedaliera, nell'avvertire un forte odore di bruciato proveniente dalla Sala anestesia del citato complesso sanitario campale, si precipitavano sul luogo e con due estintori tentavano invano di domare le fiamme sprigionatesi da un condizionatore.

Nel contempo, venivano altresì attivati con immediatezza i soccorsi.

In particolare, sul luogo dell'incendio sono intervenuti: il personale della Compagnia Genio del Contingente, il personale della Task Force rumena e i Vigili del Fuoco statunitensi della vicina Base di Tallil ed iracheni di An Nassiriyah.

L'intervento immediato dei citati soccorsi consentiva di mantenere sotto controllo l'incendio e di domarlo.

Gli ultimi focolai venivano spenti intorno alle ore 23,30.

Gli accertamenti effettuati portano ad escludere categoricamente qualsiasi causa di «natura dolosa» ovvero la presunta «manifestazione di un clima di ostilità nei confronti delle truppe italiane» in Iraq, così come ipotizzato dagli interroganti.

Si deve precisare, altresì, che le affermazioni secondo le quali la «notizia non è stata resa di pubblico dominio» e vi sarebbe stato «un gravissimo ritardo nella comunicazione» sono prive di fondamento, in quanto il portavoce del Contingente nazionale, ha diramato un apposito comunicato stampa agli organi di informazione nella stessa serata del 21 luglio 2006.

A tal riguardo, le notizie relative a tale evento di alcune agenzie giornalistiche (AGI e AGR) diramate nella stessa serata del 21 luglio 2006 indicano quale fonte informativa proprio il predetto portavoce del Contingente italiano.

È di tutta evidenza, dunque, che in merito alla vicenda in questione, non sono state commesse azioni atte ad instaurare «un clima censorio» sulle missioni italiane all'estero come ipotizzato nell'interrogazione in questione.

Il Ministro della difesa

PARISI

(21 dicembre 2006)

STORACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

da notizie di stampa si è venuti a conoscenza del fatto che, nei prossimi giorni, il Sindaco di Roma porterà in Giunta una delibera attuativa per l'istituzione del controllo satellitare del servizio taxi mediante installazione sulle autovetture di un apparato GPS;

qualora tale atto di controllo venisse approvato, tale sistema sarebbe illegittimo in quanto la materia del trasporto pubblico «non di linea» è regolata dalla legge nazionale 21/1992, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» e dalla legge regionale 58/1993, recante le disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata con la legge regionale 7/2005 e quindi un atto amministrativo non può derogare, modificare o integrare una previsione di legge;

nel caso di specie, il Comune di Roma può intervenire a disciplinare il servizio taxi, nei limiti in cui lo stesso non sia già oggetto di di-

disciplina legislativa diretta da parte della Regione e nei limiti del potere regolamentare – di competenza del Consiglio comunale e non della Giunta – attribuitogli dalla predetta legge regionale, e quindi la previsione nelle autovetture adibite a taxi di ulteriori caratteristiche e strumentazioni in aggiunta o in modifica a quella fatta oggetto di disciplina diretta da parte della richiamata legge regionale, può essere attuata solo ed esclusivamente mediante una modifica ed integrazione della medesima legge;

l'art. 14 della legge regionale 7/2005, delega alle competenze comunali – da esercitare mediante regolamenti rientranti nel potere regolamentare del Consiglio e non della Giunta – esclusivamente il numero ed il tipo dei veicoli da adibire al servizio, le modalità per lo svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi;

l'obbligo di installazione all'interno del taxi di un apparato GPS per il controllo satellitare dell'utilizzo dell'autovettura da parte del tassista esula, dunque, completamente dai poteri del Comune anche sotto il profilo regolamentare, non rientrando nelle modalità di svolgimento del servizio, poiché si tratterebbe di esercitare un potere di controllo diretto e personale nei confronti della persona fisica del tassista, obbligandolo ad apporre un apparato all'interno di una autovettura di sua esclusiva proprietà;

alla luce di quanto su esposto e poiché quindi i Comuni hanno il potere di regolamentazione unicamente sulle modalità di svolgimento del servizio, ossia della sua operatività nei confronti del pubblico,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano assumere e quali opportune iniziative di competenza si intendano adottare qualora la Giunta comunale deliberasse attuativamente per l'installazione di un apparato GPS sui taxi, considerando altresì che operando in tal senso incorrerebbe in una vistosa forma di eccesso di potere non avendo tale provvedimento alcuna copertura legislativa e non rientrando nell'ambito dei poteri regolamentari del Comune, legislativamente previsti nei confronti del servizio e non nei confronti della persona fisica e dei taxi, mezzi di natura privatistica, come ampiamente descritti in premessa.

(4-00567)

(26 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il servizio taxi è regolato dalla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992, che fissa i principi generali ai quali devono far riferimento le Regioni nel dettare i criteri attuativi che gli enti locali debbono tenere in considerazione nell'adozione dei regolamenti di loro competenza.

Come è noto, con la modifica del Titolo V della Costituzione intervenuta nel 2001, lo Stato mantiene, nella materia in esame, una specifica competenza limitatamente alla regolamentazione della concorrenza nel settore dei trasporti, a mente dell'articolo 117, comma 2, lettera e), nel testo costituzionalmente novellato.

Premesso quanto sopra, si osserva che la citata legge n. 12 non stabilisce alcun principio generale sulle strumentazioni da installare sulle vetture adibite al servizio di trasporto in questione né potrebbe in ragione di quanto sopra osservato; d'altra parte si ritiene che l'installazione di un apparato GPS non possa determinare distorsioni sulla concorrenza.

Al fine di poter disporre di maggiori informazioni al riguardo, il Ministero dei trasporti ha interessato della questione sia la Regione Lazio sia il Comune di Roma.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(27 dicembre 2006)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Regolamento dell'Unione europea n. 856/2005 del 6 giugno 2005 propone limiti alle fumonisine nel mais pari a 2 ppm a partire dal 1° ottobre 2007;

anche in presenza di condizioni climatiche e ambientali favorevoli, gran parte della produzione italiana di mais risulta contaminata da fumonisine ben oltre i limiti proposti dal Regolamento citato;

a tutt'oggi sembra impossibile limitare o prevenire la contaminazione da campo e, presumibilmente, non sarà possibile rispettare la soglia dei 2 ppm entro il 1° ottobre 2007, data in cui i limiti previsti dal Regolamento UE diventeranno obbligatori;

tenuto conto che, qualora i suddetti limiti venissero confermati e recepiti, senza proroghe, alla data del 1° ottobre 2007, molte aziende del settore saranno in notevole difficoltà, con ripercussioni gravissime per il Paese, che si tradurranno in perdita di competitività nel settore agricolo, in crescita della disoccupazione, in maggiori importazioni di mais da altri Paesi da utilizzare per usi umani a danno del mercato interno, e in un aumento dei prezzi per i consumatori finali;

considerato che i limiti di fumonisine nel mais fissati e proposti con il Regolamento UE saranno oggetto di discussione e verifica entro la fine dell'anno in corso da parte delle autorità competenti,

si chiede di sapere:

se siano stati avviati studi e/o individuate soluzioni dai Ministri in indirizzo per combattere la contaminazione di fumonisine nel mais e come dovranno comportarsi le imprese del settore dopo il 1° ottobre 2007, ossia se potranno attingere alle produzioni di mais italiano o dovranno ricorrere al mercato estero;

come debbano operare le aziende produttrici di mais prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE richiamato in premessa.

(4-00518)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Il Regolamento (CE) n. 856/2005, che modifica il Regolamento (CE) n. 466/2001, stabilisce i tenori massimi di fusarium-tossine in alcuni prodotti alimentari. In particolare per le fumonisine sono stati fissati i seguenti limiti:

Prodotto	Tenore massimo FBI + FB2 (µg/kg)
2.6. Fumonisine	
2.6.1. Granturco non trasformato.	2000
2.6.2. Farina e semola di granturco	1000
2.6.3. Alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto	400
2.6.4. Alimenti trasformati a base di granturco destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia.	200

Dal 1° ottobre 2007, pertanto, i suddetti prodotti non dovranno presentare, al momento dell'immissione in commercio, tenori di fumonisine maggiori di quelli indicati in tabella.

Per quanto riguarda i limiti stabiliti per il granturco, sia per le fumonisine che per le altre Fusarium-tossine, è stato previsto un periodo di tempo maggiore per la rispettiva entrata in vigore «per consentire agli operatori del settore alimentare nella catena dei cereali di eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e di individuare le misure di gestione necessarie per evitare il più possibile la loro presenza».

Al fine di incoraggiare l'adozione di provvedimenti utili a prevenire e ridurre la contaminazione da Fusarium-tossine, la Commissione europea ha emanato la Raccomandazione 2006/583/CE del 17 agosto 2006 con la quale ha individuato i principi uniformi ai quali gli Stati membri devono conformarsi per il controllo e la gestione della relativa contaminazione nei cereali.

Sull'argomento sono stati inoltre programmati una serie di convegni, il primo dei quali si è svolto a Bruxelles il 13 gennaio 2006, in seno al Comitato esperti sui «Contaminanti Agricoli». In tale sede le Associazioni di categoria interessate, tra cui l'AIRES (Associazione Italiana Raccoglitori, Essiccatori, Stocicatori di cereali e semi oleosi) e l'Euromaisiers (che rappresenta l'industria europea della molitura di mais secco) hanno segnalato alla Commissione e agli Stati Membri le difficoltà che i paesi, caratterizzati da condizioni climatiche simili, come, ad esempio, l'Italia e la Francia, incontreranno per rispettare i limiti di fumonisine che dovranno entrare in vigore ad ottobre 2007 per il mais e derivati.

In quest'occasione la Commissione ha comunicato che per la fine di questo anno è previsto un secondo convegno sulle Fusarium-tossine; tra gli obiettivi ci sarà quello di acquisire ulteriore documentazione in proposito, e di consultare nuovamente le Associazioni di categoria sugli eventuali progressi compiuti nel settore.

Sulla base delle informazioni così acquisite, ad inizio 2007, potrà pertanto essere presa in considerazione dal suddetto Comitato esperti l'eventualità di rivedere i suddetti limiti.

Si precisa che da parte del Ministero non vi sono preclusioni ad una eventuale restrizione dei limiti in esame, sempre nel rispetto, comunque, di tutti gli aspetti e le problematiche correlate alla tutela della salute dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(12 gennaio 2007)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri della salute, per le politiche giovanili e le attività sportive e dei beni e delle attività culturali.* – Premesso che:

in Spagna ed in altri Paesi sono stati adottati provvedimenti riguardanti la salute delle modelle che partecipano alle sfilate di moda, nel senso di non ammettere alle sfilate modelle che abbiano un indice di massa corporea inferiore a 18;

la media delle donne italiane ha come indice di massa corporea 22 o 23, e una donna con una massa corporea inferiore a 18 è considerata dai medici sottopeso in maniera patologica;

l'immagine delle modelle, soprattutto di quelle sottopeso, rappresenta un riferimento da imitare per le giovani generazioni, con il risultato di un aumento dei casi accertati di grave anoressia, che in molti casi può portare anche alla morte,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere anche in Italia iniziative o provvedimenti analoghi a quello spagnolo per tutelare la salute delle modelle e per porre un freno alla diffusione di un'immagine distorta del modello di donna ideale.

(4-00639)

(4 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la donna è sottopeso quando il suo indice di massa corporea (Body Mass Index – BMI) risulta inferiore a 18,5.

In Italia circa tre milioni di persone, pari al 5% della popolazione, soffre di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

Nella Comunità Autonoma di Madrid è stato raggiunto un accordo (che non ha natura legislativa), tra la Regione della capitale ed i rappresentanti delle associazioni dei creatori di moda, la Società spagnola di Endocrinologia e Nutrizione e le agenzie di modelle, allo scopo di non far sfilare le modelle che non raggiungano un determinato rapporto peso/altezza.

L'iniziativa madrilenas è certamente un forte segnale per contrastare il fenomeno dirompente dei disturbi del comportamento alimentare, ormai presente soprattutto tra le adolescenti e le giovani donne.

Un uso più responsabile di certe immagini ed eventi, infatti, potrebbe ridurre la pressione socio-culturale e il conseguente senso di inadeguatezza, che nelle fasce d'età particolarmente vulnerabili, deriva dalla disparità tra il corpo idealizzato e la realtà. L'obiettivo è quello di impedire il fenomeno di emulazione che, spesso, può sfociare nella patologia (anoressia e bulimia).

Si ritiene che per questa problematica non si debba procedere con norme di legge, ma con iniziative adottate di concerto con le altre amministrazioni interessate, articolate su più livelli, o con provvedimenti analoghi, volti alla prevenzione, nonché all'integrazione sistematica di quanto già viene offerto attraverso il sistema pubblico.

Nessuna azione singola è sufficiente nella prevenzione di questi fattori di rischio, ma è necessario un impegno interistituzionale che, a fianco della promozione di corretti stili di vita, possa favorire e sostenere il cittadino in scelte salutari.

Inoltre, è evidente l'importanza di una corretta informazione per aumentare le conoscenze sulle distorsioni cognitive che possono predisporre ai «DCA», e favorire il mantenimento di corrette scelte nutrizionali e di uno stile di vita salutare.

Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sta realizzando l'opuscolo «Anoressia, bulimia e obesità psicogena: tre modi diversi per esprimere un disagio affettivo», al fine di diffondere le informazioni relative alle dinamiche dei disturbi del comportamento alimentare, aiutare a riconoscere il disagio e affrontarlo con l'aiuto di esperti, riducendo così il lasso di tempo tra la comparsa dei primi sintomi e l'inizio della terapia.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(10 gennaio 2007)
